

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Ecc.ma

Corte d'Assise d'Appello di Firenze

Proc. n. 11/13 Reg. Gen.

Proc. n. 9066/2007 R.g.n.r. (Perugia)

MOTIVI NUOVI

-

**RICHIESTE DI RINNOVAZIONE
DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE
(ART. 627, COMMA 2, C.P.P.)**

I sottoscritti avvocato Luca Maori e avvocato Giulia Bongiorno, unitamente al proprio assistito

RAFFAELE SOLLECITO

nato a Bari il 26 marzo 1984, imputato nell'ambito del procedimento penale suindicato, fissato per l'udienza che si svolgerà il 30 settembre 2013, a seguito dell'**annullamento con rinvio** – pronunciato dalla Suprema Corte di Cassazione in data 25 marzo 2013 (sent. n. 422/2013; Reg. Gen. Cass. 20288/2012) – della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Perugia il 3 ottobre 2011 (n. 4/2011 C.A.A. Sent.), con la quale il predetto era stato assolto per i reati ascritti (in riforma della decisione della Corte d'Assise di Perugia del 5 dicembre 2009),

CONSIDERATO CHE

- le categoriche affermazioni poste alla base della sentenza di legittimità scaturiscono da veri e propri abbagli, generati da un apprezzamento palesemente erroneo o lacunoso dei fatti rappresentati negli atti processuali;
- tali errori non sono pochi e neppure di lieve entità;
- nel giudizio di rinvio è indispensabile riassumere prove già acquisite e assumerne di nuove.

Per queste ragioni, i sottoscritti difensori, sin da ora,

CHIEDONO

alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze di disporre, ai sensi dell'art. 627, comma 2, c.p.p. la

RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE

così da ammettere tutta una serie di **prove rilevanti per la decisione**, che saranno analiticamente indicate nella seconda parte del presente atto, dopo una ricognizione degli errori in cui è incorsa la sentenza.

Contestualmente propongono i seguenti

MOTIVI NUOVI

ASSOLUZIONE DAI CAPI A), B), C), D) PER NON AVER COMMESSO IL FATTO E DAL CAPO E) PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE

Richiamandosi *in toto* il contenuto dell'atto d'appello, proposto avverso la sentenza di primo grado, con i presenti motivi nuovi la difesa insiste per l'assoluzione di Raffaele Sollecito da tutte le accuse, con la formula più ampia che sarà ritenuta di giustizia.

Al fine di dimostrare la piena ed incondizionata estraneità ai reati da parte dell'imputato, saranno evidenziati gli errori e le lacune valutative presenti nella sentenza di annullamento su aspetti decisivi del *thema probandum*.

Tali sviste verranno messe a nudo attraverso il semplice richiamo agli atti processuali (testimonianze, perizie, consulenze tecniche e documenti).

Pertanto, prima ancora di illustrare le singole richieste di rinnovazione, sarà indispensabile richiamare l'attenzione della Corte d'Assise d'Appello di Firenze su aspetti essenziali sfuggiti alla pronuncia di rinvio.

ERRORI IN CUI È INCORSA

LA SENTENZA DI ANNULLAMENTO

1 – LA SENTENZA ASSUME ERRONEAMENTE CHE LE FERITE SULLA MANO DI GUEDE SAREBBERO EMERSE DUE MESI DOPO L'OMICIDIO

La sentenza di annullamento è giunta ad affermare, in modo del tutto disancorato dagli atti processuali, che non potevano assumere alcun rilievo – per sostenere la tesi di una effrazione da parte di Rudy Guede, giudicato con rito abbreviato – le ferite alla mano destra riportate dal predetto, così come documentate dall'Autorità Giudiziaria tedesca in seguito al suo arresto.

Si legge in motivazione: *“sintomo di incompletezza della valutazione è poi la valorizzazione del fatto che **a distanza di quasi due mesi**, il Rudy fosse stato trovato con **ferite alla mano destra compatibili con la rottura del vetro**, atteso che il dato avrebbe potuto rivestire significato se fossero state trovate tracce di sangue del medesimo, perso al momento dell'ipotetico ingresso dalla finestra con i vetri rotti, circostanza che non venne registrata e poi perché era stato smentito dagli amici (Crudo Alex, Crudo Sofia e Philp Maly) che non ebbero a riscontrare alcuna ferita sulla mano del Guede il giorno 2 novembre 2007, prima della sua fuga in Germania, come è stato scritto nella sentenza del Guede, acquisita agli atti ed ignorata dalla Corte di seconde cure”* (pag. 48 sent. Cass.).

Tale giudizio tranciante espresso dalla Cassazione si scontra con l'assoluta fallacia del presupposto da essa richiamato: ovverosia, che le ferite alla mano destra di Guede sarebbero ininfluenti, poiché accertate soltanto **due mesi dopo**.

In realtà, così non è. Il che è dimostrabile *per tabulas* richiamando gli atti trasmessi dall'A.G. tedesca.

Difatti, in seguito all'arresto di Guede, furono trasmesse – poiché ritenute di sicuro interesse investigativo – alcune foto dalle quali emergeva la presenza di anomale ferite sul palmo della mano. Tali foto erano state scattate presso il penitenziario di Koblenz, in data 22 novembre 2007 (ossia, **appena 20 giorni dopo l'omicidio!!!**).

Si confronti il **verbale della Polizia tedesca**:

Verletzungen des Beschuldigten GUEDE - aufgenommen am 22.11.2007, 11:00 Uhr

211

Kriminaldirektion - K / 11

Polizeipräsidium Koblenz
Moseiring 10 - 12
56068 Koblenz

- 1570

Sachbearbeiter: Thomas Lauxen, KHK
Telefon 0261/103-2733
Fax 0261/103-2739
Email: thomas.lauxen@polizei.rlp.de

Donnerstag, 22. November 2007

Vermerk:


Am 22.11.2007, 11:00 Uhr, wurde der Beschuldigte

Rudy **GUEDE**, w.P.b.,

durch Uz. in der JVA Koblenz aufgesucht. Hierbei wurden die nur noch oberflächlich vorhandenen und ansonsten bereits weitestgehend verheilten Verletzungen fotografiert.


Herr Guede war mit der Maßnahme ausdrücklich einverstanden.

Bild 1:



112

Bild 2:



1571

Bild 3:



Verletzungen des Beschuldigten GUEDE - aufgenommen am 22.11.2007, 11:00 Uhr

193

Bild 4:

1572




Bild 5:




(Thomas Lauxen)
Kriminalhauptkommissar

Datum/Zeit: 20.11.2007 / 09:05:44 Behörde: 229100

Anfragedaten:**Personalien**

Name: Wade Geburtsdatum: 26.12.1986 Geschlecht: M
 Vorname: Kevin Geburtsort: Staat: 231

Ergebnis: lfd. Nr. 01

AZR-Nummer: 071108010014 Vorgangsnummer: 1899151

Es sind folgende Personalien gespeichert:

Name: WADE
 Vorname: KEVIN
 Geburtsdatum: 26.12.1986 Geschlecht: M
 Geburtsort: ABIDJAN Geburtsbezirk:
 Staat (1): 231 Staatenname: Cote d'Ivoire

Lichtbild:



gespeichert am: 13.11.2007

Meldende Behörde: 090803

Aktenführende Ausländerbehörde:

Kurzbezeichnung: Aussenst. BAMF Duesseldorf Behörde: 090803

Es sind folgende Sachverhalte gespeichert:

Ersteinreise: Ersteinreise in das Bundesgebiet am 02.11.2007
 Meldestatus: Zuzug von Behörde: 001900, LHS Stuttgart am 13.11.2007
 Asyl: Asylantrag gestellt am 13.11.2007
 meldende Behörde 090803, Aussenst. BAMF Duesseldorf
 Aktenzeichen des BaFl: 5286315
 Ausweisung: Ausweisungsverfügung vom 06.11.2007,
 Wirkung unbefristet, noch nicht vollziehbar
 meldende Behörde 001900, LHS Stuttgart, AZ : 4003145
 Verfügungstext liegt nicht vor

Es sind folgende historische Einträge Meldestatus gespeichert:

Ersteinreise: Ersteinreise in das Bundesgebiet am 02.11.2007
 AZ: 4003145
 meldende ABH: 001900, LHS Stuttgart
 Meldedatum 08.11.2007



Gespeicherte Lichtbilder:



gespeichert am: 13.11.2007
Meldende Behörde: 090803



gespeichert am: 13.11.2007
Meldende Behörde: 090803

1574

----- Ende des Ausdrucks -----

PP Mainz, K 7, VN: 323010/02112007/0740
Hier: Dokumentation Hände und Schuhe des GUEDE, Rudy Hermann

1578



Schuhe TIMBERLAND




Schuhsohle

PP Mainz, K 7, VN: 323010/02112007/0740
Hier: Dokumentation Hände und Schuhe des GUEDE, Rudy Hermann

1579



linke Hand




Handinnenfläche links

PP Mainz, K 7, VN: 323010/02112007/0740
Hier: Dokumentation Hände und Schuhe des GUEDE, Rudy Hermann

1580



rechte Hand



Handinnenfläche rechts

RHEINLAND-PFALZ

1581

Procura Generale di Koblenz

Josef-Görres-Platz 5-7
56068 Koblenz
Tel: 0261 30448 - 31
Fax: 0261 30448 - 10

Prot. N. (1) Ausl. 65/07

Data 28 febbraio 2008

Telefax:

**Al Tribunale di Perugia
Giudice per le Indagini Preliminari**

P.zza Matteotti
Perugia - Italia

Estradizione del cittadino ivoriano Rudy Hermann Guede dalla Germania all'Italia

Vostra missiva del 27 febbraio 2008

Raccolta di atti in allegato

Egregia D.ssa Matteini,

la ringrazio per la missiva del 27 febbraio 2008 e soddisfo subito la Sua richiesta inviandole le fotografie scattate in occasione dell'arresto del ricercato che troverà sia su copia cartacea che su CD.

Inoltre ho anche pregato la Polizia di spedirle immediatamente gli oggetti in custodia, così come risultano dall'elenco inviatole, che Lei riceverà in un pacco separato.

Anch'io desidero ringraziarla di cuore per la collaborazione oltremodo squisita dimostrata per risolvere questo procedimento non semplice per le parti interessate e Le porgo distinti saluti.

Per il Procuratore Capo
(Kruse)



1532

Ferite riportate dall'indagato GUEDE – fotografate il 22.11.2007 (ore 11.00)

Direzione Polizia Criminale – K 11

Ufficio Centrale di Polizia di Koblenz
Moselring 10 – 12
56068 Koblenz

Commissario Capo Thomas Lauxen
Telefono: 0261/103-2733
Fax: 0261/103-2739
Email: thomas.lauxen@polizei.rlp.de

Giovedì, 22 novembre 2007

NOTA

In data 22.11.2007, alle ore 11.00, l'indagato Rudy GUEDE è stato visitato presso Penitenziario di Koblenz. In quella occasione sono state fotografate le ferite ancora presenti superficialmente, ma già ampiamente rimarginate.

Il Sig. Guede si è dichiarato favorevole all'esecuzione di tale provvedimento.

FOTO N. 1 PAG. 1

Ferita palmo- Mano destra

1583

FOTO N. 2 PAG. 2

Ferita parte interna del dito mignolo - Mano destra

FOTO N. 3 PAG. 2

Ferita parte interna del dito medio - Mano destra

FOTO N. 4 PAG. 3

(N.d.T.: in corrispondenza della prima freccia in alto compare la seguente scritta)

Ferita parte interna del dito anulare - Mano destra

(N.d.T.:in corrispondenza della seconda freccia in basso compare la seguente scritta)

Ferita parte interna del dito medio - Mano destra

FOTO N. 5 PAG. 3

Ferita dito indice - Mano destra

Segue firma
Commissario Capo Thomas Lauxen

Estratto Archivio Centrale Cittadini Stranieri
Data/Ora 20.11.2007 / 09:05:44

Autorità: 229100

1584

Dati richiesti

Generalità

Cognome: Wade Data di nascita: 26.12.1986 Sesso: M
Nome: Kevin Luogo di nascita: Paese d'origine: 231
Esito: in corso n. 01
N. Prot. 071108010014 N. Proc.: 1899151

Sono stati inseriti i seguenti dati personali:

Cognome: WADE Sesso: M
Nome: KEVIN Provincia di nascita:
Data di nascita: 26.12.1986 Nome dello Stato: Costa d'Avorio
Luogo di nascita: ABIDJAN
Paese d'origine (1): 231

Segue foto della persona sopra indicata
Inserita in data 13.11.2007
Autorità che ha comunicato i dati: 090803

Ufficio Stranieri che ha redatto gli atti:

Abbreviazione: Ufficio distaccato del BAMF di Düsseldorf Autorità: 090803

Sono state inserite le seguenti informazioni:

Primo ingresso: Primo ingresso in Germania in data 2.11.2007
Status dichiarato: Immigrazione da parte dell'Autorità: 001900, LHS di Stuttgart in data
13.11.2007
Asilo: Domanda di asilo presentata in data 13.11.2007
Autorità: 090803, Ufficio distaccato del BAMF di Düsseldorf
N. Prot. del BaFI: 5286315
Espulsione: Provvedimento di espulsione del 6.11.2007
Effetto illimitato, non ancora eseguibile
Comunicati dall'Autorità: 001900, LHS Stuttgart,
N. Prot. 4003145
Testo del provvedimento non presente

Sono stati inseriti i seguenti dati storici relativi allo status dichiarato:

Primo ingresso: Primo ingresso in Germania in data 2.11.2007
N. Prot: 4003145
Comunicati dall'Autorità: 001900, LHS Stuttgart
Data di registrazione: 8.11.2007

Foto inserite:

N.d.T.: seguono 2 foto della persona indicata sotto le quali appare la seguente scritta:

1) inserimento del 13.11.2007
Comunicato dall'Autorità: 090803

2) inserimento del 13.11.2007
Comunicato dall'Autorità: 090803

-----Fine della copia -----
Ufficio Amministrativo Federale - Archivio Stranieri - 50728 Köln



1585

Ufficio Centrale di Polizia di Mainz, K 7, VN: 323010/02112007/0740
Di seguito si riporta la documentazione relativa alle mani e alle calzature indossate da
Rudy Hermann GUEDE

FOTO N. 1
Scarpe Timberland


FOTO N. 2
Suole delle scarpe

FOTO N. 3
Mano sinistra


FOTO N. 4
Palmo sinistro

FOTO N. 5
Mano destra

FOTO N. 6
Palmo destro







Ed allora, i giudizi netti e categorici formulati in sede di legittimità non trovano alcuna conferma documentale, anzi, vanno incontro a clamorose smentite!

A ben vedere, la vicinanza temporale tra l'accertamento delle ferite e l'omicidio – elemento questo la cui pregnanza non potrà essere disconosciuta nel giudizio di rinvio – induce a ritenere che i tagli in questione, repertati sulla mano destra, siano pienamente compatibili con la tesi della rottura del vetro nella stanza della Romanelli da parte del Guede.

Al riguardo la Corte d'Assise d'Appello aveva ritenuto di scartare la tesi della simulazione ad opera di Raffaele ed Amanda, "*dal momento che non vi è ragione per affermare che si sia trattato di una messa in scena, anziché di una reale violazione di domicilio a scopo di furto, abbandonato per il tragico evolversi degli avvenimenti*" (pag. 116 sent. App.).

Ed invero, la scalata con effrazione, "*che può sembrare attività laboriosa a chi non ha alcuna esperienza in tal senso, può rivelarsi fattibile, anche se non particolarmente*

agevole, da parte di chi ha maturato tale esperienza. Né l'altezza della finestra (circa 3 metri e mezzo) può essere considerata ostacolo insuperabile, dal momento che la presenza di un chiodo sulla parete sottostante e di una finestra con grata, rappresentavano validi punti di appoggio, tanto che (esperimento certo perché filmato senza che ne sia stata posta in discussione la veridicità, un collaboratore dell'avv. Maori è riuscito agevolmente nell'intento di raggiungere la finestra a scopo dimostrativo, senza che il chiodo si sia piegato o altre tracce siano rimaste sulla parete. Non si vede, dunque, perché il chiodo non avrebbe dovuto reggere il peso di altri o perché avrebbero dovuto essere lasciate all'esterno tracce evidenti" (pag. 117 sent. App.).

Inoltre, *"non si può non attribuire rilevanza ai precedenti specifici di Rudy Guede..."*, il quale *"più volte, infatti, si era reso protagonista di furti in appartamenti o uffici: in uno studio legale di Perugia allorché aveva asportato, previa effrazione - con un grosso sasso - di una porta-finestra posta su un terrazzino, a circa 3 o 4 metri di altezza, un computer ed un cellulare; all'interno di un asilo di Milano, allorché venne rinvenuto nel suo zaino anche un coltello da cucina avente la lunghezza di 40 cm. Asportato dalla cucina dell'asilo; ed ancora all'interno dell'abitazione del Sig. Tramontano, allorché, essendo stato scoperto, si era guadagnato la fuga minacciando costui con un coltello a serramanico"* (pagg. 120-121 sent. App.).

Secondo i Giudici del secondo grado, proprio tali *"analogie, che non sono poche (si tratta pur sempre di furti all'interno di stabili, talvolta posti in essere proprio previa effrazione di una finestra con un grosso sasso), dimostrano l'attitudine di Rudy Guede a commetterli e l'esperienza già maturata"* (pag. 121 sent. App.).

Proprio a conferma della correttezza del ragionamento giudiziale, può aggiungersi il fondamentale racconto degli avvocati **Paolo Brocchi e Matteo Palazzoli, i quali** – ascoltati all'udienza del 26 giugno 2009 – **avevano riferito di un furto con effrazione, da parte del Guede, ai danni del loro studio legale** sito in Perugia, in via del Roschetto 3, nella notte tra il 13 ed il 14 ottobre 2007. La narrazione di tale episodio forniva un ulteriore ancoraggio alla logica stringente adoperata dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia.

AVV. PAOLO BROCCHI

Si vedano le seguenti dichiarazioni rese dal teste Paolo Brocchi:

(pagg. 9-10 trascr.)

DIFESA - Avv. Maori - *Senta avvocato, lei ha subito nel 2007, nell'ottobre del 2007, un furto.*

TESTE – Sì.

DIFESA - Avv. Maori - *Ci può raccontare come è successo questo furto, come sono entrati i ladri e cosa è stato asportato?*

TESTE – *Allora, il furto in effetti è stato scoperto dal mio collega, avvocato Palazzoli. Essendo io proprietario dei locali, mi avvisò una domenica pomeriggio perché il furto avvenne... fu consumato nella notte tra il 13 e il 14 ottobre del 2007, nella notte tra un sabato e una domenica. Il furto venne scoperto dal mio collega avvocato Palazzoli la domenica pomeriggio perché lui entrò in studio per reperire un fascicolo professionale e, entrando, scoprì l'effrazione. La persona o le persone che sono entrate all'interno dello studio, da quello che abbiamo potuto ricostruire unitamente all'equipaggio della squadra mobile che è intervenuto sul posto, sono entrate attraverso una finestra nella zona della segreteria che ha subito la rottura del vetro, di un vetro di questa finestra con l'ausilio di un pezzo di porfido, una pietra abbastanza grande che abbiamo poi reperito sempre sul posto. La finestra venne rotta, poi queste persone o questa persona ha aperto la maniglia. I vetri erano chiaramente sparsi ovunque, perché era un vetro piuttosto imponente come dimensioni. Dopodiché, sopra questi vetri abbiamo rinvenuto i nostri indumenti. *Praticamente i vetri erano cosparsi sui pavimenti e sopra i vetri c'erano le nostre giacche, le mie e quelle del collega Palazzoli che erano appese sul portabiti proprio sul corridoio frontistante la finestra.**

(pagg. 14-15 trascr.)

DIFESA - Avv. Maori - *Che cosa fu asportato all'interno dello studio?*

TESTE – *Dunque, in un primo momento ci avvedemmo che lo studio si presentava in uno stato di confusione generale: tutto l'archivio è stato messo a*

soquadro, tutte le pratiche e i fascicoli sono stati ridotti a un cumulo, le pratiche di studio, le pratiche della segreteria. Però, dal primo inventario che effettuammo lì al momento, **risultava mancante un computer appena acquistato, di proprietà dell'avvocato Palazzoli, un computer portatile del tipo notebook** di marca che assolutamente non ricordo, **delle chiavi USB** di quelle che si utilizzano per l'inserimento e il salvataggio dei dati, **una stampante portatile Canon** che era di mia proprietà e poi qualche giorno dopo, proprio quando materialmente mi contattò un equipaggio della volante di Milano, l'agente scelto Spessi Rita, realizzai che mi avevano anche rubato **un cellulare**, che peraltro era in parte non funzionante, perché **proprio tramite quel cellulare poi risalirono alla mia denuncia** inserita nel sistema di indagine dell'interforze, dello SDI delle forze di polizia. Quindi c'era anche un cellulare, che peraltro io avevo dismesso e di cui non conservavo più nemmeno memoria, che era collocato nel cassetto della mia scrivania.

(pagg. 16-17 trascr.)

DIFESA - Avv. Maori - Hanno acceso il riscaldamento?

TESTE – Sì, il riscaldamento, quando entrammo, era acceso regolarmente, tant'è che c'era una temperatura torrida all'interno dello studio perché è rimasto acceso, penso, più di ventiquattro ore di fila in un periodo peraltro, ottobre, che non era nemmeno particolarmente freddo. Peraltro notai che questa persona o queste persone che si sono introdotte dentro lo studio **hanno anche utilizzato delle bevande che erano presenti in un mobile**, lasciando... hanno anche aperto tutto l'armadietto del pronto soccorso, ricercando meticolosamente tutto quello che c'era dentro, ma più che altro disinfettanti, misuratore della pressione, queste cose qui, ma hanno fatto proprio una selezione del materiale presente dentro l'armadietto del pronto soccorso.

DIFESA - Avv. Maori - Passando al **computer di proprietà** del...

TESTE – Dell'avvocato Palazzoli, sì.

DIFESA - Avv. Maori - E' stato successivamente rinvenuto?

TESTE – Allora, noi non l'abbiamo mai visto. Dico che il 27 ottobre del 2007, circa a mezzogiorno, era un sabato, mi trovavo in studio in modo anomalo

*perché in realtà avevo solo le prime tre ore a scuola e le ultime tre ore normalmente sono sempre... sei ore il sabato mattina, ma quella mattina uscii prima e mi trovavo in studio. **Mi arrivò in studio, sull'utenza fissa, la telefonata del commissariato Venezia Garibaldi della polizia di Stato di Milano, agente scelto Spessi Rita, volante Venezia, la quale mi dice di avere rinvenuto un soggetto, del quale non mi vengono fornite le generalità, né il sesso, mi viene solo detto che hanno trovato alcuni beni nella disponibilità di un soggetto che, se non ricordo male, era stato a sua volta rinvenuto all'interno di un asilo, di una scuola, di un istituto di istruzione e in questo frangente, siccome tra questi beni che erano in possesso o meglio detenuti da questo individuo, da questa persona c'era anche questo telefono cellulare, accendendo il quale poi appariva il mio nome e da qui l'agente, attraverso la ricerca sullo SDI interforze, vede che c'è la mia denuncia di furto del 15 ottobre 2007 e quindi mi chiede conto se effettivamente quei beni sono di mia proprietà.***

DIFESA - Avv. Maori - **Quindi telefono e computer.**

TESTE – **Telefono senz'altro**, il computer mi venne descritto, non era mio, ho manifestato il dubbio nel senso che... tra l'altro io non l'avevo nemmeno mai visto, né utilizzato, perché era nella disponibilità del collega che l'aveva appena acquistato, quindi da poco tempo, l'aveva acquistato da poco tempo. Sul computer ho manifestato dubbi, sul telefono invece attraverso poi tra l'altro la citazione di tutti i nomi della rubrica, clienti e amici, ho potuto confermare con certezza che trattavasi quantomeno della mia SIM caricata su questo cellulare.

(pagg. 18-20 trascr.)

DIFESA - Avv. Maori - *Le è stato detto dall'agente Spessi il nome della persona che è stata fermata?*

TESTE – *No, assolutamente.*

DIFESA - Avv. Maori - **Lei poi l'ha saputo il nome di questa persona?**

TESTE – *No, avviene questo. Il 27 ottobre, sabato, l'agente mi chiama. Tutto si conclude con questa telefonata in cui io riconosco quantomeno il cellulare. **Il 29 di ottobre, è un lunedì, pomeriggio io sono in studio e sono al telefono con dei***

clienti. Il 29 ottobre, posso sbagliare, ma credo di aver ricostruito così mentalmente la vicenda, non presi appunti, devo essere onesto. Il 29 ottobre la mia attenzione, ero al telefono, viene attirata da una certa concitazione sulla parte comune condominiale. Sento delle voci sul corridoio, sono ancora al telefono, dopodiché mi avvicino e **vedo che un collaboratore di studio, il dottor Luciano Morini, parla con qualcuno. Prima che io possa realizzare l'accaduto, mi dice: "Guarda Paolo che qui c'è una persona che dice di essere stata trovata con della merce, dei beni, degli oggetti che sono stati denunciati da te come sottratti, da te e dal tuo collega Palazzoli, ma che lui li ha acquistati regolarmente a Milano nei pressi della stazione ferroviaria di Milano centrale".** Al che io esco sul corridoio e vedo, sul limitare del portone che separa l'accesso al condominio dalla pubblica via, una persona di colore che ha in mano un pallone da pallacanestro ed è vestito con degli indumenti ginnici. La cosa mi meravigliò perché eravamo anche a fine ottobre, anche abbastanza fresco, quindi mi colpì molto vedere questa persona in indumento sportivo, canottiera di quelle in uso ai giocatori di pallacanestro e un pallone da pallacanestro. Ho riconosciuto il pallone da pallacanestro perché io ho giocato vent'anni a pallacanestro, quindi lo so riconoscere. Al quale io proferisco le seguenti parole: "Guardi, non so chi sia lei", risposta di questa persona: "Nemmeno io so chi sia lei", replica mia: "Guardi, a noi interessa solo rientrare in possesso delle nostre cose" e basta. A quel punto io rientro in studio. Non so se la persona si sia ancora trattenuta sull'area diciamo demaniale frontistante lo studio, tant'è che poi chiudo la porta e lì finisce. Qualche settimana dopo, un mese dopo forse, non lo so, tempo dopo dai giornali vedo delle fotografie di una persona che viene associata ai fatti per cui è processo, questo processo, da che riconosco la persona che si era presentata quel pomeriggio, il 29 ottobre, prima dei fatti che hanno condotto a questo processo, presso questo studio per affermare che, sì, era stato in effetti reperito presso questa località a Milano dall'equipaggio della mobile, del commissariato Venezia Garibaldi, ma che lui non... non ha detto a me, ma al collega Morini, che lui non aveva sottratto nulla a nessuno, ma quelle cose se le era procurate regolarmente acquistandole.

DIFESA - Avv. Maori - Questa persona chi è? Ci può dire nome e cognome?

TESTE – *Il dottor Luciano Morini che...*

DIFESA - Avv. Maori - *No, no, dico... ce l'ha detto del suo praticante. Lei ha detto che questa persona di colore che non conosceva, che ha visto per la prima volta il 29 ottobre del 2007, poi successivamente ha avuto modo di vedere dai giornali chi fosse.*

TESTE – *Sì.*

DIFESA - Avv. Maori - *Ci può dare il nome e il cognome della persona?*

TESTE – *Io ritengo di aver riconosciuto in quella persona questo signor Rudy Hermann Guede, che non è imputato in questo processo, ma è comunque coinvolto nell'altra...*

(pagg. 25-26 trascr.)

PUBBLICO MINISTERO – *Torniamo all'ubicazione di questa... quindi questo studio è a pianoterra...*

TESTE – *Pianoterra rialzato.*

PUBBLICO MINISTERO - *...pianoterra rialzato. Da quali punti ci si arriva?*

TESTE – *Allora, in via del Roschetto ci sono due finestre al pianoterra rialzato, fronte strada, che sono poi le stanze del collega Palazzoli e la mia. Poi ci sono...*

PUBBLICO MINISTERO – *Quanto distano da terra?*

TESTE – *Da via del Roschetto sono tre metri minimo, tre metri sì, sì perché io sono alto due... tre metri. Poi da via del Lupo, a scendere, il piano di campagna, il piano strada... c'è un declivio a scendere, fino a questo cortile interno, perché è una strada cieca via del Lupo. Dopodiché, da quel lato invece l'altezza, diciamo, cresce leggermente perché c'è questo piccolo declivio, per cui quindi il piano di campagna va a scendere e da lì c'è un cortile interno dal quale si accede dal demanio comunale al cortile delimitato da un cancello in ferro. Attraversando questo cancello si arriva a questo cortile, poi c'è una porta blindata con la forma a grate, quindi con le inferriate e da quella che è al pianoterra, alzando lo sguardo, si arriva a questo balcone, a questo terrazzino che invece è relativo al mio studio che è posto a circa... più di tre metri, tra tre e quattro metri dal piano di campagna.*

Si noti che nella denuncia di furto presentata da Paolo Brocchi il 15 ottobre 2007, l'avvocato ebbe a dichiarare che ignoti si erano introdotti furtivamente nello studio, **dopo aver infranto il vetro dell'unica finestra non allarmata che affacciava sul cortile ad un'altezza di circa 4 metri da terra.**

AVV. MATTEO PALAZZOLI

Sempre con riferimento al furto subito nello studio, il collega dell'altro legale ha precisato:

(pagg. 34-37 trascr.)

DIFESA - Avv. Maori - *Ci può dare un'indicazione di quello che è successo in quel frangente?*

TESTE – *Io tornavo domenica 14 ottobre da due giorni fuori Perugia e prima di rientrare... [...]. Sono tornato in studio e, entrando dentro studio, ho notato subito qualcosa che non mi tornava[...]. Sono andato verso la portafinestra dello studio che dà verso una corte interna dello stabile e, aprendo gli scuri della finestra, **ho notato che i vetri della finestra erano stati distrutti**, che le giacche fra l'altro erano state distese per terra probabilmente per coprire i vetri della finestra rotta. Sono corso immediatamente a questo punto dentro il mio studio, che si trova davanti allo studio dell'avvocato Brocchi, e ho notato immediatamente, mio malgrado, che l'unica cosa che mancava... oltre ai fascicolatori completamente aperti e i fascicoli a loro volta aperti con fogli sparsi per tutto lo studio, **ho notato anche che il mio computer non c'era più** [...]. Ho fatto un giro perlustrativo dello studio e ho notato di nuovo, entrando dentro la toilette, la luce accesa della toilette [...].*

DIFESA - Avv. Maori - *Il soggetto che era entrato aveva consumato delle bevande di vostra proprietà?*

TESTE – *Sì, ricordo che c'era una bottiglia di aranciata lasciata, se non erro, nella sala praticanti.*

DIFESA - Avv. Maori - *Senta, lei ha parlato di questo computer che le è stato asportato in quella occasione. Ci può dire che computer fosse?*

TESTE – *Era un Vaio, la copertina esterna era bianca. La particolarità è che a differenza... la peculiarità di quel computer è che ha uno schermo 16:9 molto particolare.*

DIFESA - Avv. Maori - *E' un Sony.*

TESTE – *E' un Sony Vaio però, che è una marca della Sony. Ha una grafica particolare, è uno dei pochi computer che non muta, diciamo, il tipo di colore a seconda di come uno sposta lo schermo. Era un portatile comunque.*

(pagg. 39 – 40 trascr.)

DIFESA - Avv. Maori - ***Lei sa che Hermann Rudy Guede è stato trovato dalla questura di Milano qualche giorno prima dei fatti con il suo computer?***

TESTE – *Io non so che lui è stato trovato con... o meglio, nel momento in cui l'avvocato Brocchi mi ha riferito che l'aveva chiamato la questura di Milano, la questura non ha specificato il soggetto in mano al quale era stato ritrovato il computer. Penso che in quella circostanza avesse specificato comunque che era stato ritrovato in mano ad un ragazzo mentre stava commettendo un reato analogo, se non erro, presso un asilo milanese.*

DIFESA - Avv. Maori - *Le è stato riferito dai suoi collaboratori, dal dottor Morini se non sbaglio si chiami e dall'avvocato Brocchi, di un incontro avvenuto il 29 ottobre con questo Rudy Guede?*

TESTE – *Sì, mi è stato... anche in quel caso non... io, quando succedono queste cose, non ci sono mai purtroppo.*

DIFESA - Avv. Maori - *Lei non era presente, le è stato solo riferito.*

TESTE – ***Mi è stato riferito che un ragazzo era venuto a studio, era intervenuta una conversazione fra...***

DIFESA - Avv. Maori - *Che tipo di ragazzo?*

TESTE – ***Un ragazzo di colore, deduco, era venuto a studio e aveva intrattenuto una conversazione orale con il dottor Morini e probabilmente anche con l'avvocato Brocchi, dichiarandosi assolutamente estraneo ai fatti e dichiarando di aver acquistato il mio computer regolarmente, se non mi sbaglio***

alla stazione di Milano, non lo so sinceramente. Questo mi è stato riferito dai miei colleghi.

DIFESA - Avv. Maori - Lei comunque esclude di aver ricevuto in restituzione il suo computer.

TESTE – No, assolutamente.

Quanto fin qui esposto documenta l'errore insito nella sentenza di annullamento in ordine al profilo della presunta irrilevanza dei tagli sulle mani del Guede. Inoltre, ove tale circostanza fosse stata debitamente valutata (unitamente ad altri elementi di inequivocabile significato probatorio), le argomentazioni dei Giudici d'Appello sarebbero state ritenute pienamente logiche anche rispetto all'effrazione.

**2 – LA SENTENZA DI ANNULLAMENTO HA ARBITRARIAMENTE
AFFERMATO CHE LA KNOX AVEVA SICURAMENTE I PIEDI
IMBRATTATI DI SANGUE**

Anche in questo caso ci si asterrà dall'espone commenti critici, intendendosi unicamente dimostrare la sussistenza di un errore.

Ed infatti, secondo la sentenza di rinvio, poiché il *luminol* evidenzia la presenza di tracce di sangue, conseguentemente Amanda Knox avrebbe camminato in casa con i piedi imbrattati della sostanza ematica!!

Tale *défaillance* motivazionale si coglie a pag. 70 della sentenza, ove la Cassazione ha erroneamente affermato: “*altrettanto deficitario appare il rigore logico adottato in un ulteriore passaggio della risposta motivazionale, in relazione alla accertata presenza di tracce esaltate dal luminol (in quanto non percettibili ad occhio nudo), che hanno dato il profilo della Knox ed il profilo misto della Knox e della Kercher, rinvenute nella stanza della Romanelli, nella stanza della stessa Knox e nel corridoio, tracce che non potevano essere attribuite ad impronte lasciate in altre occasioni, come implausibilmente ritenuto dalla Corte d'appello, poiché il luminol evidenzia le tracce di sangue e non era davvero ipotizzabile che la Knox avesse avuto i piedi imbrattati di sangue della vittima in precedenti occasioni*” (pag. 70 sent. Cass.).

Come può notarsi, la Corte di legittimità ha preso le mosse dall'indimostrato assunto secondo cui tali tracce avevano rivelato con certezza la presenza di sangue.

Il che è del tutto erroneo.

In primo luogo, è un dato di natura obiettiva che il *luminol* non evidenzia solo tracce di sangue come apoditticamente affermato dalla Cassazione.

Tanto è vero che sia la Corte d'Assise d'Appello, che la decisione di primo grado, avevano dato atto che le sostanze luminol-positive sono piuttosto numerose:

pertanto, la sentenza di annullamento ha fatto leva su un dato conoscitivo del tutto fallace.

La dott.ssa Gino – all’udienza del 6 luglio 2009, pag. 82 trascr. – aveva richiamato gli studi condotti da due scienziati australiani, in modo da dimostrare l’esistenza di altre sostanze capaci di generare interferenza.

Orbene, affermava la dott. Gino che *“di queste 250 più di una decina sono risultate luminol positivo e molte di queste sono risultate avere una luminescenza ad occhio nudo [che] non può essere distinta dalla luminescenza definita dal sangue. In particolar modo [...] ci sono dei vegetali che sono in grado di dare una luminescenza simile a quella del sangue come il rafano, la rapa, ancora le patate, i succhi di frutta più che altro per le sostanze che essi contengono magari non legati direttamente alla frutta che viene impegnata ma alle sostanze che vengono impegnate per la produzione; poi ci sono tutta una serie di altre sostanze che vanno dai detersivi per la casa o sostanze usate in ambito industriale come oli che possono dare questa interferenza [...]. Ancora ritornando ad oggetti che possiamo trovare a casa se così li possiamo definire nelle case comunemente alcune volte anche le stesse mattonelle in cotto, in ceramica, le tinteggiature delle pareti quindi le vernici e gli smalti possono dare questa interferenza”*.

Pertanto come spiegato sempre dalla dott.ssa Gino *“è vero il luminol è una sostanza che viene utilizzata per individuare tracce latenti, ossia tracce latenti che potrebbero essere di sangue, ma noi possiamo essere sicuri che di sangue si tratti solamente se effettuiamo dei test specifici”* (pag. 85 trascr. cit.).

Pertanto, in base alle indicazioni delle schede SAL del laboratorio della Polizia scientifica, su tali impronte la diagnosi generica di sangue diede esito negativo.

In particolare, la dott.ssa Sarah Gino, escussa in primo grado all’udienza del 26 settembre 2009, aveva smentito che potesse trattarsi di sangue: *“Analizzando queste schede S.A.L. apprendiamo in contrasto a quanto presente nella relazione tecnica della Polizia Scientifica depositata ed a quanto è stato sostenuto in aula che non solo è stata eseguita la reazione con il luminol ma su queste tracce è stata eseguita anche la diagnosi*

*generica di sangue mediante l'impiego di tetrametilbenzidina, la tetrametilbenzidina è il teste che normalmente impieghiamo in laboratorio per cercare di capire se una traccia possa essere o meno di sangue, è una metodica molto sensibile credo che il Professor Tagliabracci nel corso della sua scorsa audizione l'abbia sottolineato più volte anche se però non è specifica perché abbiamo visto esistono dei falsi positivi con questa... con la tetrametilbenzidina per cui qualcosa che risulta positivo poi in realtà non è sangue. Questo dato però è nuovo, lo sappiamo solo ora che abbiamo le schede S.A.L. che è stato eseguito un secondo test e questo test che esito ha dato? Ha dato **esito negativo**" (pagg. 73-74 trascr. ud. 26 settembre 2009).*

(Pag. 77 trascr. ud. 26 settembre 2009)

AVVOCATO DEL GROSSO - *Invece dalla verifica dei S.A.L. quindi soltanto dalla verifica di questi documenti noi siamo venuti a conoscenza dell'effettuazione del test specifico per il sangue.*

CONSULENTE GINO - *Allora è un test anche questo...*

AVVOCATO DEL GROSSO - *Cioè il test questo che ha il nome che non riesco...*

CONSULENTE GINO- *Alla tetrametilbenzidina è un test come il luminol anch'esso presuntivo perché non ci dice se realmente quello è sangue, la positività mi dice che potrebbe essere sangue, potrebbe essere sangue di cane, di cavallo o di uomo, per sapere se è esattamente sangue quindi contiene emoglobina posso fare o un'analisi ad esempio con l'immunocromatografia per sapere se è un'emoglobina umana piuttosto che invece effettuare altri tipi di analisi che mi possono indicare la presenza di emoglobina ma non mi dicono a chi appartiene, quindi questo test mi dice che potremmo essere in presenza di sangue.*

AVVOCATO DEL GROSSO - **Però è risultato negativo?**

CONSULENTE GINO - **Però è risultato negativo.**

La stessa dott.ssa Stefanoni – quando è stata escussa in udienza preliminare (verbali acquisiti su consenso delle parti) – aveva espresso alcuni dubbi, affermando che il luminol fosse “un test praticamente orientativo, è un test non specifico per sostanza

ematica [...]”, trattandosi di “*un reattivo chimico che reagisce con varie sostanze non soltanto con il sangue, reagisce anche con alcuni detergenti di uso comune*” (pag. 59 trascr. ud. 4 ottobre 2008).

Inoltre, sempre ad avviso della Stefanoni, “*una possibile determinazione poi in laboratorio sulla traccia campionata ed evidenziata al luminol per determinarne o meno la natura ematica, praticamente è molto rischiosa perché essendo la traccia di luminol per sua definizione una traccia assolutamente invisibile ad occhio nudo quindi esigua se fosse una traccia ematica sarebbe comunque una traccia ematica che io evidenzio con il luminol perché ad occhio non la vedo, quindi è una tal quantità talmente piccola che io pur potendo analizzare comunque la traccia con un test che mi indichi o meno la natura ematica io rischierei di avere falsi negativi, cioè è un test...*” (pag. 60 trascr. ud. 4 ottobre 2008).

3 – LA SENTENZA DI RINVIO È INCORSA IN NUMEROSI ERRORI IN RIFERIMENTO AGLI ACCERTAMENTI GENETICI SUL GANCETTO DI REGGISENO

Prima ancora di mettere in risalto tali errori, la difesa non può esimersi dal rilevare come la Pubblica Accusa e la stessa decisione di primo grado abbiano indicato, quale unico elemento atto a collocare Raffaele Sollecito sulla scena del delitto, una inaffidabile traccia di DNA – oltretutto di natura commista (in cui erano, cioè, presenti almeno altri due contributori di sesso maschile, rimasti ignoti) – che era stata ottenuta da un gancetto di reggiseno rinvenuto, **oltre un mese e mezzo dopo il delitto, all’interno di un ambiente altamente contaminato.**

Non solo, ma gli accertamenti svolti dalla Polizia Scientifica (cfr. Relazione della dott.ssa Stefanoni) avevano condotto a conclusioni inattendibili e prive di alcuna scientificità, attesi **i numerosi errori di raccolta e conservazione del reperto, nonché di interpretazione del tracciato elettroforetico** (cfr. pag. 123 e 141 della Perizia Genetica), puntualmente documentati dai consulenti di parte e dai periti d’ufficio (Conti e Vecchiotti). Oltretutto, gli accertamenti svolti dalla Scientifica non avevano rispettato le raccomandazioni della Società Internazionale di Genetica Forense per la corretta interpretazione delle misture.

Anzitutto, i periti hanno confermato che il profilo presente sul gancetto fosse di tipo misto e che, oltre al profilo della vittima (maggiore contributore), erano rilevabili minori contributori, quindi non meno di altri 3 soggetti.

Come ricordato dal Prof. Tagliabracci nella consulenza depositata in appello, profili così complessi - per l’elevato numero di contribuenti - neppure dovrebbero essere presi in esame (pag. 12 consulenza tecnica del 6 settembre 2011).

La stessa raccomandazione 14 dell’ENFSI (DNA - *Database management review and recommendations 2010*) stabilisce che “*profili misti con più di 2 persone non devono essere*

*inclusi nei database criminali del DNA, perché essi produrranno troppi match avventizi”, quindi accidentali. Questa direttiva è basata su considerazioni statistiche, per cui “maggiore è il numero degli alleli e maggiore è la frequenza degli alleli presenti, **più è alto il numero dei soggetti che potenzialmente sono inclusi nella traccia. Il caso estremo è un locus in cui siano presenti tutti gli alleli osservati nella popolazione mondiale (10 soli alleli per il sistema vWA): potremmo includere chiunque quale contribuente”** (pagg. 12 ss. C.T. Prof. Tagliabracci-Onofri).*

Premesso quanto sopra, si passerà ora ad analizzare il primo fraintendimento.

3.1 Interpretazione degli elettroferogrammi

In primo luogo, la sentenza di annullamento ha sorvolato sugli errori di interpretazione degli elettroferogrammi da parte della dott.ssa Stefanoni.

Così facendo, ha omesso di valutare quello che deve essere considerato il nucleo essenziale per attribuire il DNA ad un determinato soggetto, cioè l'interpretazione degli elettroferogrammi.

Al riguardo, il Consulente Tagliabracci ha rilevato che **“è una interpretazione che non tiene conto di regole elementari che sono state raccomandate dalla Società Internazionale di Genetica Forense per quanto riguarda come considerare le starter, come considerare gli alleli, il problema del drop-in, drop-out, e via dicendo, nulla di tutto questo è stato tenuto in considerazione, anzi vengono proposte delle interpretazioni dei loci, del profilo genetico che danno l'idea che sia, che il tutto sia un pochino stato piegato alle esigenze dell'accusa...”** (pag. 113 trascr. ud. 6 settembre 2011).

La stessa perizia genetica a firma dei proff. Conti e Vecchiotti ha certificato tali errori di interpretazione: *“Si può affermare che, relativamente ai marcatori D8S1179, D21S11, D19S433, D5S818, vi sia stata una erronea interpretazione dei picchi presenti nel tracciato elettroforetico in quanto sono stati considerati stutter picchi la cui altezza era oltre 50 RFU (D19S433: picco 14 ↑ 54) o superavano la soglia del 15% dell'allele maggiore (D8S1179: Picco 14 ↑ 52 (39.09% dell'allele 15); D21S11: Picco 29 ↑ 94*

(15.58% dell'allele 30) o non erano in posizione stutter (D5S818) e che, pertanto, dovevano essere considerati alleli. In merito alla valutazione delle stutter si ribadisce che la CT pur avendo affermato che ci sono «...comunque delle raccomandazioni per l'interpretazione corretta quindi sono delle linee guida...» (GUP 04.10.2008, pag.102), in pratica non ha applicato correttamente le raccomandazioni esplicitate nelle linee guida della ISFG» (pag. 123 perizia).

Dunque, **la lettura dell'elettroferogramma è ben più complessa ed articolata di quella riportata nella RTIGF** (Relazione Tecnica indagini di Genetica Forense). Infatti, anche qualora si volesse limitare arbitrariamente l'applicazione della Raccomandazione 6 a quei picchi in posizione stutter al di sopra della soglia di 50 RFU, si evidenzia comunque un profilo dovuto alla commistione di più individui contributori (cfr. pag. 125 perizia).

Ma c'è di più.

La stessa Prof.ssa Vecchiotti ha ritenuto l'elettroferogramma incompatibile con quello di Raffaele Sollecito (pagg. 149 ss. trascr. ud. 30 luglio 2011):

VECCHIOTTI C. - Comunque, okay, per esempio questo che è stato valutato una stutter ha una, il calcolo si fa così, cioè si divide l'altezza del picco minore per l'altezza del picco maggiore, accanto, e deve essere inferiore al 15 per cento. In questo caso per esempio è di 15,58 per cento quindi questa non è una stutter ma è un allele. Se io non sapessi nulla delle persone che lo compongono, non conoscessi il genotipo di nessuno e mi dicessero per favore mi ricostruisci il genotipo? Io gli dico il contributore maggiore è un 30 33.2, sono i due più alti perché un'altra caratteristica dei genotipi è che devono essere bilanciati, devono avere grosso modo la stessa altezza questo significa. E facendo il calcolo fra il 29 e 32.2 hanno anche queste un'altezza molto bilanciata perché l'altezza deve essere superiore a 0.6 e in questo caso è 0.83 quindi io potrei dire che il contributore maggiore è 30 32.2 e il contributore minore è 29 32.2; questa è una ricostruzione che ho fatto indipendentemente da tutto. Certamente il maggiore è Meredith, poi mi sono andata a controllare in realtà quale fosse il genotipo di

Sollecito ed era 32.2 33.2; se io prendo questo sistema Sollecito si esclude. Dopo di che noi possiamo però da questo, come poi si può fare con tutti gli altri, cosa che ho già fatto, si possono ricostruire i vari genotipi ovvero sia io posso pensare che vi possono essere anche contributori diversi, tipo 29 30, abbiamo già detto 29 32.2 e 29 33.2, si fanno tutte le varie ipotesi e tutti quanti i calcoli.

PUBBLICO MINISTERO – *Perfetto. Allora questo che...*

VECCHIOTTI C. - *E questo è uno.*

PUBBLICO MINISTERO - *...lei ha descritto adesso, questo elettroferogramma è incompatibile con il profilo, con la presenza del profilo di Sollecito?*

VECCHIOTTI C. - *Allora, se io devo giudicare così come è incompatibile.*

PUBBLICO MINISTERO – *E' compatibile.*

VECCHIOTTI C. - *E' incompatibile. Il 29 è un allele, tutto il ragionamento fatto finora...*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi ha detto qualcosa di diverso...*

VECCHIOTTI C. - *...io ho detto che se andiamo a guardare il bilanciamento dei quattro alleli, vedrà che sono bilanciati due a due, c'è un 30 33.2 e un 29 32.2, sono perfettamente bilanciati, il bilanciamento... senza conoscere...*

PUBBLICO MINISTERO – *Va be' guardi, i Giudici popolari credo che non capiscano niente di quello che sta dicendo...*

CONTI S. - *Va be' però ha chiesto, glielo diciamo.*

VECCHIOTTI C. - *Cercheremo di spiegarlo ai Giudici popolari, voglio dire che sì si vedono quattro picchi quindi questo significa come giustamente è stato già rilevato che vi sono almeno due... vi sono due contributori...*

PUBBLICO MINISTERO – *Io ne vedo più di picchi veramente.*

VECCHIOTTI C. - *...un contributore maggiore, cioè quello che ha lasciato maggior quantitativo di DNA e che sono quelli con picchi più altri.*

PUBBLICO MINISTERO – *E' Meredith, sì.*

VECCHIOTTI C. - *E poi c'è un altro contributore minore che ha lasciato i picchi più piccoli. È chiaro? Allora, cosa si fa, si va a vedere se, il contributore minore è molto poco, quale è l'associazione più probabile è questo che si fa, allora i due picchi maggiori mi sembra chiaro che si possano associare, comunque ho già fatto il calcolo superano il punto 0.90; dopo di che si deve*

vedere se i diversi picchi dei contributori per fare... si devono fare varie prove per sapere come e quanti possono essere perché ci possono essere varie combinazioni. In questo caso nell'ipotesi più semplice la combinazione è 29 32.2 perché sono due alleli, perché hanno la stessa altezza e perché rientrano nel range che viene considerato ottimale. Ovvero sia non 0.6 ma 0.83 quindi si avvicinano senz'altro. Dopo di che mi si può chiedere: ma questa traccia può essere fatta, può avere anche contributori diversi? Perché è questo poi che si vuole sapere. Allora io debbo...

PUBBLICO MINISTERO – *No, io veramente ho chiesto solo se era compatibile con Sollecito e...*

VECCHIOTTI C. - *Allora se io guardo la traccia così come è...*

PUBBLICO MINISTERO - *...e che cosa intende per compatibilità.*

VECCHIOTTI C. - *Allora se io guardo la traccia, questa, questo marcatore così come è poi, possiamo andare anche a tutti gli altri, così come è io dico questo lo esclude. Questo è.*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei che cosa intende per compatibilità e incompatibilità?*

VECCHIOTTI C. - *La compatibilità? O incompatibi... questa è incompatibile perché ha gli alleli che sono diversi da quello del sospettato, chiunque esso sia insomma, cioè un 29 32.2 deve corrispondere all'altra persona....*

Si veda, infine, quanto dichiarato dalla Prof.ssa Vecchiotti all'udienza del 5 settembre 2011, pagg. 68-69 trascrizioni:

AVV. BONGIORNO - *Perché diventa molto più difficile, come lei diceva prima, l'interpretazione della traccia commista rispetto alla interpretazione del profilo semplice? Perché è diversa e è più complessa?*

PERITO VECCHIOTTI - *E' più complessa perché qui si possono ipotizzare numerosi genotipi. Mentre nel profilo singolo, come si faceva prima riferimento al coltello, alla traccia ritrovata sulla traccia A, c'è un profilo singolo e quindi, possiamo avere uno o due alleli - leggasi picchi per semplicità - in questi casi se noi andiamo a guardare ve ne sono alcuni come il D2S1338 che ha ben sette picchi e ce ne sono alcuni che non sono stati segnalati e che, invece, a mio*

avrebbero potuto... Quindi, è assolutamente complessa. **Io posso ricostruire più genotipi.**

AVV. BONGIORNO - *Quando ci sono, a esempio, sette picchi, per fare capire i giurati, ciascun picco va interpretato a seconda dell'altezza e posizione?*

PERITO VECCHIOTTI - *Altezza, posizione, ovviamente si cerca di...*

AVV. BONGIORNO - *Si fa così?*

PERITO VECCHIOTTI - *Sì.*

AVV. BONGIORNO - *Allora, se il soggetto che interpreta i picchi ha il profilo genetico di Giulia Bongiorno e si pone la domanda, è presente Giulia Bongiorno in quel profilo? E' probabile che la individua in quel profilo di traccia commista?*

PERITO VECCHIOTTI - *Sì, certo, è probabile. Non ho il suo profilo, ma ne ho un altro che non... posso anche dirlo, il mio. Casualmente. Lo devo dire, sono ben nove loci che corrispondono a me. Io sono presente per nove loci in quelle, e degli altri si potrebbe ipotizzare un dropout e quindi... insomma, si è posto il problema di dove fossi in quella data. Però lo devo dire. Non so gli altri.*

3.2 – **Omessa valutazione della presenza di altri due contributori maschili nella traccia**

In ordine alle indagini genetiche, la Cassazione è partita dall'**indimostrato assunto secondo cui sulla traccia “Y” (gancetto di reggiseno) fosse certamente presente, oltre il profilo di Meredith Kercher, anche quello di Raffaele Sollecito¹.**

Si tratta dell'ennesimo errore, basato su una parziale lettura degli atti.

¹ La Cassazione ha affermato – in ordine al gancetto di reggiseno – che “Gli esperti hanno quindi formulato le loro conclusioni sulla base dei tracciati e della procedura seguita per addivenire agli stessi, giungendo peraltro alla convinzione che in quel tracciato era sicuramente presente oltre che il profilo della vittima, anche un profilo riconducibile al Sollecito, ma che non vi era alcuna garanzia che tale profilo risultasse corretto, dal momento che se si teneva conto di altri picchi, pure presenti nel tracciato, si poteva pervenire a conclusioni diverse” (pag. 12 sent. Cass.).

La decisione omette, anzitutto, di considerare che, **per quanto riguarda il cromosoma Y** – come è stato ricordato dal Prof. Tagliabracci – **vi sono diversi lavori e raccomandazioni che portano a ritenere che esso non possa essere utilizzato per una attribuzione di identità, ma soltanto per escludere** (pag. 124 trascr. ud. 6 settembre 2011).

Difatti, *“la comunità scientifica è unanime nel ritenere che il cromosoma Y abbia significato soltanto per escludere il profilo di un sospettato, e non anche per l’attribuzione. E’ pertanto da rigettare l’affermazione che «Anche tale risultato conferma la presenza di DNA appartenente a Sollecito Raffaele nella traccia esaminata» (pagina 203 della relazione Serv. Pol. Scientifica) poiché scientificamente non corretta. Al contrario, l’analisi dei microsatelliti degli autosomi ha mostrato incompatibilità tra il profilo genetico della traccia e quello di Raffaele Sollecito per cui, provenendo il DNA delle due analisi dalla stessa traccia sul gancetto del reggiseno, possiamo concludere che il profilo genetico non appartiene a Raffaele Sollecito”* (pag. 21 consuetudine prof. Tagliabracci).

Oltre a tale errore prospettico, la Corte di legittimità ha persino ommesso di rilevare un aspetto ancor più decisivo, ossia che i periti d’ufficio avevano rinvenuto almeno **diversi contributori maschili** sulla traccia, **a riprova della effettiva contaminazione a cui era stato sottoposto il reperto. E a questi presunti contributori non è mai stato dato un nome.**

I periti Conti e Vecchiotti avevano – invero – evidenziato che quello estraibile era *“un profilo genetico derivante da **mistura** di sostanze biologiche non meglio identificate (si ricorda che non è stata eseguita alcuna indagine mirata all’evidenziazione delle ipotizzate cellule di sfaldamento quindi l’affermazione è priva di fondamento scientifico) la cui componente maggiore è rappresentata da DNA della vittima e la componente minore è rappresentata da DNA proveniente da più individui (cfr. STRs autosomici) di sesso maschile (cfr. cromosoma Y), un aplotipo Y dei quali corrisponde all’aplotipo Y di Raffaele Sollecito”* (pag. 135 Perizia genetica).

I periti avevano aggiunto ulteriori considerazioni in merito alla attendibilità del reperto, con specifico riferimento anche ad eventuali contaminazioni sul Rep.165B (gancetto di

reggiseno): *“Il reperto è stato recuperato 46 giorni dopo il crimine, in un contesto altamente suggestivo di contaminazione ambientale. Il DNA ottenuto, pur sufficiente quantitativamente per permettere l’analisi, non soddisfa i requisiti minimi qualitativi per via dell’evidenza di contaminazione ambientale”* (pag. 136 perizia).

Inoltre, secondo gli esperti della Corte, *“diversi picchi (cfr tabella STRs autosomici e aplotipo cromosoma Y) che dovevano, sino a prova contraria, essere considerati alleli non sono stati presi in considerazione nelle analisi, tuttavia la loro presenza era indicativa del fatto che, oltre alla Kercher e al Sollecito, altri soggetti non identificati erano rappresentati nelle tracce genetiche rilevate sulla scena del crimine. A questo riguardo, era necessario procedere ad ulteriori amplificazioni del DNA estratto al fine di confermare la presenza dei diversi aplotipi presenti sulla scena del crimine, cosa che non risulta sia stata effettuata, pur essendo disponibile un adeguato quantitativo di estratto (cfr. SAL: 50 ul di estratto)”* (pag. 136 perizia genetica).

Nel corso dell’esame dibattimentale, i periti avevano poi evidenziato quanto segue: *“cosa abbiamo rilevato? Che oltre al picco principale che è stato individuato dalla dottoressa Stefanoni sono presenti picchi ulteriori con altezze che superano i 50 RFU i quali, pur non essendo in posizione stutter, non sono stati presi in considerazione nella consulenza tecnica e sono segnati con le frecce rosse. Questa è a nostro avviso la lettura che si sarebbe dovuta fare ovvero **mentre nella relazione tecnica è riportato un solo profilo, un solo aplotipo Y corrispondente a quello di Raffaele Sollecito, da una lettura diversa, andando ad analizzare quegli alleli che erano presenti, diciamo quei picchi che come vedete hanno altezza per esempio il 15 di 82, il 13, del secondo, del 389 primo, 118, del 23 76 e 108, c’è il 12 che è 212 è il 18,97 per cento dell’allele 13 quindi non è una stutter; sotto all’YS437, il 14 ha un’altezza di 144 ed è il 18,18 dell’allele 15 quindi non è una stutter, la S439, il 9 ha un’altezza di 201 quindi 32,47 per cento dell’allele 10, quindi anche questo non è una stutter. Quindi a nostro avviso si può dire che è esatto quanto ha detto la dottoressa Stefanoni che, diciamo che nell’elettroferogramma sono presenti più soggetti, più contributori ma sono presenti più contributori anche di sesso maschile cioè non è pari a uno ma sono più uno sicuramente. E questo è il fatto, diciamo che la presenza di più contributori che sono confermati dagli aplotipi Y vanno a confermare indirettamente anche la presenza degli***

*ulteriori alleli appartenenti ad altri soggetti nella mistura. Pertanto si tratta di un profilo genetico a mio avviso di misture di sostanze biologiche non meglio identificate [...] A questo riguardo, a nostro avviso, sarebbe stato necessario procedere ad ulteriori amplificazioni del DNA estratto al fine di confermare la presenza di diversi aplotipi presenti sulla scena del crimine, cosa che non risulta sia stata effettuata pur essendo disponibile un adeguato quantitativo di DNA estratto. Inoltre la documentazione circa la possibile contaminazione del reperto sia prima che dopo il recupero a nostro avviso è inadeguata, la semplice negatività anche del controllo di amplificazione per altro non allegata non è sufficiente a escludere contaminazioni ambientali del reperto precedenti all'estrazione ed amplificazione, infatti sarebbe stato necessario ottenere profili allelici presenti nel contesto dell'ambiente, abbiamo visto ci ha fatto vedere prima il professore come fosse l'ambiente, **il reperto fu recuperato sul pavimento, era prevedibilmente a contatto con polvere ambientale che in ambienti chiusi e frequentati da esseri umani è composto in larga misura da elementi, cellule, peli, capelli eccetera di origine umana**" (pagg. 84-86 trascr. ud. 25 luglio 2011).*

Ed ancora, si veda quanto puntualizzato, alle pagg. 88-89 trascr. dell'ud. citata, dai periti d'ufficio: *"Le considerazioni finali sono queste: che in merito alla natura del materiale prelevato dal predetto reperto non sussistono elementi scientificamente probanti la presenza di cellule di sfaldamento [...]"* Il che smentisce quanto sostenuto dalla Pubblica Accusa circa l'ipotesi di un contatto da sfregamento tra le mani del Sollecito ed il gancetto.

Non solo, ma *"nel DNA estratto dal reperto 165 sono presenti più contributori minori, a conferma di quanto già osservato negli elettroferogrammi degli STRs autosomici e che non sono stati evidenziati dalla C.T. Riteniamo quindi che la C.T. sia giunta alle conclusioni restrittive di due soli individui, la vittima e Raffaele Sollecito, a seguito di una non corretta interpretazione degli elettroferogrammi degli STRs autosomici per aver disatteso le raccomandazioni della Società Internazionale di Genetica Forense circa la corretta interpretazione delle misture"*.

Si vedano poi le trascr. ud. 5 settembre 2011:

(Pag. 60)

PERITO VECCHIOTTI - *No, io ho detto che nella ricostruzione di diversi genotipi che ho fatto, vi può essere Sollecito, in alcuni loci viene addirittura escluso, ma si possono ricreare numerosissimi genotipi. Allora, se noi abbiamo soltanto due soggetti che sono due contributori ex semplici ovviamente, che sono maggiori o minori contributori, in questo caso abbiamo - e posso farlo vedere dopo i diversi picchi - ce ne abbiamo un numero considerevole. **Nelle varie combinazioni, alcuni includono Sollecito, altri lo escludono, altri includono tantissimi altri genotipi e io non so se qui posso dirlo o meno, ma mi posso... però lei se mi permette una cosa, volevo precisare una cosa: ho fatto anche il confronto tra dei database che avevo, e ho riscontrato almeno un altro soggetto, ma erano soltanto pochissime persone.***

PRESIDENTE - *Non vogliamo sapere chi è, ma...*

PERITO VECCHIOTTI - *No, per carità. Pensi che sono disposta anche a dirglielo, tranquillamente. Per dire che quindi, nella ricostruzione, posso trovare Sollecito, posso trovare anche lei Presidente, posso trovare chiunque, perché sono tantissimi gli alleli. **Voglio dire, io Sollecito lo posso trovare, lo posso anche escludere, a seconda delle associazioni che io faccio, perché sono tantissime le possibilità, questo anche sull'Y.***”

(Pag. 63)

PERITO VECCHIOTTI - *Allora, vi è un profilo... parlo dell'Y. C'è un profilo uguale a quello di Raffaele Sollecito e altri profili... altri tipi dell'Y che anche in questo caso non sono stati evidenziati, e che dovevano essere evidenziati, sono un minimo di altri due soggetti maschili. Dopodiché, se vogliamo anche lì andare a riproporre e a ricostruire diversi aplotipi, le dico che soltanto limitatamente ai primi quattro loci si devono valutare tutti insieme, ma mi sono limitata così a quattro, sono venuti fuori nove profili. Se poi dei loci, anziché quattro, ne vado... scusate, diciamo, dei diversi punti ne vado a analizzare tutti e 17, probabilmente ne tireremo fuori novanta. **Ma questo non è stato detto nella relazione tecnica che vi erano gli altri due, sono stati proprio omessi.***

Sulla presenza dell'aplotipo Y di Raffaele Sollecito nell'ambito della popolazione, il perito ha osservato:

(pag. 77)

PERITO VECCHIOTTI – [...] *Però, recentissimamente, perché è un lavoro proprio che ho qui, è del 2011, appunto, perché era stato rilevato che vi era sempre... la maggior parte di questi aplotipi era zero, loro hanno rielaborato e è una rielaborazione del metodo Montecarlo, hanno rielaborato con quest'altro metodo e dicono che è questo quello che si deve applicare attualmente, ovverosia, fanno riferimento, con il metodo Butstrat, su quante persone, cinquemila e cento soggetti, che sono quelli europei, euroasiatici, e si dicono con il nuovo metodo, che deve essere applicato e qui è riportato, perché è tutto in automatico, quindi, non che ci ho messo nulla di mio, è 2,976 per dieci alla meno tre, ovverosia **un soggetto su 336 individui ha quell'aplotipo**. Tutto è un calcolo di probabilità... e è riportato... questo è fatto in automatico dato da loro direttamente.*

Si veda, poi, quanto precisato all'udienza del 6 settembre 2011 dal consulente della difesa Prof. Tagliabracci, notissimo esperto di genetica forense anche in altri casi di cronaca giudiziaria:

(pagg. 123 ss.)

“PROF. TAGLIABRACCI: [...] *Qui mi dispiace, ma si vede, ma a me se noi utilizziamo, adesso propongo alla vostra attenzione tre sistemi di **calcolo della probabilità** che vi sia il profilo genetico di Raffaele Sollecito in quella traccia mista del gancetto. Ebbene se noi andiamo a utilizzare questo **primo metodo** che è un metodo che è stato suggerito dalla Società internazionale di genetica forense, ed è un metodo che ha sviluppato Ghil calcola, permette di ricostruire i genotipi più probabili in base alla proporzione delle misture, quindi alla diversa quantità di DNA, di materiale biologico che è stato fornito da ciascun contributore e al bilanciamento fra alleli, fra eterozigoti. Ebbene se noi andiamo a considerare questo e queste ovviamente devono essere misure che devono, che poi si esprimono in misure, in numeri, ebbene se noi andiamo a fare un calcolo di questo tipo, vediamo che Raffaele Sollecito, partiamo sempre dal presupposto*

che si tratti di due contributori come suggerirebbe la relazione del servizio di Polizia Scientifica in quella tabella. Ebbene, se andiamo a fare un calcolo di questo tipo, vediamo che è escluso la presenza di Raffaele Sollecito per il locus D3, per il locus D2S1338 e per il VVA. Possiamo fare ancora un altro calcolo qui sono considerati due contributori soltanto, ma senza condizionamenti relativamente alle altezze dei picchi maggiore o minore contributore o minore contributore deve essere o l'uno o l'altro e via dicendo. Qui se facciamo questo calcolo vediamo che Raffaele Sollecito è escluso per questi cinque sistemi D21S11, CF1PO, D16, D5818 e fibra, tra l'altro questo è lo stesso calcolo che ha utilizzato la professoressa Vecchiotti.

Qui infine abbiamo il terzo e ultimo che è un calcolo basato sull'include rescue che è consigliata dalla Società internazionale di genetica forense, invece della Random Man Not Excluded, che è stata mostrata stamattina, in pratica valuta le probabilità dell'accusa rispetto alle probabilità della difesa relativamente a quel soggetto che si ritiene possa aver contribuito a formare quella traccia. Ebbene, se noi facciamo il calcolo, qui adesso non sto a... vediamo che la tesi della difesa che non si tratti di Raffaele Sollecito, che non vi sia il profilo genetico di Raffaele Sollecito è 29 mila volte più probabile della tesi dell'accusa. Tutto questo è esplicitato nella relazione che verrà consegnata al termine di questa deposizione.

Per quanto riguarda il cromosoma Y vi sono diversi lavori, diverse raccomandazioni che affermano che non può essere utilizzato per una attribuzione di identità ma soltanto per escludere, se andiamo a visitare il database tedesco di Rever che raccoglie i dati da tutte le popolazioni mondiali, come ha mostrato due giorni fa la professoressa Vecchiotti, troviamo che la frequenza calcolata dell'aplotipo di Raffaele Sollecito è quasi 2,97 ogni mille soggetti, ogni mille soggetti vi sono calcolati quasi tre soggetti, tre soggetti che condividono lo stesso aplotipo di Raffaele Sollecito. Questa è una stima ovviamente come il Presidente ben sa, perché ha dimostrato di conoscere questi dati, è una stima perché se andiamo a vedere in realtà i soggetti che sono stati campionati magari su cinquemila soggetti non troviamo neppure un aplotipo di

*Raffaele Sollecito, però il fatto di non trovarlo dipende dalla eseguità dei campioni. Quindi se il campione è esiguo, non è che possiamo dire allora che non esiste, questa è una revisione che è stata fatta da parte di colui che ha creato questo database, utilizzando un altro metodo di calcolo della frequenza chiamata frequency (parola non chiara, pare dica: sorlei) si riesce a stimare tre soggetti ogni mille che condividono l'aplotipo di Raffaele Sollecito. Tre soggetti ogni mille. Se andiamo a fare il calcolo della popolazione maschile di Perugia, dati Istat del 2007, 77 mila 913 residente, vi auguro che siano in crescita, gli studenti circa 34 mila, totale 94 mila, forse un po' di più, circa 280 soggetti a Perugia condividono l'aplotipo di Raffaele. Vi sono altri 280 soggetti che condividono l'aplotipo di Raffaele. 280 soggetti sicuri, non lo sappiamo! Non lo sappiamo, perché l'aplotipo Y, tra l'altro ha anche la caratteristica di non avere una distribuzione bilanciata, ci possono essere dei cluster di soggetti che hanno lo stesso aplotipo di Raffaele molto numerosi in una determinata regione, in una determinata città, oppure possono anche non esserci. E' per questo che non viene utilizzato per calcolare la frequenza del profilo genetico, perché è un aplotipo che non si riesce a controllare quanta frequenza. **Mi chiedo come abbia fatto il professor Novelli stamattina a calcolare la frequenza di questo aplotipo quando ha detto che mettendo insieme questo, più il calcolo fatto sugli autosomici si riesce a avere più di un milione, un miliardo non so! Non è possibile! Non è possibile!***

Si richiamano, infine, le considerazioni svolte a pag. 21 della Relazione di consulenza genetica forense a firma del Prof. Tagliabracci e del dott. Onofri (settembre 2011), tali da confermare le indagini genetiche dei periti: *“Se consideriamo che la popolazione maschile residente a Perugia nel 2007 (77913, fonte: Demo ISTAT 2007; 34008 studenti di cui circa la metà maschi, fonte MIUR Studenti 2007/2008) era di circa 94.000 individui, è facile stimare che al momento del rinvenimento del gancetto a Perugia vi erano circa 280 soggetti con lo stesso aplotipo di Raffaele.*

Inoltre, considerata la trasmissione patrilineare del cromosoma Y, la frequenza di questo aplotipo è senz'altro numerosa in quelle zone dell'Italia in cui è diffuso il cognome Sollecito, od in altre zone ove secoli or sono possono avere abitato od essere

*transitati i Sollecito. Ricordiamo a questo proposito l'elevata frequenza di aplotipi spagnoli del cromosoma Y nei Paesi Bassi a seguito dell'occupazione di quelle terre da parte di militari spagnoli durante la Guerra dei Trent'anni"*².

La Cassazione ha, insomma, completamente ignorato tutti questi profili, decisivi ai fini della dimostrazione dell'assunto difensivo.

Peraltro, si ribadisce che gli altri due contributori maschili sono rimasti fino ad oggi ignoti, ma non per questo non esistono, non essendo stato mai eseguito un accertamento genetico volto a stabilirne l'attribuibilità.

Pertanto, del tutto correttamente la Corte d'Assise d'Appello di Perugia aveva considerato che *“la individuazione di un profilo genetico è ben diversa e più complessa rispetto a quella della ricostruzione di una fotografia. Non si tratta di evidenziare i chiaroscuri di una fotografia sbiadita o di ricomporre i pezzi di una fotografia strappata, al fine di riconoscere un individuo avente una ben distinta conformazione, apprezzabile anche con il comune senso della vista. Si tratta invece di trasformare, attraverso procedimenti e tecnologie complessi, i componenti del DNA in un tracciato, caratterizzato da picchi di diverse altezze (alleli) e collocati in posizioni differenti, e quindi di «accoppiare» picchi aventi una determinata altezza e collocazione, ottenendo, così, un profilo confrontabile con un profilo, ottenuto con lo stesso sistema, ma da un DNA sicuramente proprio di un determinato soggetto.*

Trattandosi, dunque, di un tracciato prodotto da un procedimento ed una tecnologia complessi, sensibile a molti fattori, si comprende bene come, allorchè si è in presenza di una mistura (di un campione derivante dall'apporto di più contributori), il problema di disegnare un determinato profilo, di individuare, cioè, nel tracciato i picchi da accoppiare l'uno all'altro, distinguendoli da quelli non rilevanti e da altre coppie,

² Come già ricordato, la consulenza conclude nei seguenti termini: **“Per questi motivi, la comunità scientifica è unanime nel ritenere che il cromosoma Y abbia significato soltanto per escludere il profilo di un sospettato, e non anche per l'attribuzione. E' pertanto da rigettare l'affermazione che “Anche tale risultato conferma la presenza di DNA Appartenente a Sollecito Raffaele nella traccia esaminata” (pagina 203 della relazione SPS) poiché scientificamente non corretta.**

Al contrario, l'analisi dei microsatelliti degli autosomi ha mostrato incompatibilità tra il profilo genetico della traccia e quello di Raffaele Sollecito per cui, provenendo il DNA delle due analisi dalla stessa traccia sul gancetto del reggiseno, possiamo concludere che il profilo genetico non appartiene a Raffaele Sollecito

risulti particolarmente complesso, non potendosi molto spesso escludere la possibilità di accoppiamenti diversi e tuttavia ugualmente plausibili.

Ecco perché la prof. Vecchiotti ha potuto affermare che nel tracciato, ottenuto dalla Polizia Scientifica, in fondo era possibile riconoscere il profilo di chiunque, anche il proprio. Quindi è ben vero che in quel tracciato è presente, oltre al profilo della vittima...anche un profilo riconducibile a Sollecito, ma non vi è garanzia che tale profilo risulti corretto, dal momento che, in realtà, se si tiene conto di altri picchi, pure presenti nel tracciato e non considerati dalla Pol. Scientifica, si può pervenire a conclusioni diverse” (pag. 88 sent. App.).

Fin qui, dunque, il primo errore della Cassazione, che appare legato ad una analisi soltanto parziale degli atti processuali.

Ma ce n'è un secondo altrettanto evidente.

3.3 – La Corte d'Assise d'Appello di Perugia, contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassazione, aveva dato atto delle ragioni per le quali non riteneva attendibile l'opinione del prof. Novelli su incidenza statistica dell'aplotipo Y e sulla contaminazione

La sentenza di annullamento ha erroneamente dato per presupposto un “supino” recepimento delle indicazioni dei periti, in ordine alla inadeguatezza delle indagini condotte dalla Polizia Scientifica, omettendo di considerare **che la decisione d'appello aveva, invece, soppesato le difformi opinioni dei consulenti di parte avversa**, in particolare quelle del prof. Novelli, sia in ordine alla tematica della contaminazione, sia del calcolo statistico, spiegando le ragioni in base alle quali aveva ritenuto di non condividere siffatte obiezioni.

Tuttavia, ad avviso della Suprema Corte, la decisione annullata avrebbe aderito irrazionalmente agli apprezzamenti dei proff. Conti e Vecchiotti senza considerare le opinioni degli esperti di parte (in particolare del Prof. Novelli sul valore dei protocolli e sul calcolo statistico), che aveva dissentito sulle conclusioni peritali, in ordine alla traccia “Y” relativa al gancetto di reggiseno.

Si legga il seguente passo: *“Il prof. Novelli aveva convenuto sul fatto che esistono protocolli e raccomandazioni, ma aveva aggiunto che prima di tutto doveva concorrere l’abilità dell’operatore ed il suo buon senso (ud. 6.9.2011, pag. 59 trascr.), pena la messa in discussione di tutte le analisi del DNA fatte dal 1986 in avanti. Non solo, ma aveva aggiunto che presi gli alleli del Sollecito emersi in sede di analisi della traccia 165 B e fatta un’indagine statistica, emergeva una probabilità a tre miliardi, il che valeva a dire che c’era una persona su tre miliardi compatibile con quel profilo. Anche la prof. Torricelli, che aveva partecipato come revisore delle linee guida a cui si appellavano i periti, aveva puntualizzato come a detti protocolli necessariamente è consentito derogare, proprio in ragione della particolarità dei singoli casi [...]. Tali osservazioni di altrettanta consistenza culturale rispetto alla perizia, non venivano neppure citate in sentenza e meno che meno venivano fronteggiate nella loro indiscutibile portata dimostrativa, conclamando tale modus operandi una inaccettabile incompletezza della valutazione, con ricadute sulla corretta applicazione delle regole di interpretazione dei risultati probatori”* (pagg. 66-67 sent. Cass.).

Ma, ancora una volta, la sentenza di annullamento è incorsa in un banale errore che avrebbe potuto evitare agevolmente.

Ed invero, la decisione della Corte d’Assise d’Appello aveva più volte e coscienziosamente richiamato le opinioni del Prof. Novelli, in diversi punti della motivazione, così dimostrando di averle disattese in base ad un ragionato convincimento.

Si prendano in esame i seguenti passaggi (pag. 89 sentenza d’appello):

Né sembra che il calcolo biostatistico, effettuato dal prof. Novelli per confermare l’attribuzione del profilo a Raffaele Sollecito, possa superare tale difficoltà, dal momento che il calcolo biostatistico, mentre è comprensibilmente valido per escludere che un altro soggetto, avente un profilo molto vicino a quello di Raffaele Sollecito, si sia trovato a rilasciare il proprio DNA nella casa di Via della Pergola (errore dovuto ad una compatibilità casuale di cui parla il prof. Novelli a pag. 13 delle proprie osservazioni), non appare utile ad escludere la configurazione del profilo di Raffaele Sollecito in base ad accoppiamenti di picchi diversi da quelli proposti.

(Pag. 92 sentenza d'appello)

E di nuovo lo studio statistico, questa volta "visionato" da esperti di calcolo delle probabilità – come scrive il prof. Novelli nelle proprie osservazioni alla perizia (pag. 27) - non vale ad escludere la rilevante probabilità della contaminazione, trattandosi di uno studio che si riferisce soltanto alla cross-contaminazione tra reperti analizzati all'interno del laboratorio e che, dunque, non sembra abbia tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto ed in particolare delle singolari modalità e tempi dell'acquisizione del reperto.

(Pagg. 92-93 sentenza d'appello)

Vale la pena evidenziare che il prof. Novelli, interrogato in udienza dallo stesso P.M. circa la probabilità di contaminazioni in fase di refertazione, non ha, in realtà, dato risposte esaurienti, essendosi per lo più soffermato a trattare l'esclusione della contaminazione in laboratorio, tanto che il Presidente gli ha, nel frangente, fatto rilevare che la risposta non era pertinente perché la domanda concerneva la fase precedente, quella della refertazione. E soltanto alla fine il prof.

Novelli ha comunque affermato, per escludere la probabilità, non già la possibilità, di contaminazione nella fase di repertazione, che in tale caso sarebbe stata rilevata la presenza anche di altri soggetti (ma in realtà il DNA di altri soggetti non identificati era comunque presente sul gancetto) o del medesimo Sollecito anche su altri oggetti (ma il DNA di Sollecito era certamente presente nel resto della casa, tanto da essere stato rilevato, per esempio, su un mozzicone di sigaretta, né potendosi escludere su altri oggetti non repertati).

Dai brani sopra riportati emerge, dunque, l'esatto opposto di quanto affermato nella sentenza di annullamento.

4 – LA SENTENZA DI LEGITTIMITÀ, SU UN PUNTO DECISIVO DEL PROCESSO, HA COMPLETAMENTE DISATTESO UNA SERIE DI EVIDENZE PROBATORIE.

HA, INFATTI, CRITICATO L’IPOTESI DELLA CONTAMINAZIONE, SOSTENENDO CHE NON VI FURONO ALTRI ACCESSI SULLA SCENA DEL CRIMINE, NEL TEMPO INTERCORSO TRA IL PRIMO ED IL SECONDO SOPRALLUOGO.

MA TALE APODITTICA AFFERMAZIONE È RADICALMENTE SMENTITA DAGLI ATTI PROCESSUALI, CHE HANNO DIMOSTRATO IL COMPIMENTO DI PERQUISIZIONI E SEQUESTRI.

La decisione di annullamento è partita dal fallace assunto secondo cui i Giudici d’Appello avrebbero avallato l’ipotesi di una contaminazione ambientale, senza avere elementi sufficienti per sostenere una simile ipotesi: *“Né poteva essere affermato, come fu, che nel tempo intercorso tra il primo sopralluogo ed il secondo, compiuto a distanza di più di quaranta giorni, presso la casa locus commissi delicti «vi avessero tutti scorrazzato», visto che alla casa furono apposti i sigilli ed in detto intervallo nessuno ebbe l’opportunità di accedervi, come risulta dai dati processuali”* (pag. 68 sent. Cass.).

Sorprende non poco la nettezza di questa affermazione.

Ed invero, essa trova secca smentita nelle emergenze processuali, le quali dimostrano come nel periodo intercorrente tra il 5 novembre e il 18 dicembre 2007 furono eseguiti altri accessi nella casa, anche per eseguire delle perquisizioni: i sigilli, secondo quanto riferito dagli operanti, venivano infatti (all’occorrenza) rimossi e poi ricollocati.

Si rinvia in proposito ai verbali di perquisizione domiciliare e sequestro del 6 e 7 novembre 2007. Il punto è assolutamente pacifico, come risulterà non solo dai documenti ivi richiamati, ma anche dalle testimonianze degli operanti che hanno eseguito gli accessi. Peraltro – dovendo compiere delle normali perquisizioni – costoro

non hanno indossato gli strumenti protettivi tipicamente utilizzati dalla Scientifica, né ovviamente hanno seguito metodiche idonee a scongiurare fenomeni di contaminazione.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
di Perugia 



DEPOSITATO IN SEGRETERIA
IL - 6 NOV 2007 ore 15,55

IL SEGRETARIO


QUESTURA DI PERUGIA
SQUADRA MOBILE

112

OGGETTO: Verbale di perquisizione domiciliare e contestuale sequestro a carico di:

**KNOX Amanda Marie nata a Seattle (USA) il 09.07.1987,
domiciliata a Perugia in via della Pergola nr.7**

L'anno 2007 addì 06 del mese di Novembre, alle ore 12,30 negli Uffici della Squadra Mobile di Perugia.


I sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. V. Q.A. Domenico PROFAZIO, Sost. Comm. Monica NAPOLEONI, Isp/re Capo Mauro BIGINI, Sov/te Stefano GUBBIOTTI, Ass/te Mauro BARBADORI e Ass/te Lorena ZUGARINI, appartenenti all'ufficio in epigrafe indicato, danno atto di aver proceduto, in data odierna alle ore 09,40 circa, alla perquisizione dell'appartamento posto al primo piano dello stabile sito in questa via Pergola nr.7.


L'atto di P.G., eseguito dopo i dovuti accertamenti della Polizia Scientifica, si è reso necessario nell'ambito delle indagini relative all'omicidio della cittadina inglese KERCHER Meredith Susanna Cara. La perquisizione estesa a tutte le stanze dell'appartamento dava esito positivo poiché all'interno della camera occupata dalla nominata in oggetto veniva rinvenuto il seguente materiale ritenuto utile alla prosecuzione delle indagini:

1. Una diario di colore verde comprensivo di alcune pagine scritte in lingua inglese;
2. Una macchina fotografica digitale marca "EXILIM" di colore grigio;
3. Un computer portatile marca "TOSHIBA" avente numero seriale 75418110K;
4. Un quaderno di colore giallo contenente alcune pagine scritte in lingua inglese;
5. Chiavi dell'appartamento sottostante (*piano terra*) rinvenute all'ingresso e di fatto in disponibilità dei condomini dell'appartamento perquisito;
6. Un quaderno grande di colore verde riportante sulla copertina la scritta "bluekover.com" contenente alcune pagine scritte in lingua inglese ed italiana

Il materiale sopra elencato viene sottoposto a sequestro e momentaneamente trattenuto presso questi uffici per i dovuti accertamenti ed analisi, successivamente verrà trasmesso all'ufficio corpi di reato della locale Procura a disposizione di codesta A.G.

Si da atto altresì che al termine della perquisizione, avvenuta alle ore 10,40 successive, ed eseguita nelle forme di legge, veniva posto in sequestro anche







~~118~~

l'intero stabile (*piano terra e primo piano*) comprensivo delle pertinenze di via della Pergola nr.7, con apposizione dei sigilli all'ingresso.
Di quanto sopra è stato redatto il presente il verbale che previa lettura e conferma ne viene consegnata copia all'interessato.-----
Letto confermato e sottoscritto.-----

113

Amanda Knox

SI DA ATTO CHE IL PRESENTE
VERBALE VIENE RILETTO
ALL'INTERESSATA IN LINGUA INGLESE.

A circular stamp containing a signature, with another signature written below it.A circular stamp containing a signature, with another signature written below it.



Questura di Perugia
Squadra Mobile

OGGETTO: verbale di rimozione di sigilli e contestuale sequestro.

Il 7 novembre 2007, alle ore 14.30, negli uffici della Squadra Mobile della Questura di Perugia. Noi sottoscritti ufficiali di PG VQA Giobbi Edgardo, VQA Profazio Domenico Giacinto, Sovr.te C. Gentili Evandro, V.Sov. Moscatelli Daniele, appartenenti al Servizio Centrale Operativo ed alla Squadra Mobile danno atto di aver proceduto alle ore 13.50, giusta delega orale del PM Giuliano Mignini, alla rimozione dei sigilli dell'appartamento sito a Perugia in Via della Pergola nr.7 e di aver proceduto al sequestro di quanto segue:

- Un computer di colore bianca Ibook G4 prelevato sulla scrivania ubicata all'interno della stanza ove è stato rinvenuto il cadavere di Meredith Kercher;
- Una maglietta da donna grigia a maniche lunghe marca Basics; una maglietta color senape a maniche lunghe marca atmosphere; una felpa di colore grigio con cappuccio marca topshop; un maglione da donna a collo alto di colore marrone marca MNG basics; una polo da donna con collo a V di colore marrone di marca Zara; Una polo da donna di colore grigio con collo a V di marca Zara; un paio di pantaloni grigio marca "river island"; un'asciugamano di colore lilla; una calzamaglia di colore nera; una canottiera blu marca Divided; una maglietta da donna di colore nero marca H&M; una maglietta a maniche corte di colore grigio con la scritta "Beatles"; una maglietta blu maniche corte con lo stemma dell'università per stranieri di Perugia; un top di colore marrone marca "Pop Art London"; una culottes di pizzo di colore nero; un asciugamano di colore lilla; un topo di colore nero marca Pilot; un reggiseno rosso marca Ceriso; un paio di pantaloncini rossi e bianchi marca Moto; un paio di culotte color verde acqua marca Knicherbox; un paio di slip da donna a strisce nere e verdi marca "Underwear"; un perizoma nero marca underwear; un paio di slip da donna marca "Underwear"; un paio di calzini color lilla; due paia di calzini grigi; un paio di calzini rossi con cuoricini bianchi; un paio di slip da donna a strisce su sfondo bianco marca underwear; due paia di calzini di colore nero; un paio di calzini di colore azzurro; un calzino nero con segni bianchi nella parte alta; un calzino nero con la scritta nera sport; un calzino viola con disegni floreali; tutti gli indumenti di seguito indicati sono stati rinvenuti umidi all'interno della lavatrice posizionata nel bagno adiacente alla cucina;

Al termine delle operazioni, sulla base del SIT allegato, reso da ROMANELLI Filomena, i panni sono stati suddivisi in questo modo:

Sacco nr. 1 panni riconosciuti come appartenenti a Meredith KERCHER;

Sacco nr. 2 panni non attribuibili né a Meredith, né ad Amanda;

Sacco nr. 3 asciugamani di colore lilla, appartenenti o a Meredith o ad Amanda.

Il teste ha, inoltre, confermato che tutti i panni non appartengono alla stessa o a Laura MEZZETTI. Fatto letto confermato e sottoscritto.

Bov. C. *[Signature]*

[Signature]

In tale contesto operativo, gli agenti hanno proceduto a rovistare tra gli oggetti presenti nella casa, provvedendo anche ad alcuni spostamenti di cose presenti sulla scena del crimine.

Il che è ampiamente dimostrato da una incontrovertibile documentazione fotografica.

Si rinvia ai seguenti confronti relativi alla stanza di Meredith Kercher.

1° Confronto fotografico



2° Confronto fotografico

2 novembre 2007

**CAMERA MEREDITH –
Scrivania**

18 dicembre 2007

Fotogramma video



DSC 0178.



3° Confronto fotografico



Pertanto, è assolutamente certo che il sopralluogo della Scientifica del 18 dicembre, allorquando fu rinvenuto il gancetto di reggiseno, **non avvenne su una scena del crimine preservata** – il più possibile – **dai rischi di contaminazione** (così come aveva ipotizzato la Suprema Corte).

E così non poteva essere, del resto, dopo una **penetrante attività di perquisizione**, a cui avevano preso parte una pluralità di operanti, con inevitabile sconvolgimento dell'iniziale stato dei luoghi.

Si confronti la deposizione del teste Profazio (dirigente della Mobile di Perugia):

DEPOSIZIONE DEL TESTE – PROFAZIO DOMENICO GIACINTO

(Pagg. 15 ss. trascr. ud. 27 febbraio 2009)

TESTE PROFAZIO - *sempre con il solito abbigliame... nel mentre la casa comunque non era mai stata abbandonata, nel senso che fu disposto, su richiesta nostra da parte del questore, una sosta, un piantonamento della casa ovviamente. E rimarrà per diverso tempo, poi non ricordo fino a quando, ma per diversi diversi giorni. Con i calzari e i guanti entrammo, io Monica Napoleoni e Bigini andammo nella stanza di Meredith, mentre la Zugarini e Gubbiotti andavano nella stanza di Amanda e Barbadori diede un'occhiata nella stanza della Romanelli, ossia la prima entrando, quella dove c'era il vetro rotto per capirci.*

PRESIDENTE - *Questo, scusi, siamo il 6 mattina? Il 6.11?*

TESTE PROFAZIO - *Sì, sì, il 6 mattina, diciamo la mattina e in cui il PM fa il fermo. Facciamo... diamo un'occhiata dentro la stanza, all'ingresso abbiamo notato che vi era il materasso, che poi sostanzialmente era il materasso del letto di Meredith perché lì non c'era. Abbiamo iniziato a guardare c'erano degli scritti, se ci poteva essere qualcosa che, insomma, all'occhio ci potesse essere utile. Tipo cercavamo carte di credito, cercavamo portafogli, chiavi di casa, queste cose qua. Di questo non trovammo nulla. Furono verificati anche gli abiti negli armadi, fu verificato qualche busta che c'era, i cassetti, ma non c'era sostanzialmente nulla di utile.....*

È un dato obiettivo, quindi, che tra il primo (terminato il 5 novembre) ed il secondo sopralluogo della Scientifica (del 18 dicembre 2007) furono eseguiti diversi accessi.

Si aggiunga che, **persino durante i sopralluoghi della Scientifica – il giorno 4 novembre**, come riferito dal teste Marco Chiacchiera (il quale ha altresì precisato che non sempre veniva stilato un verbale degli ingressi) – **entrarono nella casa altre persone.**

DEPOSIZIONE DEL TESTE – CHIACCHIERA MARCO

(pag. 177 trascr. ud. 27 febbraio 2009)

AVVOCATO - *no, fermiamoci un attimo al 4 novembre. Con chi è entrato lei il 4 novembre?*

TESTE - *eh, c'erano alcune persone, mi ricordo c'era il sostituto Napoleoni, se non vado errato c'era anche Amanda, se non vado errato, c'era... insomma c'erano alcune... c'era la Romanelli, non mi ricordo sinceramente.*

AVVOCATO – *ma quanti eravate il 4?*

TESTE - *alcune persone, non lo so, veramente.*

AVVOCATO - *quanto tempo siete stati?*

TESTE - *siamo stati il tempo necessario per poter fare quel tipo di accertamento di...*

AVVOCATO – *quant'è il tempo necessario per fare quell'accertamento?*

TESTE - *non saprei dire con certezza quanto è stato il tempo. Anche perché la nostra preoccupazione, in quel momento, era quella di sottrarre le persone che erano entrate all'interno della casa dall'aggressione dei media. Perché lì c'erano le telecamere di fuori, un po'...*

AVVOCATO – *il 6?*

TESTE – *il 4.*

AVVOCATO – *e cosa è che dovevate fare? Sottrarre dai media chi?*

TESTE – *sì, c'erano telecamere lì fuori, per cui in qualche modo ci siamo premurati anche di far questo, abbiamo fatto stare lì le persone che erano interessate. Se non vado errato c'era Amanda, c'era la Romanelli, c'era il dottor Mignini, c'era il sostituto Napoleoni, mi sembra ci fosse anche il dottor Prefazio, imma... c'era sicuramente il dottor Prefazio. Ma la cosa di cui mi preoccupai...*

[...]

AVVOCATO – *quando si entra, si fanno dei sopralluoghi, si redige normalmente un verbale?*

TESTE – *qualche volta sì, qualche volta no.*

AVVOCATO – *in quale ipotesi non si redige?*

TESTE - *non si redige il verbale nel momento in cui c'è un sopralluogo che dura da giorni e che continua.*

AVVOCATO – *che?*

TESTE – *c'è un sopralluogo che dura e che continua.* *E poi c'era la presenza del dottor Mignini in quella sede. Non so se la polizia Giudiziaria possa verbalizzare quanto anche l'autorità giudiziaria fa, insomma questa è una disquisizione forense che non so fino a che punto in questa sede...*

Il teste Profazio ha confermato il compimento dei sopralluoghi, anche non documentati.

DEPOSIZIONE DEL TESTE – PROFAZIO DOMENICO GIACINTO

(Pagg. 38 ss. trascr. ud. 27 febbraio 2009)

AVVOCATO - ... *senonché, io non trovo affatto segnalazioni di un accesso che è avvenuto, e che ci è stato riferito qui, fatto dalla Mezzetti e dalla Romanelli il giorno 6. Non c'è né verbale né segnalazione... il giorno 4, né verbale né segnalazione di questi soggetti. È in grado di spiegarmi la ragione?*

TESTE - *il 4 quando, scusi?*

AVVOCATO - *il 4 novembre.*

TESTE - *ma l'episodio che ho citato io?*

AVVOCATO - *è lo stesso episodio che cita lei e che citano tutti.*

TESTE - *c'era il PM.*

AVVOCATO - *non ho capito, la presenza del PM consente di non fare verbali? No, ovviamente.*

TESTE - *e che faccio? Verbalizzo il Pubblico Ministero?*

AVVOCATO - *no, si verbalizza... siccome fino adesso abbiamo detto...*

PRESIDENTE - *sì, prego.*

AVVOCATO - *le sto segnalando: a me interessa, come difensore, sapere...*

TESTE - *ma sicuramente, guardi, non fu fatto.*

PRESIDENTE - *aspettiamo la domanda.*

AVVOCATO - *come difensore mi interessa questo. Abbiamo detto che non fu messo sigillo né sequestro, perché avevamo la garanzia Polizia Scientifica e*

*controllo di questa macchina. Lei mi dice la macchina segnalava tutto. Io le dico che abbiamo acquisito agli atti che ci sono degli accessi che... rispetto ai quali non ci sono verbali. Ma non c'è nemmeno la segnalazione di questa macchina, perché non c'abbiamo carte che attestano questo. **Le chiedo la ragione per la quale in realtà esistono degli accessi non documentati.***

TESTE - *le ho detto, perché c'era il Pubblico Ministero, cioè il Pubblico Ministero non mi ha detto: facciamo un verbale di questa cosa, il dominus è il Pubblico Ministero.*

AVVOCATO - *oltre a questo accesso non documentato del 4. Mi sa dire quanti altri accessi di cui io non ho notizia, ci sono stati?*

TESTE - *bè, di quello del 4, ne ha notizia, perché gliel'avevo detto io.*

PRESIDENTE - *ecco, quali altri accessi? Lei nell'esposizione ne ha già parlato.*

TESTE - *più o meno orientativamente quelli che ho detto io, uno per uno, sinceramente non li ricordo, sono tutti quelli.*

AVVOCATO - *guardi, le dico subito, proprio il nostro scopo di questa difesa è capire quante volte si è entrato in quell'appartamento fino al 18 dicembre.*

TESTE - *fino al 18 dicembre. Allora, io sono sicuramente entrato il 6 e il 7, non mi risulta che altre persone siano entrati.*

DEPOSIZIONE DEL TESTE – PROFAZIO DOMENICO GIACINTO

(Pagg. 43 ss. trascr. ud. 27 febbraio 2009)

AVVOCATO - *Le risulta che in effetti, così come lei sta dicendo, dopo che la Polizia Scientifica fa questi accessi ci sono delle perquisizioni, da parte della Polizia normale?*

TESTE - *sì.*

AVVOCATO - *In che data sono queste perquisizioni?*

TESTE - *è stato fatto il... la mattina che sono entrato io, quindi il...*

AVVOCATO - *il 6.*

TESTE - *il 6 sono entrato io.*

AVVOCATO - *il 6 e il 7. Queste perquisizioni son perquisizioni... allora, la Polizia Scientifica se deve prendere un oggetto, lei sa con che modalità lo prende, lo fotografa, lo mette in dei sacchetti, eccetera. Giusto?*

TESTE - *sì.*

AVVOCATO - *invece le vostre perquisizioni di Polizia normale, con che modalità avvengono? Se lei deve prendere un oggetto, spostare qualcosa, come avviene tutto questo?*

TESTE - *allora mi metto anch' io i guanti e i calzari.*

AVVOCATO - *perfetto.*

TESTE - *entro, verifico e cerco quello che può interessare me, se devo spostare una cosa la sposto, non si discute.*

AVVOCATO - *esatto. No, è perché non tutti sanno questa differenza.*

TESTE - *sì.*

AVVOCATO - *quindi mentre la Polizia Scientifica ovviamente fotografa anche prima di spostare un oggetto, voi non avete questo obbligo, è giusto?*

TESTE - *sì, non lo facciamo.*

AVVOCATO - *ed è corretto anche che le modalità delle perquisizioni implicano, oltre che spostamento di oggetto, anche la possibilità di guardare tra i vestiti, aprire dei cassetti?*

TESTE - *sì, lo abbiamo fatto, nel senso che abbiamo...*

AVVOCATO - *ecco, questo mi interessa, magari non tutti sanno la differenza.*

TESTE - *no, ci mancherebbe. Allora, noi quando siamo entrati, ripeto, andai io perché non ero entrato nella casa e avevo la necessità di rendermi conto della cosa. Quindi entrammo, abbiamo detto, io, Bigini e la Napoleoni all'interno della stanza dove si è verificato, dove c'era il corpo di Meredith e abbia iniziato a guardare. Quindi abbiamo iniziato... sopra c'è un ripiano con dei libri, degli oggetti, abbiamo iniziato a guardare là in mezzo. Cioè, non si cerca per forza chissà che cosa, si guarda anche per capire, per trovare, per avere qualche spunto. Sicuramente il portafogli, le cose, le cercavamo, i soldi se ce n'erano, il portafoglio, che altro avevamo? Ah, **le chiavi, per esempio, abbiamo preso gli indumenti**, abbiamo verificato... ci siamo messi prima di entrare, fuori, calzari e guanti, non la tuta, calzari e guanti. E abbiamo iniziato a guardare tra i vestiti,*

abbiamo guardato... quindi nell'armadio, abbiamo tolto le che cosa che c'erano nell'armadio e le abbiamo messe nell'angolo, per capirci, della finestra, non so se avete presente la stanza.

[...]

AVVOCATO - *dove? Lei era nella stanza di Meredith?*

TESTE - *sì.*

AVVOCATO - *era una vera e propria perquisizione questa? Il verbale così dice.*

TESTE - *sì, una perquisizione fatta subito dopo, appena abbiamo avuto noi, come Polizia giudiziaria, la disponibilità.*

[...]

AVVOCATO - *perfetto. Allora, detto questo, lei ha guardato dentro le borse, dentro gli armadi, nei cassetti, ha spostato oggetti sulla scrivania?*

TESTE - *ho spostato oggetti sulla scrivania, presumo di sì, sì, se io faccio una perquisizione faccio quello. Se lei mi chiede esattamente cosa, se ho mi ricordo se ho spostato una cosa o un'altra non necessaria... però tendenzialmente è una cosa che si fa.*

AVVOCATO - *no, ma infatti. Io voglio sapere quello che c'è stato per poi vedere. Quindi c'è stato uno spostamento di oggetti dentro questa stanza.*

TESTE - *sì.*

[...]

AVVOCATO - *questo secondo accesso, comunque, avviene dopo che ci sono state ben tre perquisizioni vostre, quindi con gli ambienti modificati.*

TESTE - *dopo che ci sono state, sì, tre... che abbiamo detto? Il 6, il 7 e l'altra qual è?*

AVVOCATO - *6 e 7 definite, proprio come perquisizione. Due.*

TESTE - *sì, altri accessi non mi pare ve ne fossero. Siccome lei mi ha detto tre.*

AVVOCATO - *Guardi, vedremo nel corso del processo.*

AVVOCATO - *6 e 7. Il 20 c'è un'altra cosa.*

PRESIDENTE - *quando si dice "due perquisizioni", significa una perquisizione, che è la stessa perquisizione che continua il giorno successivo?*

TESTE - *no, si rientra per prelevare... si è rientrati. Per esempio, nel secondo caso...*

PRESIDENTE - *oppure tornate nella stessa stanza a riguardare gli stessi...*

TESTE - *no, in questo caso, il 6, siamo rientrati perché è la prima volta. La seconda volta, poiché la Romanelli, cito una, cosa riferita, però insomma c'era la necessità, sostanzialmente, di prendere i vestiti dall'interno della lavatrice. In quella stessa circostanza, io riandai nuovamente nella stanza di Meredith per prendere il computer che non avevamo ritenuto di prendere la prima volta.*

AVVOCATO - il 6 il verbale è definito di perquisizione, quindi attività anche di ricerca di oggetti qui, il 6 novembre.

TESTE - *ma anche il 7 ho fatto una ricerca, perché ho cercato il computer, ho cercato poi la roba nella...*

AVVOCATO - quindi sia 6 che 7 abbiamo le perquisizioni

DEPOSIZIONE DEL TESTE – NAPOLEONI MONICA

(Pag. 238 ss. trascr. ud. 27 febbraio 2009)

PUBBLICO MINISTERO - *Senta, e poi ci è tornata nella casa quando?*

TESTE - *Poi ci sono tornata il 6 novembre, cioè nella casa, il sopralluogo della Polizia Scientifica di Roma è durato fino al cinque pomeriggio ed era già buio. Pertanto noi siamo entrati in casa per fare, diciamo, la prima perquisizione del luogo del delitto, il 6 mattina.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ecco, chi eravate e che cosa avete..?*

TESTE - *Eravamo io, il vice questore Profazio, l'ispettore Bigini, il sovrintendente Gubbiotti e gli assistenti Zugarini e Barbadori.*

PUBBLICO MINISTERO - come vi siete organizzati nella perquisizione?

TESTE - *Allora, noi siamo andati lì, ovviamente, per cercare delle tracce utili perché essendo investigatori abbiamo anche bisogno di conoscere il luogo dove è avvenuto il reato, anche perché per valutare gli indizi che c'erano. **Abbiamo fatto, io personalmente, unitamente al vice questore Profazio e all'ispettore capo Bigini, ho fatto la stanza di Meredith.** Fra l'altro lì le stanze sono piccole,*

e comunque quando si vanno a fare le perquisizioni non entri mai in sei in una stanza, cioè ovviamente ti dividi le zone. Allora, io, Prefazio e Bigini siamo entrati all'interno della stanza di Meredith. Invece gli altri hanno fatto prima la stanza di Amanda e poi hanno dato un'occhiata a Romanelli, Mezzetti...

PUBBLICO MINISTERO – da Amanda chi c'è stato?

TESTE - da Amanda mi sembra che ci sia stato il sovrintendente Gubbiotti senz'altro, e l'assistente Zugarini, mi pare, e l'altro, sì, ha fatto le altre stanze che diciamo erano quelle meno...

È importante sottolineare che si è trattato di attività di ricerca molto invasive, come confermato dagli stessi ufficiali ed agenti escussi in dibattimento.

Si veda quanto riferito dal teste Mauro Bigini:

DEPOSIZIONE DEL TESTE – MAURO BIGINI

(Pag. 115, trascr. ud. 28 febbraio 2009)

RISPOSTA – No, nel senso che non ho assistito al sopralluogo della Scientifica perché quando entrano quelli della Scientifica di solito gli investigatori li tengono fuori, non entrano gli investigatori proprio perché noi siamo un pochino più...

DOMANDA – Siete un pochino più...

RISPOSTA – Nel senso ci muoviamo un pochino diversamente da loro, quindi quando la Scientifica è dentro gli investigatori non entrano.

DOMANDA – E questo avviene perché ovviamente la Scientifica deve garantire la contaminazione?

RISPOSTA – Esatto

DOMANDA – Dal momento in cui entrate voi ovviamente c'è...

RISPOSTA – La sequenza suoi luoghi del delitto, almeno per la mia esperienza è così, la Scientifica congela la scena del delitto e fissa quella che è la scena del delitto, dopo entrano gli investigatori, è sempre così.

Sempre il teste Bigini, ha ricordato le **dimensioni molto contenute della stanza di Meredith** (situazione questa che ha certamente acuito i fenomeni di contaminazione derivanti dalla presenza di più operanti):

DOMANDA – *Il 6 novembre con divisione dei ruoli e delle stanze, lei diceva che si è occupato soprattutto dell'armadio.*

RISPOSTA – *Sì.*

DOMANDA – *Prendendo i vestiti?*

RISPOSTA – *Prendendo i vestiti.*

DOMANDA – *Alcuni di questi venivano messi sulle doghe, sul letto con doghe?*

RISPOSTA – *Guardi sicuramente alcuni sono stati messi in questa cesta che era sotto la finestra e alcuni sono, forse alcuni anche sì, messi sopra le doghe...*

DOMANDA – *Lei ha aperto la borsa che c'era, c'era una borsa, ricorda che c'era una borsa?*

RISPOSTA – *Dove scusi?*

DOMANDA – *Sempre nella stanza di Meredith.*

RISPOSTA – *Una borsa dove?*

DOMANDA - *Era sulle doghe.*

RISPOSTA – *No, cioè ricordo che c'era ma che io l'abbia aperta no, perché eravamo posizionati così, non so se c'ha presente la stanza.*

DOMANDA – *Quanto è grande questa stanza?*

RISPOSTA – ***È piccola, che le devo dire?***

DOMANDA – *Quanti metri quadri sono secondo lei?*

RISPOSTA – ***Sarà 2 metri quadri.***

DOMANDA – *Quanto?*

RISPOSTA - *2 metri quadri, non lo so, adesso potrei dire...*

DOMANDA – *In questi 2 metri quadri sostanzialmente c'è una porzione della stanza occupata da questo letto con doghe giusto?*

RISPOSTA – *Sì, che è sulla parete.*

DOMANDA – *Una porzione occupata da un armadio ed una scrivania.*

RISPOSTA – *Una porzione che è occupata dall'armadio e scusi?*

DOMANDA – *Una porzione dalla scrivania.*

RISPOSTA – *Ed una porzione dalla scrivania, sì rimane poco...*

Cioè in mezzo rimane poco spazio.

DOMANDA – *In mezzo che rimane... Ecco, questa è la mia domanda, in mezzo quanto spazio rimane?*

RISPOSTA – ***Rimane poco spazio, cioè se lei mette in mezzo tre persone in piedi sono vicine tutte e tre.***

Tornando al tema principale, è dunque provato che vi furono delle perquisizioni finalizzate alla ricerca di elementi probatori, con conseguente spostamento degli oggetti.

DEPOSIZIONE DEL TESTE – LORENA ZUGARINI

(Pag. 157 trascr. ud. 28 febbraio 2009)

DOMANDA – *Chiedo scusa per capirci, prima mi ha detto le perquisizioni ed io mi creda le ho viste, perquisizione addirittura implica un rovistamento, una ricerca, una analisi accurata, è stato fatto questo o no?*

RISPOSTA – *Sì sì, se no la perquisizione, perlomeno io non la faccio.*

Appare, dunque, di intuitiva evidenza che un qualsiasi reperto che fosse stato rinvenuto dopo così penetranti attività di polizia non potesse essere immune da alterazioni.

Ed è del tutto probabile che le attività svolte dalla polizia giudiziaria (perquisizioni) sulla scena del delitto abbiano potuto determinare il trasferimento di materiale biologico sull'indumento in modo casuale.

Peraltro, stando agli atti e alle emergenze dibattimentali, hanno transitato nella stanza della vittima i seguenti operanti:

- **l'ispettore della polizia postale Michele BATTISTELLI, non munito di calzari;**
- **il personale medico richiesto da BATTISTELLI che ha constatato il decesso;**
- **il medico legale dott. Luca LALLI e la sua assistente CECCARELLI;**

- **i videofotosegnalatori del Gabinetto provinciale della polizia scientifica di Perugia (Ass. C. Raffaele MONTAGNA; Ass. C. Fabio PALMIERI; Ass. C. Gioia BROCCI** che, per primi, hanno allestito la scena del crimine, hanno perlustrato tutte le altre stanze e, per ultima, quella della vittima senza mai cambiare i calzari: cfr. teste Brocci, p.146-147, trascr. ud. 23.04.09);

- **la biologa D.T.C. Patrizia STEFANONI;**

- **i videofotosegnalatori in servizio presso la Direzione Centrale Anticrimine della polizia scientifica di Roma (Isp. C. Marco SABATELLI; V. Sov. Roberto GUIDOTTI. Ass. Marco DI CARLO)**

- **la sezione dattiloscopia della scientifica di Roma (Capo Sezione impronte latenti Agatino GIUNTA, perito FRANCAVIGLIA, fotografo Massimo MAINIERI, dattiloscopista Marco PERLA**, che hanno effettuato il pomeriggio del 3 novembre 2007 la “fumigazione” nella stanza della vittima, smontando le ante dell’armadio. Tale attività viene svolta dopo l’intervento della sezione biologia, proprio per evitare di compromettere la genuinità dei reperti);

- **i membri della Squadra mobile di Perugia (VQA Domenico PROFazio; Sost. Comm. Monica NAPOLEONI; Isp. C. Mauro BIGINI; VQA Edgardo GIOBBI)** che hanno perquisito, rovistando e spostando oggetti nella stanza di Meredith;

- **la polizia scientifica intervenuta il 18 dicembre con i consulenti di parte e il Commissario della Mobile di Perugia (oltre a Patrizia STEFANONI: VQA Giuseppe CODISPOTI, Isp.C. Roberto POLITI, Ass.C. Piero SBARDELLA, DPT Francesco CAMANA, Sost. Comm. Maurizio ARNONE, Sost. Comm. Armando PALMEGIANI, Ass.te Massimo MAINIERI, Ass.te Marco DI CARLO; Prof. Francesco VINCI, Prof. Vincenzo PASCALI, dott.ssa Laura PAGLICCI REATELLI, Prof. Saverio POTENZA, dott. Walter PATUMI; Sost. Comm. Monica NAPOLEONI**, la cui presenza non è stata verbalizzata, ma è stata ripresa dal video del sopralluogo).

Ebbene, considerato l’elevatissimo numero di persone che hanno transitato nella stanza, è del tutto erronea la tesi secondo cui il pavimento di quel locale, dove sicuramente era

stato strusciato il gancetto di reggiseno, tra il 3 novembre e il 18 dicembre 2007, non fosse stato inquinato e non costituisse a sua volta fonte di contaminazione.

Giova, fin da ora, rilevare che **un reperto è utilizzabile solo se è genuino.**

Mentre è inutilizzabile un reperto prelevato nelle condizioni illustrate.

Peraltro, anche il dott. Intini in sede di controesame ha ammesso che è possibile trascinare del materiale biologico calpestandolo, specie le cellule di sfaldamento (pag. 59, trascr. udienza 23 aprile 2009).

Il consulente prof. Tagliabracci ha ricordato che *“vi può essere un trasferimento secondario, quindi trasferimento primario da soggetto all'oggetto che viene maneggiato, poi un trasferimento secondario dal soggetto all'oggetto, e poi se un altro soggetto tocca lo stesso oggetto sulle sue mani restano delle cellule epiteliali lasciate dal primo che evidentemente ingarbugliano molto poi eventuali indagini che debbono essere fatte. E poi vi è la possibilità di trasferimento soggetto a soggetto anche per una semplice banale stretta di mano”* (pagg. 29-30 trascr. ud. 18 luglio 2009).

Ed ancora, il consulente Tagliabracci ha precisato: *“allora penso che poteva anche trattarsi e poi questo avrebbe dovuto essere evidenziato da una successiva quantificazione, di poche cellule epiteliali, scarsa quantità di materiale che poteva essere non "low copy number" e quindi doveva essere seguito un percorso analitico successivo particolare di cui possiamo parlare successivamente. Non solo, trattandosi di cellule epiteliali di sfaldamento si pone il problema che queste non siano state lasciate direttamente da qualcuno che ha toccato il gancetto, ma possano derivare da una contaminazione nell'ambiente in cui il gancetto si trovava in questo periodo di 47 giorni in cui fra l'altro ha fatto dei passi da una posizione all'altra”* (pagg. 32-33 trascr. ud. 18 luglio 2009).

Il che equivale a dire che dalla posizione iniziale in cui erano state perdute, le cellule potevano essere state in seguito trasportate involontariamente dagli stessi operanti.

Raffaele Sollecito, come rammentato dalle coinquiline di Amanda, Laura Mezzetti e Filomena Romanelli, ha cominciato a frequentare la casa il giorno 26 ottobre 2007.

Inoltre, la mattina del 2 novembre, prima di chiamare i soccorsi, Sollecito ha stazionato di fronte alla porta di Meredith provando ad aprirla.

Si noti che, in quei luoghi, hanno transitato tutti gli operatori che sono entrati nella stanza del delitto, dove possono aver inconsapevolmente spostato cellule del Sollecito cadute in altri parti della casa.

Va inoltre precisato che il gancetto è stato ritrovato sotto un tappetino che, notoriamente, è catalizzatore di polvere ed altro materiale, ivi comprese le cellule di sfaldamento.

Come è stato precisato dal prof. Tagliabracci (pag. 36, trascr. ud. 18 luglio 2009), la polvere non è fatta solo di materiale inerte: nella polvere ci sono dei microrganismi ed è un concentrato di tutto ciò che viene eliminato, ivi comprese le cellule (e DNA che è dentro alle cellule).

5 – LA SENTENZA HA COMPLETAMENTE IGNORATO I GRAVISSIMI ERRORI DI REPERTAZIONE DOCUMENTATI DAI PERITI ATTRAVERSO IL RICHIAMO ALLE FOTO E AI VIDEO DEI SOPRALLUOGHI

Del tutto evidente è l'assoluta vaghezza della sentenza in ordine alla problematica degli errori di repertazione: sul punto, la decisione di annullamento, addentrandosi nelle sabbie mobili della rivisitazione in fatto, è rimasta vittima dello stesso errore attribuito ai Giudici di secondo grado.

Ed infatti, pur non avendo potuto approfondire tutti i complessi aspetti di merito, la motivazione ha finito per aderire in modo fideistico alle tesi dell'accusa, lanciandosi in considerazioni del tutto prive di scientificità.

Ad avviso della Cassazione “*i dati obiettivi raccolti*” deponavano per l'assenza di evidenze “*accreditanti l'ipotesi della contaminazione, ovvero l'ipotesi di un degrado dei reperti per intervenuto decorso del tempo, **degrado che al più avrebbe dovuto togliere qualcosa alla traccia** (sic!), ma non avrebbe di certo potuto arricchirla, traducendosi la degradazione del reperto in una perdita di informazioni.*”

La Corte di secondo grado ha condiviso la tesi della probabile contaminazione avanzata dai periti, basata sul «tutto è possibile», che non è un argomento spendibile, proprio per la sua genericità, incorrendo nuovamente in un errore di natura logica, oltre che giuridica: il veicolo di contaminazione andava individuato per poter essere speso per depotenziare i dati offerti dalla consulenza tecnica, non bastava ipotizzare un'insufficiente professionalità nella refertazione [...]; ma soprattutto si è fondato sulla erronea convinzione che incombesse sull'accusa dimostrare l'assenza di agenti contaminanti, laddove i dati dimostrativi emersi dalla consulenza tecnica si basavano su un'attività di indagine adeguatamente documentata, su una attività di refertazione compiuta sotto gli occhi dei consulenti di parte che nulla ebbero a rilevare [...]. Tale quadro era tale da poter accreditare una correttezza di procedura che faceva inevitabilmente cadere su chi lo volesse sostenere, l'onere di individuare e dimostrare il

fattore contaminante, non potendosi ammettere che l'esito di un'indagine di natura scientifica possa essere posta nel nulla sulla base di un approccio «falsificazionista», basato su ipotesi teoriche di contaminazione, poiché così opinando ogni risultato di laboratorio sarebbe facilmente aggredibile e privato di valenza probatoria. Dovendosi ritenere operante, come ricordato dalla parte pubblica ricorrente, il principio «onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat». La confutazione della prova scientifica doveva, quindi, per forza di cose, passare attraverso la dimostrazione delle circostanze di fatto specifiche e concrete, accreditanti l'asserita contaminazione» (pagg. 68-69 sent. Cass.).

L'abnormità della tesi seguita in sentenza tocca qui il suo apogeo.

Non basta.

La decisione parrebbe finanche ignorare che uno degli scopi principali dell'accertamento peritale autorizzato dai Giudici d'Appello era proprio quello di verificare la presenza di eventuali fenomeni di contaminazione.

Si rinvia in proposito ai quesiti formulati dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia ai periti d'ufficio, ai quali era stato chiesto di stabilire, se possibile mediante un nuovo accertamento tecnico, a chi appartenesse il DNA presente sui reperti 165B (gancetto di reggiseno) e 36 (coltello), valutando a tal fine anche il grado di attendibilità dell'eventuale attribuzione. In secondo luogo, era stato demandato loro di verificare, ove non fosse possibile procedere a nuovo accertamento tecnico, **“in base agli atti, il grado di attendibilità degli accertamenti genetici eseguiti dalla Polizia scientifica sui reperti suddetti, con riferimento anche ad eventuali contaminazioni”**.

E ciò è puntualmente avvenuto, avendo fatto affidamento i periti – per appurare la sussistenza di fenomeni di contaminazione – proprio sugli atti presenti nel fascicolo processuale.

Tra di essi vi sono anche documenti video che dimostrano inequivocabilmente, come si dirà a breve, le evidentissime fonti di inquinamento.

Si rammenta che il gancetto del reggiseno, sul quale è stata repertata la traccia Y, è un pezzettino di stoffa con dei gancetti, ritrovato all'interno della casa di via della Pergola

con moltissimo ritardo, ossia **46 giorni dopo**, in un ambiente totalmente contaminato a causa dei numerosi accessi.

Il gancetto era stato, infatti, individuato una prima volta la notte tra il 2 e il 3 novembre 2011, subito dopo l'omicidio, ma in quella occasione non fu preso in considerazione, né repertato, tanto è vero che gli operanti si limitarono solo a fotografarlo.

Si confronti il seguente fotogramma, relativo al primo avvistamento del reperto.



L'oggetto in questione fu praticamente “dimenticato”, tanto è vero che la repertazione effettiva è di molto successiva.

Cerchiamo di comprendere cosa è accaduto in quel lungo lasso temporale, tra il primo avvistamento e la effettiva repertazione.

Come già ricordato, in un mese e mezzo si sono susseguite perquisizioni che hanno messo a soqquadro l'intero ambiente.

Tanto che l'oggetto in questione fu ritrovato in una zona diversa della stanza (ad oltre un metro dal punto in cui fu individuato il 3 novembre).

Ma non finisce qui.

Non solo il gancetto fu ritrovato in una zona diversa, ma – come documenta il video relativo ai sopralluoghi – il gancetto venne rinvenuto sotto un tappetino.

Un dato è, quindi, incontrovertibile: c'è stato uno spostamento del gancetto (ignorato dalla sentenza di annullamento).

Il che significa che qualcuno o qualcosa ha toccato il gancetto senza le dovute cautele, come peraltro si evince anche dai video dei sopralluoghi.

Ne consegue che la contaminazione non è un'ipotesi astratta, ma è altamente probabile perché basata su dati oggettivi.

La sentenza di annullamento, avendo saltato a piè pari le pagine del processo in cui si documentavano gli accessi nella casa e si segnalava lo spostamento del gancetto, ovviamente ha omesso di soppesare questi decisivi argomenti.

Ed, inevitabilmente, la sentenza è piombata in un gravissimo errore.




C'è poi dell'altro.

Oltre alla contaminazione ambientale, sono stati **commessi molteplici errori di repertazione**, essendo state violate le raccomandazioni e le procedure dettate da un organismo *super partes* (quale è la Società Internazionale di Genetica Forense), al fine di garantire la genuinità degli elementi acquisiti nel corso delle operazioni.

I video dei sopralluoghi mostrano, ad esempio, come i guanti monouso non siano stati cambiati; altre volte, il cambio degli stessi è stato rimesso alla mera discrezionalità dell'operatore. Tanto è vero che, con lo stesso paio di guanti sono stati raccolti più reperti.

Colpisce che **all'atto del ritrovamento del gancetto (durante il secondo sopralluogo della Scientifica) esso è stato passato di mano in mano dai singoli operatori, i quali indossavano guanti sporchi**, come pure ben evidenziato dal perito Conti.





Nel successivo fotogramma, si nota il transito del gancetto di mano in mano:





Ad utile dimostrazione dell'assunto difensivo, si riproducono le *slides* del Prof. Francesco Vinci:



Omicidio di Meredith Kercher - Tribunale di Perugia - Considerazioni del Prof. Francesco Vinci - Università degli Studi di Bari

Il 18 DICEMBRE 2007 il pezzo di stoffa con due gancetti, appartenente al reggiseno della vittima, viene finalmente reperito.

MODALITA' OPERATIVA

Particolari rilevanti:

- il reperto si trova nei pressi della scrivania, sotto al tappetino che al momento del ritrovamento del cadavere era invece vicino alla vittima;
- nuovamente individuato, viene recuperato senza l'uso di una pinzetta, ma con le mani;
- Il personale addetto indossa guanti monouso in lattice apparentemente non sostituiti nei momenti immediatamente precedenti il ritrovamento e la successiva repertazione; modalità che non garantirebbe l'incontaminazione del reperto.

In particolare, il reperto viene afferrato ben stretto e ripetutamente passato di mano in mano fra i diversi operatori e proprio attraverso i gancetti, senza alcuna cautela e le dovute precauzioni.

Si noti poi come, dopo essere stato passato di mano in mano, il gancetto sia stato di nuovo posizionato a terra, altro palese errore!



Il gancetto è stato, in seguito, ripreso da terra con guanti imbrattati...



...e infine collocato in una busta senza alcun accorgimento (non vi è stato l'uso di una pinzetta).



Inoltre, le condizioni in cui il reperto in questione è stato trovato, dimostrano la contaminazione alla quale è stato sottoposto nel periodo intercorrente tra i due sopralluoghi, come si evince dalla successiva slide.

3 novembre ore 2,30 A.M.

**NON sono presenti
evidenti tracce
di sostanze ematiche**



Foto DSC 278

18 dicembre 2007

**SONO presenti
evidenti tracce
di sostanze ematiche**



Video 18/12/07

Si noti poi che queste delicatissime operazioni di repertazione sono avvenute dopo che gli stessi operanti avevano rovistato in casa, toccando numerosissimi oggetti, come confermano gli eloquenti fotogrammi sotto riportati:





Addirittura vengono manipolate delle scarpe...



Poi vengono presi dei vestiti e riposti in una valigia...





Insomma, come poteva il reperto essere ritenuto affidabile di fronte a simili modalità operative?

Illuminanti appaiono anche le considerazioni svolte dal Prof. **Tagliabracci** all'udienza del 18 luglio 2009: *“Nel frattempo dal 3 novembre al 18 dicembre durante questi 47 giorni vi è stato uno spostamento che è stato definito con un termine eufemistico: traslazione, da parte della Dottoressa Stefanoni, di questo gancetto di oltre un metro dalla sede iniziale in cui fu visto il 3 novembre 2007. Da notare che **la stessa Dottoressa Stefanoni ha riferito che a distanza di 47 giorni ella ha notato che vi era un imbrattamento, sporcizia, chiamiamola come vogliamo, della stanza molto superiore rispetto a ciò che aveva potuto constatare il giorno 3 novembre. Questo è stato dichiarato sia in sede di udienza Gup. Nel frattempo fra il 3 novembre e il 18 dicembre vi è stato un numero imprecisato di perquisizioni: una, due, tre, non sappiamo esattamente, da parte di un numero imprecisato di persone, ma sicuramente non era una o due persone, e hanno usato dei mezzi di protezione imprecisati, non sappiamo quali siano le misure cautelari che hanno preso passando da una stanza all'altra e da zone, da una zona all'altra della stessa stanza toccando oggetti e via dicendo. Qui abbiamo riportato una sequenza di diapositive che sono state estratte dalle riprese che sono state fatte dalla stessa Polizia Scientifica. Il 3 novembre viene ritrovato sotto un cuscino questo frammento di reggiseno che ha il gancetto deformato, 6 minuti dopo il reperto non viene recuperato, ma forse solo fotografato, sicuramente fotografato perché abbiamo qui l'immagine o***

*fotografato oppure ripreso con telecamera, e poi viene lasciato dove è stato trovato e viene ritrovato, ritrovato a distanza di 47 giorni nei pressi della scrivania sotto allo stesso tappetino che il 2 novembre era invece accanto al piumone alla distanza di più di un metro dal punto originario in cui ne era stato registrato il 3 di novembre. **Quindi vi è stato questo spostamento, vi è un numero imprecisato di perquisizioni, vi è anche una repertazione che noi consideriamo anomala che normalmente non si fa.***

*La repertazione è mostrata in queste sequenze video, sempre del 18 dicembre, in cui si vede che questo gancetto, **questo frammento di reggiseno passa dalle mani di un operatore alle mani di altro operatore, poi viene rimesso sul pavimento, viene fotografato e infine viene repertato.** Quindi in questo compendio che è riportato a sinistra viene descritto tutto ciò che è stato fatto di anomalo, noi riteniamo, nel momento della repertazione. **Tra l'altro si può vedere in questa diapositiva che il gancetto è afferrato dalle mani degli operatori e afferrato, viene preso in mano, non è che viene presa soltanto la stoffa, viene preso il gancetto.** Quindi questa modalità di repertazione secondo noi non è appropriata anche perché non vi è la certezza, anzi è molto probabile che nella repertazione, nelle fasi della repertazione da un oggetto all'altro il personale non si sia cambiato i guanti, cioè abbia toccato prima altri reperti e poi senza cambiarsi i guanti ha toccato reperti come anche questo. Quindi questa è una ipotesi molto verosimile che deriva anche da delle dichiarazioni effettuate in questa sede dall'ispettrice Broggi, Broggi mi pare che si chiami, la quale ha affermato che i guanti venivano cambiati a discrezione dell'operatore” (pagg. 25-26 trascr. cit.).*

Ciò è stato ribadito in dibattimento anche dai periti Conti e Vecchiotti, che hanno esaminato il video e gli altri atti messi a disposizione dalla cancelleria della Corte d'Assise d'Appello di Perugia.

Come si evidenzierà a breve, il grado di dettaglio con il quale i periti hanno documentato i fenomeni di contaminazione è tale, da non lasciare dubbi sulla coscienza del loro accertamento.

C'è, quindi, grande perplessità sulla valutazione operata nella sentenza di annullamento.

Si citeranno, pertanto, alcuni passi relativi all'esame dei periti.

(pagg. 28 ss. trascr. ud. 25 luglio 2011)

CONTI: *La protezione dalla contaminazione dovrebbe sempre iniziare sulla scena del crimine e continuare fino a che il campione non venga depositato presso il Laboratorio di Scienze Forensi. È essenziale che ciascuna azione eseguita per la raccolta delle prove sia documentata. A questo punto proprio sulla documentazione... un attimo che sta caricando il filmato, questo è il filmato di quando è stato repertato il gancetto dopo 46 giorni. Non dura molto, ho ripreso solo circa tre minuti. Come potete vedere già da questo filmato e in base a tutto quello che ho detto prima ci sono una serie di circostanze che non corrispondono ai protocolli e alle procedure.*

(pagg. 35 ss. trascr. ud. 25 luglio 2011)

CONTI S. - *Sì va benissimo. C'è ancora un altro, perché ci siamo preoccupati insieme con la professoressa Vecchiotti anche di esaminare il video, e questa, vi prego di scusarmi della qualità dell'immagine ma proviene direttamente dal video, dal filmato video che è ripreso e **qui vi faccio notare come anche qui il quanto risulta sporco.** E come, sempre dal video, perché questo qui è stato passato fotogramma per fotogramma di quei tre minuti e mezzo, anche qui sotto, scusate un attimo è comparso un messaggio, anche qui sotto il quanto risulta sporco. E allora noi ci siamo... abbiamo anche visto un attimino perché tutto questo è avvenuto e **quindi ci siamo posti il problema di che cosa fosse successo in quei 46 giorni in cui, dal momento della prima rilevazione del gancetto fino al momento della repertazione e in effetti in quei 46 giorni risultano essere state spostate molte cose.** È sempre il ruolo GUP che chiede: “Credo che secondo i protocolli possa essere spostato – l'oggetto ovviamente da repertare – dopo che viene repertato, lei mi conferma questo? Sì. Cioè io posso spostare un reperto dopo che lo reperto, lo metto nel sacchetto. Sì. Per prenderlo. Certo. Questo prevede il protocollo? Sì. Allora siccome dai fotogrammi addirittura già nella sera del 3 vedo questo spostamento volevo capire se lei è in grado di darci qualche delucidazione. No. E' possibile ma non ricordo. Tra il primo sopralluogo e il secondo sopralluogo c'è stato uno spostamento di tantissimi oggetti nelle stanze? Da quanto ho potuto vedere io sì, nel secondo sopralluogo*

*me ne sono resa conto. Mi descrive cosa è successo? Sono stati spostati degli oggetti, ricordo per esempio che il materasso non era più sulla rete – ed in effetti stava in un'altra stanza – era poggiato sul divano se non ricordo male, dei vestiti, le ante dell'armadio e così via”. E per l'appunto con la professoressa Vecchiotti il problema nasce che cosa, al di là di aver visto che c'erano stati quaranta, uno iatus temporale notevole, 46 giorni in cui sono stati spostati una grossa quantità di oggetti, e **nello stesso tempo ci saranno stati diversi accessi di diverse persone quindi un, entrate e uscite nei vari ambienti della casa di Via della Pergola, siamo andati a ritroso nel tempo.** Proseguo Presidente? Posso proseguire, è un po' lungo...*

*CONTI S. – Grazie Presidente. Abbiamo interrotto con il problema che questo gancetto è stato per un periodo di tempo di 46 giorni in Via della Pergola che praticamente è rimasto in un determinato ambiente. **E allora noi abbiamo riesaminato all'indietro nel tempo anche il DVD delle indagini di sopralluogo in Via della Pergola.** E dal DVD della Polizia Scientifica che è stato girato il 3 novembre del 2007 andiamo a ritroso nel tempo. I numeri sopra sono relativi alla numerazione del filmato dei minuti e dei secondi. Prelievo effettuato con il dito per introdurre il prelievo preso da terra nonostante avesse in mano delle pinzette. Io faccio riferimento alla persona che ha effettuato il campionamento ovvero la dottoressa Stefanoni. Alle 26:38 ripetizione...*

*CONTI S. - 26:38, prende il tampone con l'altra mano per piegarlo: 26:53 preleva piccola traccia ematica con il tampone che viene passato su quasi tre mattonelle; viene chiesto se ci sono le buste di carta, viene comunicato che sono terminate le buste di carta; a 46:27 **non vengono più usate le pinzette** per il prelievo sul pavimento; a un'ora stesso prelievo come il precedente; prelievo sul pavimento tenendo il tampone con le dita senza usare le pinze che sono dentro il palmo della mano; a 01:05 **non vengono usate le pinzette** per tenere il tampone sul prelievo del pavimento; tra le 01:16 e le 01:18:24 **si sente la dottoressa Stefanoni entrare e uscire più volte dalla stanza ovvero il livello di contenimento massimo**, come abbiamo visto prima, crime scene; a un'ora 22 e 25 viene preso un reggiseno, **il reggiseno presumo di Meredith dal pavimento***

con le mani e viene messo in busta di plastica trasparente, la dottoressa Stefanoni non risulta indossare la mascherina; all'una 22, a un'ora 22 e 25 secondi si vede un agente dietro senza protezione in testa e senza mascherina; prima di essere messo in busta il reggiseno viene toccato con un dito da un altro Agente; si vede prendere dal pavimento gli slip, agitare, ci sarebbe un termine più esatto "sgrullare" il reperto e successivamente porlo in una busta di plastica. Prima di essere messo in busta il reggiseno viene toccato con un dito da un altro Agente, si vede il polso della tuta della dottoressa Stefanoni sporco di sostanza ematica; a un'ora e 34 si vedono due persone che movimentano il corpo senza tuta protettiva, hanno solo guanti e calzari, una di queste ha voce femminile; a un'ora e 37 compare una persona con un cappello nero in testa mentre un altro usa dei guanti di colore blu. Da questo momento e nel prosieguo i prelievi delle formazioni pilifere sono fatti con le mani e senza l'uso di pinzette. A un'ora e 44 e 36 fino a 38 si sente la dottoressa Stefanoni che dice: "Ha le unghie abbastanza lunghe e ben curate"; a un'ora e 46 entrambe le mani vengono inserite in buste di plastica; a un'ora e 48 si vede una persona che sta in jeans nella crime scene, ovvero nella stanza di Meredith; a un'ora e 49 la si vede chiaramente toccare il corpo; a un'ora e 52 si sente la dottoressa Stefanoni riferendosi alla ferita sul collo: "I margini risulterebbero frastagliati" mentre l'altra persona tocca i margini e il bordo della ferita e parzialmente anche all'interno. A un'ora e 53 si vedono i capelli di una persona senza protezione davanti alla telecamera, a un'ora e 54 ancora persone senza tuta di protezione con solo guanti e calzari che si aggirano sul corpo di Meredith; a un'ora e 55, a un'ora e 56 una persona con solo i calzari, vestito in jeans e maglione indica un qualcosa con il piede e a gamba distesa sopra il corpo di Meredith; a un'ora e 57 altra persona in jeans e maglione con calzari abbassati; a un'ora e 58 si prendono formazioni pilifere con le mani guantate e sporche di sostanza ematica, da dietro i glutei e dopo aver più volte manipolato il corpo; a due ore e 02 una persona vestita in jeans e maglione prende con le mani munite di guanti un pezzo di tessuto reperito sotto il corpo e lo pone in una busta di plastica, è presente anche un'altra persona vestita in jeans e maglione. A due ore e 12 donna senza mascherina, senza protezione in testa e con un maglione sempre



nella stanza di Meredith. A due ore e 24 compare il gancetto del reggiseno che viene descritto ed indicato come posizionato sotto il cuscino. C'è anche una documentazione iconografica, fotografica del, relativa alla repertazione di questo gancetto. Il filmato riprende alle 12:41 in cui compare la dottoressa Stefanoni che tenendo la stoffa con le dita, le pinze inutilizzate nel palmo della mano, viene tagliato del tessuto come reperto e nuovamente manca la cuffia di protezione in testa. Alle 12:42 altro prelievo, questa volta usando le pinzette ma **i guanti risultano sporchi di sostanza ematica e l'indice del dito della mano sinistra parrebbe con il guanto rotto**. 12:45 senza protezione del capo e senza mascherina viene usato tampone senza pinzette; 12:47 identico prelievo con le medesime modalità; 12:51 come i precedenti, su repertazione di tracce della maniglia della porta e solo dopo viene usata la pinzetta alle 12:51; 12:55 stessa situazione senza pinzette su tracce sul muro; alle 13:00 **tre distinte macchie di sangue seppur contigue vengono prelevate con lo stesso tampone e senza pinzette**; 13:50 tracce biologiche prese dal WC con le mani guantate e messe in busta di plastica e si infilano anche le dita per spingere bene all'interno della provetta; escrementi prelevati alle 13:56 dal WC con le pinzette, si nota il contorno all'interno della tazza non imbrattato, quando vengono posti in provetta si evidenzia guanto e manica della tuta imbrattata; 14:02 nuovamente **senza mascherina e protezione del capo** mentre si sente dare indicazione di porre il bicchiere in busta di plastica; 14:02 **si vede guanto sporco mano sinistra pollice**; 14:10 **su due schizzi di sangue vengono fatti prelievi con lo stesso tampone** che si vede chiaramente umido e non viene asciugato; 14:21 nuovamente senza alcuna protezione sul viso; 16:36 **prelievo senza uso di pinzette, da tempo non più pinzette monouso ma metalliche**; 16:54 ricompaiono **le buste di carta** per la conservazione dei reperti; 18:23 l'operatore video entra dall'esterno all'interno senza cambiare i calzari e questo qui si nota dalla continuità del video quindi dal passaggio dal perimetro di contenimento più esterno al secondo livello di contenimento; 18:24 e qui desidererei che faceste molta attenzione a questo passaggio, alla richiesta dell'operatore video della Polizia Scientifica se si dovessero filmare i mozziconi di sigaretta nella cucina, dal **dialogo con altro Agente della Scientifica risulta: "E' assurdo, è proprio**

assurdo, io ho criticato aspramente, disorganizzazione all'inverosimile sotto ogni aspetto". Si vede una persona senza alcuna protezione 18:27; 20:45 tre persone senza mascherina e protezione in testa poggiati a terra con strumentario per il prelievo tranquillamente posto su un piano dell'abitazione senza alcuna protezione. E risalendo ancora nel tempo per vedere, quindi ancora all'indietro, se erano state adottate tutte le procedure e i protocolli dettati dalla Comunità internazionale sulle normative anticontaminazione arriviamo al 2/11/2007. 15:10 nessuna area esterna di protezione ovvero mancanza di perimetro di contenimento; 15:10:45 nessuna area interna di protezione ovvero mancanza di contenimento secondario, operatore video della Scientifica entra da esterno verso l'interno indossando stessi calzari e questo attraverso la continuità del video; 15:10 nessuna area di stoccaggio tra il perimetro esterno e il contenimento secondario ovvero mancanza di contenitori materiale utilizzato guanti tute mascherine pinzette eccetera; 15:10 nessuna area di protezione tra i vari ambienti, mancanza di contenimento dal secondo al primo livello, Agenti della Scientifica entrano ed escono da tutti gli ambienti senza mai sostituire neanche i calzari; 15:20 nessuna area di protezione che delimita la stanza di Meredith ovvero il contenimento massimo nella crime scene. 15:20 una persona con il cappotto è nella stanza di Meredith, che ricordo è la crime scene, e tocca il piumone che copre il corpo indossando i guanti; 16:28 un Agente dall'esterno della casa tenta di sfondare con ripetuti calci una porta finestra senza alcuna protezione se non i guanti, alla fine dei tentativi spacca con un calcio violento il vetro che si frantuma verso l'esterno, verso l'interno. E allora, proseguendo, deposizioni della teste Napoleoni Monica: "Io sono entrata, mi sono avvicinata alla stanza di Meredith unitamente all'Assistente capo Buratti che è rimasto sulla porta, io ho fatto un passo all'interno della stanza mentre la dottoressa del 118 scopriva il cadavere. - segue descrizione dei particolari - Prima che vada avanti dottoressa, quando è entrata aveva la tuta? Io ho indossato, no io ho indossato dei calzari e dei guanti sterili. Ecco, tutti quelli che sono entrati avevano questa... Sì sì certo. Sì sì adesso... tranne no, il personale del 118. Quindi questo significa che ogni qualvolta lei toccava un oggetto cambiava i guanti? No significa che io li indosso quando entro prima di toccare

gli oggetti, così ho fatto, se si riferisce alla mia perquisizione in stanza di Meredith. Ma quindi lei con gli stessi guanti, senza cambiare i guanti, ha toccato i vari oggetti nel corso della perquisizione? È ovvio, sì. C'era un controllo notturno che doveva registrare tutto, questa vostra presenza sa se è stata registrata? Il nostro ingresso non è stato annotato”. E passo, e passo all'indagine di sopralluogo in casa Sollecito, quindi dal verbale di udienza della deposizione del teste Finzi Armando. “Indossavate degli abiti ordinari oppure avete usato delle precauzioni? **Eravamo tutti quanti in borghese** prima di fare ingresso all'interno dell'abitazione, abbiamo indossato tutti quanti guanti e calzari, abbiamo fatto ingresso all'interno della stanza. Che cosa ha fatto lei? Il primo atto che ho fatto in quanto ero con le spalle alla porta, c'era il cassetto delle stoviglie, l'ho aperto, ho aperto il primo cassetto delle stoviglie. Aveva i guanti ovviamente, ripetiamolo. Avevamo i guanti puliti, nuovi, quindi la prima cosa che ho visto è stato un grosso coltello, premetto che era pulitissimo. La prima cosa che ho fatto ho aperto il cassetto ed era il primo coltello riposto sopra a tutte le stoviglie. Quindi è il primo oggetto che lei ha preso con i guanti nuovi? È il primo oggetto che io ho preso. Avevo questa cartellina, ho preso una busta della Questura di Perugia. Era una busta nuova? Busta nuova dove io tengo i guanti, i guanti nuovi, io ce li ho sempre con me, ho aperto la busta e l'ho messa all'interno della busta simile a questa. Finita la perquisizione vi siete tolti i guanti? Certamente. Abbiamo sequestrato della roba in cucina, della roba nel bagno, nella camera da letto e in ogni stanza, di ogni oggetto sequestrato noi l'abbiamo messo all'interno di buste che abbiamo preso dentro la cucina di Sollecito? Il secondo coltello, quello più piccolo l'abbiamo messo dentro le buste, busta della spesa che abbiamo preso all'interno della cucina. Sì che è stato messo in questa bustina guanti monouso. Questa bustina guanti monouso è una bustina che poi si può sigillare? No no, era simile a questa qua dove io tengo sempre – e l'ho evidenziato un paio di guanti – un solo paio di guanti all'interno. Quindi è rimasta la parte superiore comunque aperta? No”. Scusate, questi errori non sono dovuti ad errori di ortografia mia ma è quello che risulta dal verbale. “Ci ho messo un filo di scotch. Sì, non li sul posto, un Questura, dopo aver fatto l'atto lo sigillo con un filo di scotch ma non era proprio sigillata,

erano due lembi, ho chiuso due lembi tanto per non far aprire la busta. C'erano stati i guanti sterili in quella busta? No, quel giorno non c'erano stati nel modo più assoluto. No guanti e calzari li abbiamo presi dalla Scientifica e li abbiamo messi dalle tasche". Deposizione del teste Gubbiotti Stefano, 28 febbraio 2009 pagina 202: "I guanti che usò quella mattina, aspetti, erano quelli nuovi che aveva usato per andare in Via della Pergola o erano nuovi? No no guardi, io in Via della Pergola credo di aver cambiato i guanti almeno due volte. Cosa ha fatto quindi? Avevo a disposizione una scatolina, un porta agenda di cartone, era il contenitore di un'agenda di cartone fino, se non sbaglio Renato Balestra, l'ho tolto dalla busta con i guanti perché il volume della busta non mi permetteva di poterla mettere all'interno di questa scatola e l'ho messo nella scatola e l'ho reperata, poi l'ho chiusa con il nastro. Volevo capire, se lei invece improvvisamente l'oggetto, i vari oggetti che sono stati toccati con gli stessi guanti ed altri invece lei si cambia i guanti ogni volta, è così? Dipende dai reperti, le ho detto prima il secchio, la spugnetta, vari reperti. Stessi guanti? Con lo stesso guanto, alcuni reperti ho cambiato i guanti, nel momento valuto nel momento in cui reperto le cose". Sempre dal video cd indagini sopralluogo di casa Sollecito, effettuate il 16/12. 14:14 personale della Polizia risulta senza tuta anticontaminazione; 15:20 si vedono guanti usati e sigilli di sequestro buttati nel secchio della casa, frammista alla spazzatura della casa stessa. Dal verbale di perquisizione e sequestro del 6/11/2007, materiale rinvenuto in cucina: riposti sopra un mobile antistante la porta d'ingresso dell'appartamento venivano rinvenuti due quotidiani; all'interno del primo cassetto della cucina, cassettera posate veniva rinvenuto un grosso coltello. Deposizione del teste Chiacchiera Marco: "Come è stato reperato il coltello? L'ho preso"... qui c'è una considerazione da fare, anche l'altro teste ha detto che l'aveva preso lui. "Messo dentro la busta" stesso dicasi anche l'altro teste che l'aveva messo lui dentro. "Chiuso" e lui dice che l'ha sigillato, l'altro teste ha detto che invece l'ha chiuso in Questura. "E riportato in Questura. Poi in Questura da chi è stato preso in consegna? Sovrintendente Gubbiotti, l'ha reperato intendo l'ha sigillato all'interno di una scatola. Ho detto era sul primo cassetto nell'appartamento di... In un cassetto".

Di tutto questo dà atto la sentenza di appello.

Si confrontino i seguenti passi della sentenza di secondo grado (pagg. 90-91 sent. Appello), dai quali si evince che *“il gancetto risulta, infatti, essere stato prelevato e poi analizzato soltanto un mese e mezzo dopo, il 18 dicembre, ma, in tale occasione, si trovava nella stessa stanza, ma in posizione diversa, distante circa un metro da quella in cui era stato visto nel sopralluogo del 2 novembre.*

Il 2 novembre, invero, il pezzetto di stoffa con i gancetti attaccati si trovava sotto il corpo della vittima, mentre il 18 dicembre, allorchè, infine, venne prelevato per essere analizzato, era stato trovato in un'altra zona della stanza, nei pressi della scrivania, sotto un tappetino e distante un metro, un metro e mezzo da dove era stato visto nel primo sopralluogo.

La dott. Stefanoni, interrogata sul punto, ha dichiarato di non sapere indicare le ragioni e le modalità dello spostamento, né di poter precisare quante persone fossero entrate nella casa di via della Pergola 7 tra il primo sopralluogo e quello del 18 dicembre, né gli accessi compiuti.

*Ebbene, a parte il fatto che il prof. Conti, **proiettando una fotografia tratta dal filmato delle operazioni girato dalla stessa Polizia, ha evidenziato che allorchè il gancetto venne prelevato, nel corso del sopralluogo del 18 dicembre, i guanti indossati dagli operatori della Scientifica presentavano già tracce di imbrattamento in corrispondenza dei polpastrelli delle dita con le quali lo avevano afferrato;** a parte questo, per la difficoltà di valutare appieno, attraverso la fotografia, la natura delle ombre, interpretabili come possibili segni di precedente imbrattamento; ed a parte il fatto che dalla visione del filmato il gancetto risulta essere stato prelevato e poi riposto di nuovo in terra, più o meno nello stesso punto, per essere fotografato; a parte tutto questo, dunque, **è certo che tra il sopralluogo della Polizia Scientifica, nella immediatezza della scoperta del delitto e il secondo sopralluogo della stessa Scientifica del 18 dicembre, la casa di Via della Pergola fu oggetto di più perquisizioni, dirette a ricercare eventuali altri elementi utili per le indagini, nel corso delle quali la casa venne messa a soqquadro, così come***

documentato anche dalle fotografie proiettate dalla difesa degli imputati, ma realizzate dalla stessa Polizia”.

Da ciò, secondo la Corte d’Assise d’Appello di Perugia, la valutazione del probabile, involontario, trasporto del DNA da una stanza all’altra della casa, “*e addirittura sul gancetto, mediante contatto con le mani o anche mediante contatto tra oggetti ed indumenti sui quali era presente (per esempio all’interno di una lavatrice come ha ricordato la dott. Gino), non essendo accadimento così insolito quello di una tale possibilità di deposito del DNA. Che non sia accadimento insolito lo provano gli studi citati dal Collegio peritale ed anche dai consulenti della difesa degli imputati, a fronte dei quali i consulenti del PM o delle parti civili non hanno mosso contestazioni sulla valenza scientifica degli stessi, ma soltanto sulla verifica in concreto della contaminazione in quel contesto.*

E, d’altra parte, la stessa dr.ssa Stefanoni ha riconosciuto che non è possibile datare il momento del rilascio de DNA, né stabilire l’ordine cronologico in cui più tracce siano state apposte, anche l’una sull’altra.

Questa Corte ritiene, dunque, al di là della equivoca interpretazione dei tracciati, di cui si è già parlato, di condividere la ipotesi di una probabile contaminazione: perché nell’acquisizione del reperto non è stata rispettata alcuna cautela necessaria a garantire la genuinità del medesimo; perché sembra ben difficile che il DNA di Raffaele Sollecito sia stato rilasciato soltanto sul gancetto, senza interessare le parti di stoffa del reggiseno più agevolmente afferrabili, e necessariamente da afferrare, per tentare di toglierlo o strapparlo dal corpo della giovane; perché non è verosimile che Raffaele Sollecito (ma anche Amanda Knox), in ipotesi protagonisti al pari di Rudy Guede, abbiano partecipato all’aggressione, all’interno oltretutto di una stanza certo non ampia, senza rilasciare DNA e proprie impronte anche su altre parti del corpo o su oggetti ed indumenti, laddove al contrario, Rudy Guede, sicuramente colpevole, ha lasciato all’interno di quella stanza DNA ed impronte su più parti del corpo dell’aggredita (in particolare nella vagina) e su indumenti (felpa, stoffa del reggiseno) ed oggetti ivi presenti. Senza che si possa ragionevolmente sostenere che il mancato rilevamento di DNA ed impronte degli

attuali imputati, almeno per quanto riguarda la stanza ove si è verificato l'omicidio, sia stato determinato da una attività di pronta ripulitura da parte dei due, essendo impossibile ipotizzare che in una attività di ripulitura, certo rapida per le circostanze in cui avveniva, i due siano stati in grado di distinguere le impronte proprie da quelle di Rudy Guede in modo tale da eliminare le prime e lasciare le seconde, magari al fine di fare ricadere la responsabilità soltanto su Rudy Guede. E, del resto, l'ambiente non risultava lavato, essendo presenti polvere, peli e tracce di sporco.

Ma va anche osservato che, poiché venne tagliata la fascia del reggiseno come pure entrambe le spalline – probabilmente da Rudy Guede, che la rilasciò il suo DNA sulla stoffa – non vi era ragione di andare ad afferrare, in quel frangente, proprio il gancetto del reggiseno.

E, di nuovo, lo studio statistico, questa volta «visionato» da esperti di calcolo delle probabilità – come scrive il prof. Novelli nelle proprie osservazioni alla perizia (pag. 27) – non vale ad escludere la rilevante probabilità della contaminazione, trattandosi di uno studio che si riferisce soltanto alla cross-contaminazione tra reperti analizzati all'interno del laboratorio e che, dunque, non sembra abbia tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto ed in particolare delle singolari modalità e tempi dell'acquisizione del reperto.

La contaminazione, dunque, a parere di questa Corte non si è verificata nelle fasi successive, quelle del trattamento del reperto presso il laboratorio della Scientifica, bensì prima ancora della sua acquisizione da parte della Scientifica.

Vale la pena evidenziare che il prof. Novelli, interrogato in udienza dallo stesso PM circa la probabilità di contaminazione in sede di refertazione, non ha in realtà, dato risposte esaurienti, essendosi per lo più soffermato a trattare l'esclusione della contaminazione in laboratorio...” (pagg. 91 – 92 sentenza appello).

È, pertanto, evidente come la decisione di legittimità sia caduta in un palese errore interpretativo, allorchè ha ritenuto che il ragionamento dei Giudici d'Appello si fosse “basato su ipotesi teoriche di contaminazione, poiché così opinando ogni risultato di

*laboratorio sarebbe facilmente aggredibile e privato di valenza probatoria. Dovendosi ritenere operante, come ricordato dalla parte pubblica ricorrente, il principio «onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat». **La confutazione della prova scientifica doveva, quindi, per forza di cose, passare attraverso la dimostrazione delle circostanze di fatto specifiche e concrete, accreditanti l'asserita contaminazione**» (pagg. 68-69 sent. Cass.).*

Come si è dimostrato, i periti – prima – e la Corte d'Assise d'Appello di Perugia – poi – avevano elencato diverse circostanze di fatto, concrete e specifiche, che sono state del tutto ignorate dalla Cassazione, a causa di un evidente deficit conoscitivo.

In conclusione, non può che condividersi quanto evidenziatosi in appello a proposito della contaminazione: *“Ora, il prof. Novelli e poi lo stesso PM hanno affermato che non basta sostenere che il risultato deriva da contaminazione, essendo onere di chi sostiene essersi in presenza di contaminazione quello di provarne l'origine. Tale argomentazione non può, però, essere condivisa in quanto finisce per trattare sul piano giuridico la eventualità di una contaminazione come una eccezione di tipo civilistico [...]. Soprattutto per quanto riguarda la individuazione del profilo genetico in un reperto è importante che tutto il procedimento si svolga nella piena osservanza delle regole dettate dalla Comunità scientifica, che non sono certo regole giuridiche..., ma che rappresentano una garanzia di affidabilità del risultato; e poiché tra queste rientrano anche quelle cautele necessarie ad evitare possibili contaminazioni, si comprende che anche il rispetto delle stesse non può essere desunto, ma deve essere provato da chi su quel risultato basa la propria accusa”* (pagg. 82-83 sent. App.).

6 – LA SENTENZA DI ANNULLAMENTO HA COMPLETAMENTE IGNORATO I GRAVISSIMI ERRORI DI REPERTAZIONE DELLE TRACCE MISTE RINVENUTE NEL BAGNO PICCOLO

La decisione, ancora una volta, ha ritenuto in modo assiomatico che gli elementi indicati dai ricorrenti fossero *tout cort* affidabili, senza nemmeno considerare che le problematiche di contaminazione e di erronea repertazione (già osservate per altri ambienti) avevano certamente riguardato anche le “tracce miste” rinvenute nel bagno piccolo.

A tale proposito, secondo la Corte di legittimità, tali tracce “*suggerivano in ipotesi d'accusa un'attività di pulitura della Knox, che ebbe a trasportare il sangue della vittima dalla stanza del delitto ai vari punti del bagnetto (sul rubinetto del vandino, sulla scatola di cotton fioc, sulla tavoletta del water, sul bidè, sull'interruttore della luce, sulla porta del bagno), ove le tracce vennero repertate...*” (pag. 71 sent. Cass.).

In realtà, sulla tavoletta del water, sull'impalcatura della porta e, segnatamente, sull'interruttore della luce, sul lavabo e sul rubinetto è stato rinvenuto unicamente DNA della vittima, certamente trasportato dal Guede, che infatti aveva sostenuto di aver preso degli asciugamani dal bagno di Meredith per fermare il sangue che le sgorgava dal collo (cfr. pag. 22 della sentenza di primo grado contro Guede: “*Notando sangue in gran copia nella stanza di MEREDITH, e soprattutto una ferita da taglio al collo della ragazza da cui sgorgava sangue, RUDI aveva cercato di soccorrerla, prendendo nel bagno di lei un asciugamano per tamponare l'emorragia: nel giro di pochi secondi, si era tuttavia intriso a sua volta, così ne aveva preso un secondo*”). Pertanto il sangue di Meredith non fu certamente trasportato da Amanda, bensì dal Guede, entrato più volte nel bagnetto per prendere gli asciugamani (“*Il Guede aveva allora cercato di prestarle soccorso, prendendo dal bagno un asciugamano, che però si rivelava troppo piccolo e rimaneva subito intriso di sangue, cosicché ne prendeva un altro e riprendeva a tamponarle la ferita*” pag. 29 sent. cit.).

Osserva, la Corte d'Assise d'Appello di Perugia: *“Se, infatti, la mistura fosse stata preesistente al momento dell'apposizione, avrebbe dovuto rinvenirsi anche sulla tavoletta del water, sull'interruttore della luce e sull'impalcato della porta: il che non è stato, sicuramente perché chi ha apposto il sangue della vittima in quel preciso punto non ha trovato un DNA deposto precedentemente”* (pag. 113 sent. App.).

Non solo.

Ancora una volta, la sentenza di annullamento ha dato prova di prescindere del tutto da elementi conoscitivi fondamentali, primo tra i quali il fatto che il bagno in questione fosse utilizzato da entrambe le ragazze.

Era, quindi, del tutto intuitivo che fossero presenti cellule anche della Knox, specie sul lavandino e sul bidè, trattandosi di sanitari funzionali al lavaggio del proprio corpo: *“Anche ad una mente profana si palesa evidente che i due sanitari in questione, deputati alla pulizia personale, costituiscono un ricettacolo naturale del DNA, che viene rilasciato con facilità mentre ci si lava: cellule epiteliali, fluidi organici (sudore, saliva), formazioni pilifere scorrono trascinate dall'acqua e, almeno in parte, si trattengono sulla superficie della ceramica, in particolare nella zona dello scarico, e vi restano in mancanza di pulizia frequente ed accurata...Sembra quindi del tutto verosimile che DNA delle due ragazze potesse trovarsi sui sanitari del bagno piccolo”* (pag. 112 sent. App.).

In tale particolare situazione ambientale, le tecniche di repertazione utilizzate dagli operatori (con ripetuto struscio dal bordo fino allo scarico e viceversa, su entrambi i lati del medesimo tampone di carta bibula) furono del tutto erronee, essendo stato raccolto DNA ulteriore, in guisa da creare una involontaria mistura da parte degli stessi addetti ai prelievi.

Sul punto, è inequivocabile il parere del consulente della difesa, Prof. Tagliabracci: **“Abbiamo visto a proposito della stessa ispettrice Broggi una modalità di repertazione assolutamente anomala, assolutamente da proscrivere che è quella effettuata sul bidè di un bagno dell'abitazione in cui mediante carta bibula che era impugnata**

*direttamente e non tramite pinzette e quindi ciò consente il passaggio di materiale dal quanto alla carta bibula e viceversa. **L'Ispettrice Broggi ha effettuato la repertazione e il campionamento di una traccia di sangue sul bidè usando la stessa carta bibula per asportare il sangue che si trovava sul bordo del bidè e con la stessa carta bibula ha asportato il sangue che è stato ritenuto fosse un percolato che si trovava vicino allo scarico del bidè. In quella zona in cui c'è una depressione e che tutti possono notare anche nei loro bagni che molto staziona un pochino di acqua. Ora questa è una operazione estremamente pericolosa e profondamente errata, anche se la giustificazione che è stata data è questa: che sembrava fosse lo stesso materiale che era prima gocciolato oppure era stato lasciato sul bordo del bidè e poi era percolato sulla superficie interna fino o vicino all'apertura di scarico. Ma effettuando il prelievo con la stessa carta bibula si è associato di fatto del materiale biologico che stava sul bordo del bidè con del materiale biologico che stava intorno allo scarico che poteva sì, ma non lo diamo per scontato, essere sangue percolato dal bordo, ma che poteva anche ricoprire materiale biologico lasciato minuti o ore o giorni prima, a secondo del grado di pulizia, nello stesso bidè. In questo modo di è associato il reperto che era sul bordo del bidè con quello che era vicino allo scarico. Il risultato è stato un profilo misto appartenente alla vittima e ad Amanda Knox, ma questo è assolutamente arbitrario, è una invenzione derivante dalle modalità operative di repertamento, perché Amanda Knox poteva aver lasciato materiale biologico giorni prima, ore prima che poi è stato associato con quello che è stato lasciato sul bordo del bidè e che è gocciolato o percolato fino allo scarico. Quindi si tratta di una operazione che noi consideriamo sbagliata, e se ciò è stato fatto siamo propensi a pensare che sia avvenuto anche per altre repertazioni compresa quella, anzi non lo escludiamo, non lo escludiamo che sia avvenuto anche per quella relativa al reperto 165/B” (pagg. 26-27 trascr. ud. 18 luglio 2009).***

7 – LA SENTENZA HA ACCUSATO I PERITI DI AVER SOTTOVALUTATO LA TRACCIA “I” SUL COLTELLO CHE INVECE ERA STATA OGGETTO DI MASSIMA CONSIDERAZIONE

Come si è più volte detto, la sentenza di annullamento, entrando nel merito della valutazione di diversi elementi di prova, è scivolata su una serie di grossolani errori.

Nell’operare su questo terreno minato, infatti, i Giudici di legittimità hanno finito per fidarsi ciecamente delle doglianze prospettate dalla Pubblica Accusa, anche quando contenevano delle inesattezze.

Tipico esempio di tale *modus procedendi* è rappresentato dalla erronea affermazione secondo cui “*nel corso delle loro indagini, i periti nominati rinvennero una terza traccia* [contraddistinta dalla lettera “I”] *sulla lama del coltello sequestrato in casa Sollecito (reperito 36), oltre a quella attribuita senza contestazioni alla Knox ed a quella attribuita con forti contestazioni alla vittima, proprio in prossimità del punto in cui la dott.ssa Stefanoni aveva rilevato una traccia della Kercher*³. *Detta traccia non venne sottoposta ad indagini genetiche, per deliberazione assunta in solitudine da uno dei periti, la prof. Vecchiotti, senza una documentata preventiva autorizzazione in tale senso da parte della Corte, che pure aveva dato mandato di attribuire il DNA sui reperti presenti sul coltello e sul gancetto di reggiseno, perché ritenuta in quantità non*

³ In ordine alla traccia inizialmente attribuita dalla dott.ssa Stefanoni alla vittima, si ricorda che i periti escluso la natura ematica della stessa e la riconducibilità alla vittima, posto che: “1. non sussistono elementi scientificamente probanti la natura ematica della traccia B (lama del coltello); 2. dai tracciati elettroforetici esibiti si evince che il campione indicato con la lettera B (lama del coltello) era un campione Low Copy Number (LCN) e, in quanto tale, avrebbero dovuto essere applicate tutte le cautele indicate dalla Comunità Scientifica Internazionale; 3. tenuto conto che non è stata seguita alcuna delle raccomandazioni della Comunità Scientifica Internazionale, relativa al trattamento di campioni Low Copy Number (LCN), non si condividono le conclusioni circa la certa attribuzione del profilo rilevato sulla traccia B (lama del coltello) alla vittima Kercher Meredith Susanna Cara poiché il profilo genetico, così come ottenuto, appare inattendibile in quanto non supportato da procedimenti analitici scientificamente validati; 4. non sono state seguite le procedure internazionali di sopralluogo ed i protocolli internazionali di raccolta e campionamento del reperto; 5. non si può escludere che il risultato ottenuto dalla campionatura B (lama del coltello) possa derivare da fenomeni di contaminazione verificatasi in una qualunque fase della repertazione e/o manipolazione e/o dei processi analitici eseguiti” (pag. 144 perizia genetica).

sufficiente per offrire un risultato affidabile, trattandosi di low copy number. Tale scelta incontrò peraltro la successiva condivisione del Collegio, sul presupposto, che il quantitativo troppo esiguo non avrebbe consentito due amplificazioni per rendere affidabile il risultato ” (pag. 64 sentenza Cassazione).

Orbene, come può agevolmente notarsi, la Cassazione ha parlato più volte di una nuova traccia trovata “*sulla lama del coltello*” e “*proprio in prossimità del punto in cui la dott.ssa Stefanoni aveva rilevato una traccia della Kercher*”.


Ma, in realtà, il campione in questione era stato repertato nell’innesto tra la lama e il manico, zona nella quale si può di solito ritrovare materiale organico od inorganico.

Si ricorda che, proprio per tale ultima ragione, i periti d’ufficio avevano chiesto di poter smontare il coltello, al fine di poter verificare eventuali trasudi di materiale, autorizzazione negata dalla Corte dopo le ferme ed incomprensibili opposizioni della Procura e delle Parti civili (pagg. 8-9 trascr. ud. 22 gennaio 2011).

Il Professor Conti: Scusi, ove e qualora fosse possibile, nell'eventualità siamo autorizzati ad aprire, se è possibile, se riusciamo ad aprirlo anche il manico del coltello o lo dobbiamo lasciare integro?

Il Presidente: Cosa intende per aprire?

Il Professor Conti: Aprirlo in modo da far distaccare il



manico dalla parte interna della lama.

- Il Presidente:** Sì penso che non siano controindicazioni, comunque...
- Il Professor Conti:** Ove e qualora fosse possibile perché ovviamente...
- Il Presidente:** Comunque per qualsiasi incertezza che aveste, voi potete rivolgere alla Corte, che delega il Consigliere Massimo Zanetti, qualsiasi chiarimento vi servisse su quello che potete fare o non potete fare.
- Il Procuratore Generale, Dottoressa Comodi:** Presidente chiedo scusa, volevo capire come mai, cioè visto che il quesito riguarda le analisi fatte o da rifare sui reperti acquisiti dalla Polizia Scientifica, volevo capire come mai il professore vorrebbe aprire il manico, cioè vorrei capire la finalità perché è fuori quesito.
- Il Professor Conti:** Certo, per eventualmente trovare delle tracce di DNA anche all'interno del manico.
- Il Procuratore Generale, Dottoressa Comodi:** Ma è fuori quesito però non è previsto dal quesito.

Come può constatarsi, i periti avevano semmai suggerito una investigazione tecnica ancora più completa e invasiva (che avrebbe permesso di appurare l'esistenza di eventuali sgocciolamenti all'interno del manico).

Ciò dimostrava, quindi, una coscienziosità tale, da parte dei periti, da non lasciare adito ad alcun dubbio sul loro intendimento di far piena luce sui fatti.

Ad ogni modo, quanto alla nuova traccia "I" repertata dagli esperti, va osservato che essa fu ritrovata in posizione differente rispetto a quella segnalata dalla Suprema Corte, sul punto influenzata dal refuso contenuto nel ricorso introduttivo della Procura Generale (motivo 2.1).

A pagina 28 del ricorso per Cassazione, la Procura Generale di Perugia localizzava, infatti, la traccia "I" proprio *"in prossimità del punto in cui la dott.ssa Stefanoni della Polizia Scientifica aveva campionato la traccia dalla quale aveva estratto il DNA attribuito a Meredith Kercher"*.

In realtà, la semplice lettura dell'elaborato peritale avrebbe consentito di individuare con esattezza il vero punto del coltello ove era stata rinvenuta la traccia "I", ossia in

prossimità dell'innesto della lama nel manico (pag. 6 perizia genetico-forense Proff. Vecchiotti – Conte 29 giugno 2011).

Si veda quanto osservato dai periti in sede di escussione (ud. 25 luglio 2011):
“VECCHIOTTI:... *il campione G negativo, ecco questo è il campione che invece diciamo è stato particolarmente, diciamo questo era il campione che era presente nel punto di attacco tra la lama e l'impugnatura del coltello e vedete che vi è un grosso quantitativo di materiale di tipo amido. In realtà andando poi, andando subito a controllare la letteratura, è stato fatto immediatamente quindi alla presenza di tutti quanti i consulenti, è stato visto appunto che questi sono amidi e lì è particolarmente concentrato, sono praticamente degli elementi cellulari di natura rotondeggiante o a volte anche esagonale che sono, presentano la struttura centrale a raggiera che ecco, questo forse ancora maggior ingrandimento, questo si vede in maniera particolarmente evidente. La stessa cosa nel campione I, ce ne sono di meno, cioè l'I corrisponde sempre all'attacco della lama con l'impugnatura ma dalla parte opposta, anche qui sono presenti questi granuli di amido che vedete hanno sempre tutti le stesse caratteristiche*” (pag. 16 trascr.).

Ed ancora, si veda il successivo passaggio: “VECCHIOTTI:...*A questo punto siamo arrivati a delle conclusioni ovvero che non vi era una evidenza in effetti della presenza di materiale cellulare nei campioni analizzati, alcuni campioni che sono A-E-F-H-I ed in particolare il campione H presentano dei granuli con una morfologia caratteristica circolare/esagonale con struttura centrale a raggiera. Questo ci ha permesso di affermare che si potesse trattare di granuli di **amido vegetale**. Quindi in pratica riteniamo appunto che non ci siano evidenze della presenza di sangue o di sostanza ematica sul coltello*”.


Si aggiunga che la traccia “I” non fu analizzata soltanto perché il materiale di DNA era stato ritenuto talmente basso da non permettere risultanze obiettive (*low copy number*).

Ed è solo per questa ragione che la Corte d'Assise di Perugia aveva rigettato con ordinanza la richiesta di ulteriori indagini sul campione.

Anche i consulenti di parte avevano evidenziato come il coltello non fosse di alcuna utilità e che, anzi, **la presenza di tracce di amido** (proveniente dal taglio di sostanze vegetali) **dimostrasse l'assenza di una accurata ripulitura.**

Al riguardo, si riproducono le **conclusioni dei consulenti Gino, Patumi e Torre, depositate all'udienza del 7 settembre 2011.**

- È assodato che sul coltello in sequestro erano presenti tracce di materiale vegetale (granuli di amido). Essi, pur presenti in minima quantità anche altrove, sono particolarmente abbondanti in corrispondenza dell'inserzione della lama sul manico. Ciò non stupisce, se teniamo conto del fatto che qualsiasi materiale (in particolare liquido o semiliquido) imbrattante un oggetto tende a raccogliersi in recessi come, appunto, l'angolo diedro che si forma tra le due componenti del coltello.
- Le elementari prove sperimentali condotte dimostrano che comunissime e banali attività di cucina determinano la contaminazione dell'attrezzo da parte di detriti vegetali come le particelle d'amido.
- Tali particelle sono facilmente allontanabili con un semplice e sommario risciacquo. Chiunque può constatarlo ripetendo a casa propria il nostro esperimento: con una patata o con qualsiasi altra fonte d'amidi come altre radici alimentari, farine di cereali, o acqua in cui questi (o molti altri) alimenti vegetali abbiano soggiornato.
- Ciò significa che quel coltello, dopo il suo uso in cucina, non fu lavato.
- Le polveri contenenti granuli d'amido hanno grande capacità assorbente quando vengano poste in contatto con liquidi: vengono, proprio per questa loro idoneità ad assorbire sudore o altra umidità della pelle, utilizzate per la preparazione dei "talchi" all'amido o "biologici" in vece del vero talco, che è d'origine minerale.
- Non è prospettabile che quel coltello sia stato utilizzato per ferire una persona senza che ne derivasse intima commistione tra sangue ed amido. In questo caso avrebbero avuto esito positivo il test per la diagnosi generica di sangue, la ricerca di elementi corpuscolati del sangue (indagine citologica) e di materiale genetico umano.
- Nulla di tutto ciò. A conferma che quel coltello (già morfologicamente incompatibile con le lesioni osservate sul collo della vittima, come abbiamo potuto chiaramente dimostrare nelle nostre precedenti relazioni di consulenza) non ebbe alcun ruolo nel mortale ferimento di Meredith KERCHER.



Dott. Sarah GINO

Dott. Walter PATUMI

Prof. Carlo TORRE

Forino, 5 settembre 2011

Altrettanto erronea è la sentenza di annullamento, nella parte in cui ha preteso di attribuire alla volontà solitaria del perito la scelta di non estrarre il DNA dalla traccia “T”, essendo chiaramente emerso che gli altri consulenti decisero di non esprimere alcuna riserva a riguardo.

A ben vedere l’esatta ricostruzione delle operazioni peritali è difforme da quanto sostenuto nelle motivazioni della sentenza della Corte di legittimità.

Basta consultare le trascrizioni dell’udienza del 6 settembre 2011:

“AVV. DONATI: Va bene. Senta, ma tutte queste osservazioni che le hai fatto oggi qui davanti al Collegio, alla Corte, perché non le ha indicate nel verbale, quando ci sono gli incontri con i periti nelle operazioni peritali?”

PERITO STEFANONI: Perché, praticamente, la professoressa, nel momento in cui noi siamo poi andati successivamente alla data della quantificazione, all’ottenimento del risultato di quantificazione, la professoressa si riservava di decidere, appunto, se continuare o meno nell’analisi. Quando noi siamo andati lì quella mattina, ora non ricordo qual è la data precisa, però indicava...

AVV. DONATI: Era il cinque aprile, ero presente anche io.

PERITO STEFANONI: Ah sì, è vero, era il 5 aprile. Praticamente la professoressa lo diede come fatto assolutamente scontato che non si proseguisse, e quindi le decise autonomamente di non proseguire e poi ovviamente gli ho fatto...

AVV. DONATI: Se posso, perché ero presente, quindi posso anche dire, ricordo che effettivamente disse: “io avrei questa idea, comunque voi scrivete eventuali osservazioni e poi a tutti quanti...”, tanto è vero che voi scriveste... Il Presidente può vedere che sono calligrafie diverse, perché

ognuno metteva le proprie osservazioni, quindi, in quella occasione lei ritenne di non indicare queste...

PERITO STEFANONI: *No.*” (Pagg. 48 - 49 Trascrizioni Udienza 6 settembre 2011).

È evidente come anche in tale evenienza la sentenza di legittimità sia scivolata in un errore di fatto.

8 – LA SENTENZA DI ANNULLAMENTO HA AFFERMATO CHE I FRAMMENTI DI VETRO FURONO RINVENUTI PREVALENTEMENTE SOPRA I VESTITI NELLA STANZA DELLA ROMANELLI. COSÌ NON È

La sentenza della Suprema Corte, sempre nella parte relativa alla presunta simulazione del furto, ha commesso ulteriori errori, ritenendo sussistenti presupposti di fatto del tutto immaginari.

La decisione motiva nei seguenti termini: *“La ricostruzione operata [nella sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Perugia, n.d.r.] manca poi di aderenza ai flussi informativi, anche sotto un altro profilo: è stato superato il dato obiettivo della **presenza di almeno una cospicua parte dei cocci di vetro sopra e non sotto i vestiti** (come del resto veniva documentato anche dalle fotografie scattate e dalle immagini registrate) dimostrativo che la rottura seguì e non precedette l’opera di messa a soqquadro, spendendo un argomento privo di plausibilità e facente leva sulla frenesia di rovistamento ad opera del ladro”* (pag. 48 sentenza Cassazione).

Il presupposto da cui muove la Corte (localizzazione dei frammenti di vetro nella stanza della Romanelli) è, tuttavia, palesemente erroneo.

È sufficiente comparare le motivazioni della sentenza d’appello con le dichiarazioni dei testimoni Romanelli e dell’agente di P.G. Battistelli, per inferire la assoluta linearità del ragionamento operato dai Giudici di Appello.

Questi ultimi avevano, infatti, annotato: *“la prova regina della simulazione sarebbe – secondo quella Corte [la Corte di prime cure, n.d.r.] – la mancanza di vetri sotto il davanzale della finestra, all’esterno dell’abitazione e la presenza di vetri sopra gli indumenti e gli oggetti che si trovano all’interno della stanza: il che dimostrerebbe che la rottura del vetro della finestra fu successiva e non antecedente al rovistamento, a quel punto chiaramente effettuato solo per inscenare un tentativo di furto. Anche su questo punto, però, questa Corte dissente, dal momento che la dinamica del lancio del sasso e la forza di impatto non rendevano necessario che alcuni vetri finissero*

all'esterno anziché all'interno della stanza, ove in realtà i vetri non apparivano soltanto sopra gli oggetti o gli indumenti ma anche sotto, come risulta dalla deposizione della Romanelli all'udienza del 7 febbraio 2009 che rappresenta una situazione della stanza estremamente caotica, tutta un miscuglio. Così testualmente:

“PRESIDENTE: scusi che significa un miscuglio?

RISPOSTA: era un miscuglio di vetri, vestiti, vetri..

PRESIDENTE: Quindi erano anche sotto i vetri?

RISPOSTA: Sì, erano anche sotto, ma anche erano sopra

PRESIDENTE: Quindi un miscuglio in questo senso.

RISPOSTA: Sì, sì”

Ed anche l'ispettore Battistelli, a ben vedere, riferisce di una situazione molto caotica e non già di vetri rotti collocati soltanto sopra le cose. Così testualmente all'udienza del 6.2.2009:

“PUBBLICO MINISTERO: i vetri stavano, dove stavano i vetri?

TESTE: i vetri erano a terra e la cosa curiosa, che a me mi saltò all'occhio è che questi vetri erano anche sopra i vestiti...”

I vetri, dunque, furono notati “anche” sopra gli oggetti e non già “soltanto” sopra gli stessi.

Ed anche il teste Altieri parla di vetri sia sopra che sotto, mentre il teste Zaroli ha fatto presente di essere stato colpito dalla collocazione di vetri sopra gli oggetti, ma con ciò non ha affatto negato che i vetri fossero anche interra.

Ma questa situazione, vetri sul davanzale e nella stanza sparsi un po' ovunque, è rappresentata anche dalle fotografie e dai filmati effettuati dalla Polizia e proiettati in aula dalla difesa. Né si può sostenere che le fotografie ed i filmati non siano rappresentativi della situazione...dal momento che si tratta di fotografie e filmati effettuati nella immediatezza del sopralluogo, quando la Polizia doveva avere

ragionevolmente mantenuto più o meno inalterata tutta la situazione” (pagg. 118-119 sent. App.).

Le dichiarazioni della testimone Romanelli, dunque, si sposavano con le conclusioni del provvedimento d’appello e, ancor oggi, appaiono in netto contrasto col rilievo evidenziato nella sentenza della Cassazione.

La teste, infatti, aveva descritto una situazione in cui i vetri erano posizionati anche sotto i vestiti e non prevalentemente sopra gli stessi, come erroneamente sostenuto nelle pieghe della motivazione della sentenza d’annullamento.

Non solo, la stessa Romanelli aveva ammesso di essere entrata nella stanza, dove c’era “un miscuglio di vetri, vestiti, vetri” e di aver sollevato degli oggetti e operato quindi degli spostamenti.

A tal proposito, si riportano gli stralci più significativi della deposizione di Filomena Romanelli:

“Prendendo il computer mi sono accorta che alzando il computer alzavo i vetri, nel senso che i vetri erano sopra le cose, cioè era un miscuglio e quindi lì per lì non ci feci subito caso.

Presidente: Scusi che significa un miscuglio?

Risposta: Era un miscuglio di vetri, vestiti, vetri...

Presidente: Quindi erano anche sotto i vestiti?

Risposta: Sì, erano anche sotto, ma anche erano sopra” (p. 40-41 trascrizioni, udienza 7 febbraio 2009).


È, quindi, lampante come la Suprema Corte, per censurare la sentenza d’appello, abbia ipotizzato un presupposto di fatto inesistente: **non è vero, cioè, come si legge a pagina 48 della decisione d’annullamento, che i frammenti di vetro si trovassero prevalentemente sopra i vestiti!**

A ben vedere, i filmati non documentavano la presenza di vetri sopra gli oggetti posizionati nelle immediate vicinanze della finestra rotta:



Inoltre, a confermare l'ipotesi di una effrazione, militava una ulteriore argomentazione, ricavabile dall'osservazione dello scuro della finestra interessata dalla rottura dei vetri.

Difatti, il lato interno dell'imposta di sinistra, in corrispondenza del foro praticato nel vetro, presentava un'evidente scalfittura nel legno di forma irregolare, di cm. 2 circa, con sfilacciamento delle fibre legnose ed alcune piccole schegge di vetro ivi conficcate.



E la stessa sentenza di primo grado aveva ritenuto che l'attività della Romanelli potesse aver contribuito a modificare l'ubicazione dei pezzi di vetro, con la conseguenza che *“non possono essere poste sullo stesso piano valutativo le percezioni visive e tattili dei testi e le foto rappresentative degli ambienti attenendo le une e le altre a momenti diversi e diversamente caratterizzati (...) Pertanto, la presenza di vetri sopra i vari oggetti posti sul pavimento in modo disordinato e tutto sottosopra, va considerata come circostanza che risulta dimostrata dalle testimonianze e non smentita dalle foto”* (pp. 43-44 sentenza Corte d'Assise di Perugia).

Inoltre, se si esaminano le foto scattate sulla scena del delitto, si nota un frammento trasparente accanto all'orma della scarpa di Guede, segno inequivocabile che tale

soggetto, dopo essersi introdotto furtivamente in casa, trasportò inconsapevolmente il pezzo di vetro all'interno della stanza di Meredith (frammento vicino alla traccia "A"):



Su altre impronte si nota uno spazio impresso nell'orma della suola intrisa di sangue (forse un vetro incastrato al di sotto della scarpa del Guede).



Nei successivi ingrandimenti, si potranno, infine, notare gli ulteriori frammenti di vetro.



Frammenti di vetro che non furono repertati





RICHIESTE DI RINNOVAZIONE

Si ritiene che gli errori in fatto, presenti nella decisione di rinvio, siano talmente numerosi da consentire alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze di poter giungere all'assoluzione dell'imputato.

Tuttavia, dovendo considerare alcuni dubbi sollevati dalla sentenza di annullamento, si chiede di disporre la riapertura dell'istruttoria, autorizzando le seguenti istanze di rinnovazione.

1) RICHIESTA DI PERIZIA GENETICA SULLA FEDERA DEL CUSCINO

Si ripropone, anzitutto, l'identica istanza formulata nei motivi di appello, allorché era stato chiesto di sottoporre a perizia genetica la macchia (apparentemente spermatica) presente su una federa di cuscino.

Questa difesa ha, infatti, interesse ad approfondire ogni elemento necessario alla ricostruzione della verità processuale: per questa ragione, si sottolinea l'importanza di disporre tale verifica tecnica sul reperto.

A dire il vero, l'accertamento del DNA sulla traccia in questione avrebbe dovuto costituire il primo atto di indagine da svolgere in questo procedimento, dato che l'Accusa andava ipotizzando un movente di natura sessuale.

Sul punto si ricorda che i Giudici di primo grado ravvisarono un movente "*di natura erotico sessuale violento che, originatosi dalla scelta di male operata da Rudy, trovò la collaborazione attiva di Amanda Knox e Raffaele Sollecito*" (p. 394 sentenza).

Quindi, secondo la Corte d'Assise, l'azione omicidiaria avrebbe preso le mosse dalla volontà di Rudy di abusare sessualmente di Meredith, con il contributo degli altri imputati.

Dal canto suo, la Corte di Cassazione ha profilato tra le situazione ipotizzabili "*quelle che vanno dall'accordo genetico sull'opzione di morte, alla modifica di un programma che contemplava inizialmente solo il coinvolgimento della giovane inglese in un gioco sessuale non condiviso, alla esclusiva forzatura ad un gioco erotico spinto di gruppo, che andò deflagrando, sfuggendo al controllo*" (sent. Cass. pag. 73).

Nel giudizio di rinvio sarà, quindi, necessario, approfondire tutti quegli elementi e circostanze che, in qualche modo, erano attinenti o che potevano ricondurre alla asserita violenza sessuale.


Ci si riferisce, in particolare, a quelle macchie di sostanza biologica (verosimilmente di natura spermatica) che sono state rinvenute dal consulente di parte, Prof. Vinci, in data

25 maggio 2009, proprio su una federa di cuscino, **dovendosi stabilire se appartengano a Rudy Guede o a un terzo.**

Il Prof. Vinci, nel corso del dibattimento di primo grado è stato autorizzato dalla Corte a recarsi presso il laboratorio della Polizia Scientifica al fine di prendere diretta visione di alcuni reperti, in particolare del tappetino azzurro e della federa di cuscino su cui erano impresse delle impronte di scarpa.

Il consulente in quell'occasione aveva osservato i reperti anche con il *crimescope*, strumento tecnico che esalta eventuali tracce biologiche latenti lasciate sulla scena del crimine, rinvenendo sulla federa, a livello del terzo medio del bordo, dove si inserisce il cuscino (dal lato ove è presente l'impronta di scarpa non attribuita), una macchia estremamente fluorescente delle dimensioni di cm 2x3 che trovava continuazione con altra macchia di dimensioni più piccole.

La traccia, come può evincersi dalla foto agli atti, e come emerge dal filmato della Scientifica, è assolutamente visibile ad occhio nudo, di colore giallastro e con una morfologia molto particolare (quasi due gocce unite tra loro da un filamento).



È ragionevole ritenere che si tratti di una macchia di sperma, la quale assumerebbe un evidente rilievo nel caso di specie, in cui si è ipotizzato un movente erotico–sessuale.

La macchia, ancorché evidente anche ad occhio nudo, non è mai stata analizzata.



Tali accertamenti non sono mai stati eseguiti neppure dopo i rilievi del consulente della difesa.

Da quanto appena detto scaturisce l'importanza dell'analisi biologica delle tracce sopra indicate, al fine di affermare o escludere la presenza di un soggetto diverso dagli attuali imputati.

2) PREVIA ACQUISIZIONE, PRESSO I LABORATORI DELLA POLIZIA SCIENTIFICA, DEL RESIDUO ESTRATTO DI DNA RELATIVO AL REP. 165B (GANCETTO DI REGGISENO), SI CHIEDE DI PROCEDERE ALLA RIPETIZIONE DEGLI ESAMI MEDIANTE UN SUPPLEMENTO DI PERIZIA GENETICA

Premesso che i periti hanno escluso l'attribuibilità a Raffaele Sollecito del materiale genetico reperito sul gancetto di reggiseno, ove vi fossero eventuali dubbi, si osserva quanto segue.

In altra parte del presente atto difensivo, si è già sottolineato quanto precisato dai periti in ordine al fatto che la Scientifica avrebbe potuto procedere – in sede di indagini genetiche – alla ripetizione dell'amplificazione del DNA estratto dal gancetto, al fine di dirimere tutti i possibili dubbi derivanti da tale particolare traccia (cfr. pag. 86 trascr. ud. 25 luglio 2011): “VECCHIOTTI:...*A questo riguardo, a nostro avviso, sarebbe stato necessario procedere ad ulteriori amplificazioni del DNA estratto al fine di confermare la presenza di diversi aplotipi presenti sulla scena del crimine, cosa che non risulta sia stata effettuata pur essendo disponibile un adeguato quantitativo di DNA estratto*”.

Ed infatti, a pag. 108 della perizia si legge che il quantitativo di DNA estratto era certamente rilevante e tale da consentire di ripetere le amplificazioni, precauzione che tuttavia non venne adottata dalla Scientifica.

Dalla disamina dei rapporti di *Real Time PCR* esibiti risulta che la quantificazione mediante detta metodica è stata eseguita, in data 3 gennaio 2008, in due replicati che hanno fornito i seguenti valori:

$$48896 = 0.14$$

$$48896 = 0.09$$

Pertanto la media di DNA presente nel campione era pari a 0.115 ng/μl.

Tenuto conto che la “*quantità di estratto*” era 50 μl (cfr. SAL), moltiplicando 0.115 ng/μl x 50 μl, il DNA totale era pari a 5.75 ng/μl, quantitativo certamente rilevante, che consentiva di ripetere le amplificazioni.

Si rammenta che quando la dott.ssa Stefanoni era stata sentita sul punto in udienza preliminare (trascr. ud. 4 ottobre 2008, pag. 47), aveva precisato che il DNA non fosse stato interamente consumato, ma che ce ne fosse ancora.

Si richiamano le risposte fornite dalla dott.ssa Patrizia Stefanoni su tale argomento:

DOMANDA - Poi dopo passiamo a quella traccia relativa al polsino della felpa. Il profilo che abbiamo detto prima sulla ripetibilità dell'indagine per quello che risulta dai dati a sua disposizione il D.N.A. che lei ha analizzato lì, è stato consumato per intero per quello che riguarda le tracce quelle relative al gancetto?

RISPOSTA - No, no, ce ne è ancora.

DOMANDA - Quello ce ne è ancora?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Quindi sotto il profilo della ripetibilità, ripetibilità nel senso che abbiamo detto prima quindi non andare a cercare qualcosa immediatamente nel luogo adiacente?

RISPOSTA - Sì, si può ripetere sicuramente però c'è da fare una considerazione nell'esperienza mia personale poiché il D.N.A. che si estrae è vero che viene conservato nelle migliori condizioni possibili e quindi in ambiente refrigerato almeno tra i meno 25 e i meno 28 gradi centigradi proprio per preservare qualsiasi alterazione che può subire perché il D.N.A. in quelle condizioni, diciamo, di appunto ritrovamento, come già dicevo, è comunque soggetto a degli insulti ambientali, fisici, chimici che potrebbero sicuramente pregiudicarne poi

Si segnala, infine, che lo stesso consulente della difesa, prof. Tagliabracci – cfr. verbale di inizio delle operazioni peritali del 9 febbraio 2011 (pag. 2) – aveva chiesto di eseguire, qualora vi fosse ancora del materiale disponibile, una ripetizione dell'esame del DNA estratto dal gancetto di reggiseno.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO di PERUGIA

Roma 9/2/2011

Processo nr. 10/2010

Knox Amanda Marie – Sollecito Raffaele

Oggetto : **Verbale di inizio operazioni peritali sui reperti denominati Rep. 36 e Rep. 165/b, come disposto in udienza del 22/1/2011.**

Addì 9/2/2011 alle ore ^{11.15} si è dato inizio, presso il Dipartimento di Medicina Legale dell'Università "La Sapienza" di Roma – Viale Regina Elena 336, così come disposto nell'udienza del 22/1/2011, alle operazioni peritali da parte dei Periti nominati Prof.ssa Carla Vecchiotti e Prof. Stefano Conti, alla presenza dei seguenti Consulenti di parte nominati:

		(Firma)
Procura Generale	Dott.ssa Patrizia Stefanoni	<i>Patrizia Stefanoni</i>
	Prof. Giuseppe Novelli	<i>Giuseppe Novelli</i>
	Dott. Emiliano Giardina	<i>Emiliano Giardina</i>
Parti Civili	Prof.ssa Francesca Torricelli	<i>Francesca Torricelli</i>
	Prof. Gian Aristide Novelli	<i>Gian Aristide Novelli</i>
Per R. Sollecito	Prof. Adriano Tagliabracci	<i>Adriano Tagliabracci</i>
	Dott. Valerio Onofri	<i>Valerio Onofri</i>
Per A.M. Knox	Prof. Carlo Torre	<i>Carlo Torre</i>
	Dott.ssa Sara Gino	<i>Sara Gino</i>
	Dott. Patumi	<i>Patumi</i>

Si dà atto che i reperti denominati Rep 36 e Rep. 165/b sono stati regolarmente consegnati in data 8/2/2011, come disposto dall'Ill.mo Signor Presidente Dott. Helmann, e come attestato dal verbale di consegna datato 8/2/2011.



Si fa presente che al momento della consegna entrambi i reperti risultavano essere regolarmente sigillati in involucro singolo ed in particolare il Rep. 36 nr 00015662 bloccato in scatola di cartone mediante sigillo di sicurezza di colore rosso con nr. 0000179 e Rep. 156/b nr 00012877 contenuto in una provetta con tappo di colore rosso, come anche evidenziato dalla documentazione iconografica eseguita sia da parte dei periti nominati che dall'Agente Scelto della Polizia di Stato (Ugo Arcuri).

SARAU GINO

Quantificazione con Real Time

TAGLIABRACCI E OMARI

Chiede che i periti eseguano, se vi è interesse a disposizione, di ripetere l'esame del DNA sull'estratto del reperto 165B a disposizione eventuale della polizia scientifica.

STEFANONI, NOVELLI, GIARDINA, TORRICELLI
utilizzare le tecniche più sensibili in parallelo, ed in modo comparativo, con quelle utilizzate nei precedenti esperimenti.

2
De



GINO TORRE dell'epitaffio
Si richiede che in occasione dei defecti, eventuali
tracce (manciate ecc) presentati sul cartello man
compariate con i migliori prototipi di relative
alle prime indagini (topografico, indagini di
laboratorio ecc...)

Togliabene in mano

Ogni in mano

Nelle / G. Tor

Nelle di d. d. a r. p. d.

Nelle da dichiarare in riferimento al report
colloquio Francesco Tomicelli.

Nelle da dichiarare riguardo alla visione dei
esperti Patrizia Stefanini

3

ll



I testi ricevuti per atto delle commissioni presentate dalle
parti concorrenti agli stessi da essere discussi
sui modi di legge per il ponteggio delle operazioni fiscali
ora 12,30 Roma 9/2/2011

Scalfi *Antonio*
Transcriptonelli

Antonio
Vincenzo

Antonio

Attesa l'assoluta necessità di superare tutti i dubbi derivanti dalla erronea interpretazione del tracciato, si chiede di ripetere gli accertamenti genetici sulla traccia, previa acquisizione, presso i laboratori della Polizia Scientifica, del residuo estratto del DNA presente sul gancetto.

3) DETERMINAZIONE DELL'EFFETTIVO ORARIO DELLA MORTE DI MEREDITH KERCHER: NECESSITÀ DI DISPORRE UNA NUOVA PERIZIA MEDICO-LEGALE

La sentenza d'appello aveva ritenuto, in modo del tutto razionale e logico, che l'ora effettiva della morte dovesse collocarsi molto prima rispetto a quella indicata nella decisione di primo grado, quindi, **non più tardi delle 22:13**, orario coincidente con l'ultima registrazione del traffico sul cellulare della vittima (connessione GPRS di 9 secondi).


D'altra parte, lo stesso Rudy Guede, nella chat con l'amico Benedetti aveva affermato di essere stato in via della Pergola tra le ore 21:00 e le 21:30, il che anticipava di molto l'orario della morte di Meredith, senza contare che in quel frangente gli imputati si trovavano certamente a casa di Raffaele Sollecito (con conseguente alibi).

Secondo la sentenza di appello, era il telefono di Meredith la chiave per interpretare esattamente gli eventi.

La Corte d'Assise d'Appello di Perugia aveva osservato che, mentre la chiamata senza risposta effettuata verso casa (in Inghilterra) delle 20:56 era stata certamente eseguita da Meredith, i successivi tentativi verso il numero 901 (segreteria telefonica, alle 21:58), verso la banca Abbey (il primo indirizzo presente in rubrica, alle 22:00) e la connessione internet delle ore 22:13 erano altamente sospetti, dato che la vittima non aveva alcuna apparente ragione di compierli.

Poteva, quindi, ipotizzarsi che il telefono fosse finito in mani estranee.

(pag. 60 sent. app.)



Ora è chiaro che il tentativo di chiamata a casa l'ha effettuato proprio Meredith Kercher perché, comprensibilmente, voleva sentire la propria famiglia alla fine della giornata, prima di andare a dormire. Ma gli altri numeri non aveva ragione di tentare di chiamarli: il primo, 901, probabilmente la segreteria telefonica, non sarebbe spiegabile l'aver chiuso il contatto prima di entrare nella segreteria, perché tanto valeva non averla chiamata; il numero corrispondente alla banca (Abbey) non aveva certo ragione di digitarlo a quell'ora di notte e per di più senza anteporre il necessario prefisso; l'ultimo, ancora più incomprensibile se digitato per accedere davvero ad INTERNET, ma – come detto – potrebbe anche essere relativo alla ricezione di un mms.

Ma altra singolarità è che Meredith Kercher, se, come ipotizzato nella sentenza appellata, venne aggredita soltanto un'ora più tardi, non abbia tentato di richiamare la propria famiglia dopo pochi minuti (se lo avesse fatto ne sarebbe risultata traccia nel cellulare).

La Corte aveva, quindi, ritenuto del tutto plausibile la spiegazione difensiva:

(Pag. 61 sent. app.)

Ebbene, l'avv. Bongiorno ha prospettato che dopo il tentativo di chiamare la propria famiglia si sia verificato un evento improvviso, si da non consentirle più di effettuarne un altro: e tale evento non potrebbe che essere l'aggressione subita. Diversamente, avremmo potuto trovare nel cellulare la registrazione del numero 901 digitato alle ore 21,58 ma non addirittura quello della banca digitato alle 22,00: il che fa ragionevolmente ipotizzare che sia stata un'altra persona, non pratica di quel

cellulare, a digitare quel numero, più precisamente a digitare il primo nome della rubrica al quale era associato, magari nel tentativo di spegnere il cellulare anziché di utilizzarlo. Quanto all'ultima registrazione di traffico, quella delle 22,13, si è già osservato che avrebbe potuto trattarsi della ricezione di un mms, non necessitante di interazione umana, o di un accesso ad INTERNET, anch'esso effettuato per sbaglio presumibilmente da chi, non pratico di quel cellulare, ne era però venuto in possesso.

La Corte di Assise di primo grado non ha attribuito a tali evenienze alcun significato, spiegando il tutto con dei momenti di relax, durante i quali Meredith Kercher, sola in casa e distesa ormai sul letto, si sarebbe lasciata andare, sovrappensiero, a giocare con il cellulare in mano ed ha spiegato che la chiamata alla segreteria non terminata è in linea con la parsimonia che contraddistingueva il carattere di Meredith Kercher, e così pure la cancellazione del mms senza attivare INTERNET per aprirlo.

Questa della Corte di Assise di primo grado è, però, una mera congettura che non trova riscontro in alcun elemento obiettivo e che, comunque, non spiega perché mai, come sarebbe stato naturale, Meredith Kercher non tentò di richiamare la propria famiglia un quarto d'ora - venti minuti dopo il primo tentativo.

Onde inferire che (Pag. 62 sent. app.):

Risulta, allora, più coerente con le intenzioni dichiarate dalla giovane e con la singolarità delle chiamate telefoniche suddette, ipotizzare che effettivamente l'aggressione, e quindi poco dopo la morte, si sia verificata molto prima rispetto all'ora ritenuta dalla Corte di Assise di primo grado: certo non più tardi delle 22,13.

Gli elementi e le considerazioni da ultimo evidenziate sembrano più rilevanti di quelle fondate sull'urlo udito dalla teste Capezzali, per la equivocità del significato da attribuire all'urlo (che in una zona frequentata da giovani e "drogati" avrebbe potuto avere anche altra provenienza) laddove, invece, gli elementi evidenziati presentano un collegamento più stretto con i movimenti e le intenzioni della vittima in quella circostanza.

La Cassazione ha, invece, ritenuto che le deduzioni della Corte fossero scaturite da una serie di congetture, prive di affidabile base dimostrativa.

La Corte di legittimità, inoltre, sostituendosi al Giudice del fatto, ha poi sostenuto che la chat di Rudy non poteva essere assunta come base inferenziale per ribaltare l'*excursus* dei Giudici di primo grado.

Infine, la sentenza d'appello avrebbe sottovalutato le dichiarazioni di tre testimoni, come la Capezzali, la Dramis e la Monacchia che avevano parlato di un urlo straziante, insolito e lungo, con successivo e annesso rumore di persone che correvano sulla scaletta in ferro, e quindi sulla ghiaia e sulle foglie secche di via della Pergola.

A parte la assoluta erroneità delle argomentazioni adoperate dalla Cassazione (essendosi arbitrariamente sminuito il significato della chat di Rudy in ordine all'orario, attribuendosi al contempo un valore certo alle testimonianze dell'urlo, che apparivano in realtà prive di qualsiasi peso probatorio, dato che la Capezzali aveva dovuto ammettere che "***Io non ho guardato mai l'orologio, quindi non potevo mai sapere se***" - "***Io non me le ricordo, tutte queste, questi orari, queste cose, non me le ricordo più***", pagg. 30 e 47 trascr. ud. 27 marzo 2009), deve sottolinearsi come il tentativo di individuare un diverso orario (prossimo a quello indicato nel primo grado: 23/23:30) sulla base di una "*media*" operata in base ai dati tanatologici, che indicavano nel *range* dalle ore 18:50 alle ore 4:50 del 2 novembre l'ora del decesso, sia palesemente destituito di scientificità (cfr. pag. 63 sent. Cass.).

Lo stesso consulente che aveva eseguito l'autopsia (dott. Lalli), emendando un proprio errore contenuto nell'elaborato tecnico (in cui aveva sostenuto che la morte di Kercher Meredith Susanna Cara fosse intervenuta **a distanza di non meno** di 2-3 ore dall'ultimo pasto), ha in seguito precisato che la morte di Meredith Kercher intervenne a distanza "**di non PIU'** di 2-3 ore dall'ultimo pasto ..." (errata corrige del 13.2.2008) .

Secondo il dott. Lalli, "*tale correzione risulta indispensabile al fine di evitare fraintendimenti circa il concetto che dal momento dell'ultimo pasto non può essere trascorso (come peraltro indicato in altra parte dell'elaborato) un periodo di tempo superiore alle 2-3 ore*".

Si confronti in proposito la seguente nota:

Dott. LUCA LALLI
specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni
Sezione di Medicina Legale e di Medicina Specialistica dello Sport Università di Perugia
Tel.: 075/5857340 - 348/3730747
E-mail: luca.lalli@poste.it
C.F. LLLLCU63D23D451C – P.IVA 01977300548

Ill.mo Dott. G. Mignini
S. Procuratore della Repubblica
Tribunale di Perugia

OGGETTO: ERRATA CORRIGE PROC. PEN. N. 9066/07 MOD. 21 GIÀ N. 19738/07 MOD. 44

In relazione alla consulenza depositata in data odierna il sottoscritto rappresenta che, dopo ulteriore lettura della stessa, si è accorto di aver commesso un errore lessicale che modifica il senso della frase. In particolare a pag. 65 si legge: "...può indicarsi che la morte di Kercher Meredith Susanna Cara sia intervenuta a distanza di *non meno* di 2-3 ore dall'ultimo pasto ..." mentre la frase corretta deve intendersi: "... può indicarsi che la morte di Kercher Meredith Susanna Cara sia intervenuta a distanza di *non PIU'* di 2-3 ore dall'ultimo pasto ...".

Tale correzione risulta indispensabile al fine di evitare fraintendimenti circa il concetto che dal momento dell'ultimo pasto non può essere trascorso (come peraltro indicato in altra parte dell'elaborato) un periodo di tempo superiore alle 2-3 ore.

Scusandosi per quanto sopra resta a disposizione della S.V. per eventuali ulteriori chiarimenti, approfondimenti e/o precisazioni.

Perugia 13/2/08

Dott. Luca Lalli |

Peraltro, tornando alla decisione di legittimità, va rilevata l'irricevibilità di un orario morte individuato – a spanne – sulla base di una semplice “media” tra due dati incerti. In tale modo, si affida ad una mera congettura la determinazione di un dato essenziale nella ricostruzione della dinamica omicidiaria.

Né va dimenticato che le conclusioni dei consulenti di parte divergono nettamente rispetto alle valutazioni della Cassazione: il consulente della difesa, Prof. Francesco Introna (Ordinario di Medicina legale), aveva infatti ritenuto concretamente sostenibile l'ipotesi che l'aggressione di Meredith Kercher fosse iniziata fra le 21 e le 21:30 dell'1/11/2007.

La determinazione dell'orario della morte – elemento decisivo al fine di stabilire esattamente la dinamica omicidiaria – continua, quindi, ad essere avvolta da assoluta incertezza.

Il vero punto centrale è cercare di restringere più possibile il *range* temporale in cui collocare l'orario della morte.

Alla luce delle illustrate considerazioni, e facendo rinvio alle argomentazioni già esposte dalla difesa nei motivi di appello a suo tempo depositati (con annesse richieste di rinnovazione), si chiede che venga conferito incarico ad un collegio peritale al fine di definire con certezza l'orario della morte della Kercher, riferendo sulla utilizzabilità di tutti i rilievi tanatocronologici acquisiti nel corso del processo (ipostasi, rigidità, raffreddamento, contenuto gastrico).

4) RICHIESTA DI PERIZIA AUDIOMETRICA SUL PRESUNTO URLO STRAZIANTE PROVENIENTE DALLA CASA DI VIA DELLA PERGOLA E SULLA POSSIBILITÀ DI UDIRE IL RUMORE DEI PASSI A FINESTRE CHIUSE

La sentenza di annullamento ha finito per riesumare le inattendibili testimonianze delle Sigg.re Capezzali, Dramis e Monacchia. In breve, secondo la decisione di rinvio, la Corte d'Assise d'Appello di Perugia avrebbe dovuto tener conto dell'ora in cui tali testi avevano dichiarato di aver udito un presunto urlo ed alcuni rumori (passi di corsa su foglie e ghiaia).

In realtà, le stesse risultanze medico-legali avevano fatto emergere che, quando fu inferta al collo della vittima la ferita più grande, nella regione laterocervicale sinistra, la lama del coltello determinò la discontinuazione del corpo dell'osso ioide, facendo collabire le vie aeree, **così da rendere oggettivamente impossibile qualsiasi urlo da parte della vittima.**

Argomentazione, questa, di per sé tranciante.

Si confronti il seguente passaggio dell'esame del perito Cingolani:

(Pag. 147 trascr. ud. 19 settembre 2009)

DIFESA - AVV. ROCCHI – *La frattura del corpo dell'osso ioide, determina la perdita della funzione laringea... laringea?*

PERITO – *Beh...*

DIFESA - AVV. ROCCHI – *Per collasso laringeo?*

PERITO – *Alcuni dei legamenti laringei si innestano sull'osso ioide e quindi in questo caso, che è la zona centrale, è stata attinta poi la zona centrale, poteva essere anche attinta. D'altra parte è stata attinta anche, sembra il... una parte del laringe perché l'epiglottide è una parte del laringe, quindi è evidente che è stata attinta anche questa zona cutanea... corporea, scusi. Quindi è stata attinta anche... è stato attinto anche il laringe, anche quindi le strutture laringee.*

DIFESA - AVV. ROCCHI – *In questo caso il soggetto può avere turbe respiratorie?*

PERITO – *Per effetto di questo, certamente, sì.*

DIFESA - AVV. ROCCHI – *Disfonia?*

PERITO – *Anche, sì.*

DIFESA - AVV. ROCCHI – *Quindi, può gridare?*

PERITO – *Potrebbe anche non essere capace di gridare, sì.*

Già questo renderebbe di per sé infondata la considerazione della Corte di legittimità, dato che era oggettivamente impossibile che la vittima lancia un fortissimo urlo, tale da renderlo udibile a grande distanza e a finestre chiuse.

Tuttavia, al fine di fugare qualsiasi dubbio, risulta necessario procedere ad accertamenti audiometrici, al fine di stabilire se quanto affermato dai testi sia o no riscontrabile.

Quanto alla testimonianza della Sig.ra Capezzali, le sue dichiarazioni appaiono, comunque, altamente inattendibili.

Come detto, non è stata in grado di ricordare gli orari (*Io non ho guardato mai l'orologio, quindi non potevo mai sapere se*” - *“Io non me le ricordo, tutte queste, questi orari, queste cose, non me le ricordo più”*: pagg. 30-47 trascr. ud. 27 marzo 2009).

Altrettanta confusione è emersa in ordine alla notte del presunto urlo (DOMANDA – *Signora se lei sa solo questo, cioè che ha sentito un urlo e che poi ha sentito correre per le scale ha delle indicazioni, degli elementi precisi e concreti in base ai quali dirci la data nell'ambito della quale ha sentito queste cose? Una data la può dire con certezza, giurandolo?* RISPOSTA – *Non lo so! Non me lo ricordo e non posso giurare! Se io non me la ricordo più, purtroppo è passato tanto tempo...*: pag. 48 trascr. ud. 27 marzo 2009).

Si noti un ulteriore particolare. L'urlo sarebbe stato udito mentre si trovava di fronte alla finestra della sala da pranzo; il rumore dei passi quando stava uscendo dal bagno. Tuttavia, l'abitazione della signora Capezzali, che si trova dalla parte opposta del

parcheeggio S. Antonio rispetto all'abitazione di Via della Pergola, è **dotata di finestre con doppi vetri**, per cui appare irrealistico che possa aver udito quanto affermato.

Ma c'è di più.

Quando alcuni giornalisti stranieri si sono recati a Perugia, insieme ad un investigatore privato, per verificare se fosse possibile udire, all'interno dell'abitazione della Sig.ra Capezzali, a vetri chiusi, il presunto rumore dei passi, è stata dimostrata l'assoluta inverosimiglianza di una simile circostanza (cfr. *Paul Ciolino Investigates Witness Nara Capezzali - Amanda Knox Case*, <http://www.youtube.com/watch?v=Nd-Th8IIxyo>, in allegato).

Inoltre, le dichiarazioni della Capezzali risultano contraddette dai ricordi di altri testimoni. Ci si riferisce, in particolare, alle deposizioni dei signori Lombardi, Salsiccioli e Occhipinti, i quali nel frangente temporale in cui Nara Capezzali avrebbe udito l'urlo e i rumori, hanno dichiarato di trovarsi nei pressi della villetta, in una posizione persino più vicina rispetto all'abitazione della Capezzali. Ebbene, tali testimoni hanno riferito di non aver udito nulla.

Si chiede, pertanto, che venga conferito incarico ad un perito al fine di verificare se dall'abitazione della signora Nara Capezzali, in particolare dalla sala da pranzo e dal bagno, nelle condizioni dalla stessa descritte (finestre chiuse), sia possibile udire i rumori di cui ha riferito la teste.

Si verifichi, inoltre, quanti *decibel* deve misurare un urlo proveniente dall'interno dell'abitazione di via della Pergola per poter essere udito, a finestre serrate, nell'abitazione della signora Capezzali.

Si chiede, infine, di acquisire il seguente video, presente su youtube: *Paul Ciolino Investigates Witness Nara Capezzali - Amanda Knox Case*, reperibile all'indirizzo:

<http://www.youtube.com/watch?v=Nd-Th8IIxyo>

5) RICHIESTA DI PERIZIA SUL COMPUTER MACBOOK-PRO DI RAFFAELE SOLLECITO

Esistono, a parte le congetture, delle fonti di prova oggettive. Tra queste il computer Macbook Pro di Raffaele Sollecito, dal quale è possibile estrarre elementi conoscitivi importantissimi ai fini della dimostrazione della sua innocenza.

La sentenza di primo grado aveva, infatti, fondato le proprie considerazioni relative alle interazioni presenti sul computer MacBook-Pro di Raffaele Sollecito sulla base della consulenza prodotta dalla polizia postale.

Tale attività tecnica, tuttavia, come è stato dimostrato dal consulente della difesa, non poteva ritenersi metodologicamente corretta poiché:

1. si basava su selezione preventiva di alcuni file attraverso il software ENCASE che opera utilizzando solo tre date (tra le cinque presenti nei sistemi Mac), e su un **successivo approfondimento delle info di alcuni dei file risultanti da tale selezione utilizzando “Spotlight” e/o il Finder**; cioè l’interfaccia grafica del sistema operativo (es. vedi perizia su “*Il fantastico mondo di Amelie*”).

2. Non venivano analizzate informazioni al di fuori del periodo 1° novembre 2007 18:00 – 2 novembre 2007 8:00, quindi non si rilevavano eventuali cause di alterazione delle info relative al periodo di interesse, e parimenti non si evidenziavano eventi successivi causati da azioni avvenute nel periodo di interesse.

3. L’analisi dei log era limitata ai log di *fastweb*, mentre gli altri log venivano ignorati (es. log di tastiera che indicano l’inizio e la fine delle attività del computer).

4. Non veniva menzionata una attività di ascolto di brani musicali avvenuta tra le ore 5:41 e le 6:38.

5. Non era stata menzionata una attività di apertura file multimediale “Naruto episodio 101” avvenuta giovedì 1° novembre 2007 alle ore 21:26.

A seguito di ulteriori approfondimenti compiuti dal consulente della difesa, successivi alla definizione del giudizio di primo grado, utilizzando per la prima volta un sistema della stessa versione e *built* di quello utilizzato da Raffaele Sollecito, cioè Mac OS X **10.4.10 (Build 8R2232)**, è stato possibile ottenere la corretta visualizzazione dei dati acquisendo informazioni di fondamentale importanza ai fini della decisione.

Preme rilevare, infatti, che la sentenza di primo grado aveva collocato alle ore 21:10:32 l'ultima operazione compiuta da Raffaele Sollecito nella giornata del 1° novembre 2007.

In verità, effettuando la ricerca con “Spotlight” nella versione 10.4.10, è stato individuato almeno un file “*Naruto ep 101.avi*” che non è presente nella consulenza della polizia postale, ma la cui data di ultima apertura risulta giovedì 1° novembre 2007 alle **ore 21:26** (cioè nel periodo preso in esame dalla polizia postale: 1° novembre 2007 ore 18:00 – 2 novembre 2007 ore 8:00).

La data di ultimo accesso (martedì 6 novembre 2007 ore 10:18:38) e di ultima modifica di tale file (martedì 6 novembre 2007 ore 13:28:09) corrisponde ad un periodo coincidente con il prelievo del *laptop* dalla abitazione di Raffaele Sollecito, periodo nel quale vengono rilevate attività sul suddetto portatile testimoniate dai file di log di sistema.

Alla luce di quanto premesso, si rende necessaria un'ulteriore indagine sul computer in uso a Raffaele Sollecito al fine di accertare le interazioni effettivamente avvenute sul suo pc, tra il 1° e il 2 novembre 2007.

Si reitera, pertanto, la richiesta – già formulata nei motivi di appello e in quelli nuovi– di disporre una perizia informatica sul computer di Raffaele Sollecito, al fine di verificare l'esistenza di ulteriori interazioni umane con il p.c. in orari incompatibili con quello dell'omicidio. Sul punto, si rinvia a quanto già evidenziato nei motivi presenti in atti.

6) AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA INATTENDIBILITÀ DI LUCIANO AVIELLO: PRODUZIONE DI ARTICOLI DI STAMPA, ATTESTANTI PRECEDENTI FALSE AFFERMAZIONI DEL TESTE; ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEL SUO CASELLARIO GIUDIZIALE

Prima ancora di introdurre le ulteriori richieste istruttorie, è opportuno premettere come l'audizione di Luciano Aviello si profili manifestamente inutile.

Aviello, infatti, è un calunniatore seriale in cerca di un palcoscenico.

Cambiano le sue versioni (dapprima Raffaele è innocente, poi cambia idea) e passa con disinvoltura dalle accuse agli inquirenti a quelle agli avvocati.

Le propalazioni dell'Aviello (persona manifestamente inattendibile, per quanto si dirà nel prosieguo) sono del tutto inventate e prive di senso.

Basterebbe ricordare come è emersa la sua deposizione: costui, dopo aver insistentemente inviato lettere al Presidente della Corte d'Appello dott. Massei, sostenendo di conoscere la verità dei fatti, in seguito alla sentenza di condanna fu assunto ad indagini difensive, in data 31 marzo 2010, dalla difesa Knox (avv.ti Della Vedova e Del Grosso) presso la Casa Circondariale di Ivrea. Fu poi ascoltato in sede di rinnovazione, a seguito della richiesta avanzata da quei legali. Quindi, **nessuno degli avvocati del Sollecito, ha mai avuto contatti diretti con l'Aviello** e neppure interloquito con tale soggetto.

Ma l'inattendibilità di Aviello è stata certificata da coloro che, nel corso del tempo ed anche in altri procedimenti, hanno cercato riscontri alle sue fantasie. La tecnica di Aviello è quella di fare dichiarazioni clamorose, indicando piste investigative. A volte ha persino segnalato dove andare a cercare il corpo del reato o dei cadaveri, ma in tali luoghi non è mai stato ritrovato alcunché.

Tanto è vero che i testi Chiacchiera e Napoleoni, quando sono stati escussi all'udienza del 27 giugno 2011, hanno spiegato ai Giudici d'Appello come le dichiarazioni

dell'Aviello non avessero mai avuto alcun riscontro, anche in precedenti e diverse indagini.

(Pag. 85 trascr. ud. 27 giugno 2011)

TESTE CHIACCHIERA - ...Infine “con riguardo agli omicidi asseritamente commessi in Umbria, indicare specificamente la compatibilità delle dichiarazioni rese dall'Aviello alla luce dei sopralluoghi effettuati in presenza del propalante e del suo difensore”, penso che sia superfluo tornare sul punto perché già ho detto che assolutamente non c'è stata mai, non è stato mai trovato non soltanto alcuni resti di cadavere ma tutte quante le dichiarazioni erano in qualche modo inverosimili anche per la natura del luogo di dove Aviello ci diceva che i cadaveri erano stati sotterrati perché erano tutti troppo vicini ad abitati e quindi insomma con grande difficoltà sarebbe stato possibile fare quello che Aviello ci aveva dichiarato.

(Pag. 98 trascr. ud. 27 giugno 2011)

TESTE NAPOLEONI – *Guardi, c'erano state delle indagini che penso abbia riferito prima il dottor Chiacchiera in merito, in cui Luciano Aviello aveva finto di collaborare per altri omicidi perciò noi sapevamo che lui comunque in quel periodo non era a Perugia ed altre cose simili...*

Proprio per tali ragioni, all'udienza del 7 settembre 2011 uno dei difensori – opponendosi alla nuova assunzione dell'Aviello, che nel frattempo aveva ritrattato e rilasciato calunniose dichiarazioni in un nuovo verbale di interrogatorio reso al PM in data 22 luglio 2011 – aveva osservato (pag. 45 s. trascriz.): “Nel caso di Aviello io credo che sia conclamata la sua totale inaffidabilità, la sua totale inattendibilità e mi stupisce che oggi la Procura abbia chiesto di sentire nuovamente Aviello dopo che invece avevamo sentito in controprova una serie di testimoni, ... non solo il dottor Chiacchiera, ma anche la dottoressa Napoleoni, i quali hanno ricordato le contraddizioni, le incongruenze del racconto di Aviello. C'è un passo, secondo me, molto eloquente della deposizione del dottor Chiacchiera, il quale ha ricordato ... che nella vana ricerca di elementi di conferma delle dichiarazioni di Aviello sono stati praticamente [indotti] a

*scavare qua e là buche intorno a Perugia senza mai trovare un elemento di riscontro, senza mai trovare nessun resto di cadavere. Allora ecco questo passo tratto dall'udienza del 27 giugno 2011 a pagina 81 delle trascrizioni: «Penso che sia superfluo ritornare sul punto perché ho già detto che assolutamente non c'è stata mai, non è stato mai trovato alcun resto di cadavere e **tutte quante le dichiarazioni erano in qualche modo inverosimili.**» Ora se un teste chiamato dalla Procura, il dottor Chiacchiera, ma anche la dottoressa Napoleoni in qualche modo ci hanno documentato la assoluta inattendibilità di Aviello, come è possibile che oggi si chieda nuovamente di sentire questo testimone?! [...]*”.

Pertanto, l'ennesima calunnia architettata da Aviello – individuo notissimo alla giustizia penale per i numerosi precedenti specifici e assurdo alle cronache giudiziarie per le sue clamorose menzogne, anche in casi celebri (ad es. annunciando clamorose rivelazioni sulla sparizione della piccola Celentano) – è talmente falsa, grottesca e surreale da non richiedere ulteriori commenti.

Ebbene, è noto insegnamento quello secondo cui “*nel caso di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice di appello, se pur non è tenuto a subordinare la rinnovazione del dibattimento alla ritenuta impossibilità di decidere allo stato degli atti, come richiesto dall'art. 603 comma primo cod. proc. pen., **deve comunque deliberare l'utilità e la rilevanza della prova richiesta, escludendo la rinnovazione quando tale apprezzamento sia negativo***” (Cass., Sez. VI, 5 maggio 2004, n. 29137, Amoroso, Rv. 229452).

Difatti, “*in caso di sopravvenienza o scoperta di nuove prove dopo il giudizio di primo grado, il giudice di appello, in presenza di istanza di parte, è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, **con il solo limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti***” (Cass., Sez. I, 7 ottobre 2010, n. 39663, Cascarino, Rv. 248437).

Preliminarmente, quindi, si chiede di confermare il rigetto della richiesta di audizione del teste Aviello.

Al fine di dimostrare la radicale inattendibilità del teste, si chiede di acquisire una serie di articoli di stampa (v. allegati), dai quali si evince inequivocabilmente che si tratti di millantatore e di soggetto aduso alla calunnia.

Come detto, Aviello non si fece scrupoli ad annunciare mendaci rivelazioni in ordine alla sorte della piccola Angela Celentano, sostenendo falsamente che la bimba fosse stata venduta ad una coppia di Milano.

Si confronti il seguente articolo apparso su La Stampa del 15 agosto 1996, pag. 13, intitolato “**Mistero Angela, spunta un identikit**”. In esso si legge: “*L’ultima bravata risale all’altra notte, quando alla centrale operativa della polizia è arrivata una telefonata «la bambina è stata rapita e venduta ad una coppia di Milano», ha detto un uomo, che ha dato anche nome e indirizzo della coppia che avrebbe in consegna Angela. In pochi minuti, decine di agenti lombardi sono stati mobilitati per rintracciare i rapitori, ma non hanno trovato traccia della bambina, né dei suoi fantomatici carcerieri. Tutta colpa di un mitomane, rintracciato più tardi. E’ un malavitoso di mezza tacca: Luciano Aviello, 27 anni, che già in passato ha tentato di rifilare alla polizia informazioni fasulle. Interrogato, ha finito con il confessare: «perché l’ho fatto? Volevo tranquillizzare la madre della bambina, facendole credere che sua figlia è ancora viva». E’ stato denunciato*”.

Ma Aviello è soggetto recidivo in materia, che non ha esitato ad infamare per il semplice gusto di un futile momento di notorietà.

Si veda, infatti, l’articolo apparso sul Mattino.it del 9 giugno 2010, intitolato “*Processo Meredith, spunta un pentito del clan Mariano: «Amanda è innocente»*”, in cui è stata ripercorsa la sua storia criminale: “*Lentine a contatto, esile, un cugino ucciso perché affiliato al clan Mariano, Aviello parlava svelando una personalità di contorno, in un sottobosco di millanteria sempre ai magini degli affari e delle violenze degli allora potenti clan dei Quartieri. Era finito in carcere, accusandosi di un omicidio. Non era vero, ma gli avevano promesso 5 milioni, un avvocato e una rendita. Il clan non rispettò i patti e lui cominciò a parlare a ruota libera. Abbagliato dalla bella vita, dal denaro facile, aveva cominciato a fare il «galoppino» per vendere le «bollette» del lottonero. Si sentiva importante. Guadagnava 500mila lire a settimana. Non era male.*

Poi «ambasciate», piccoli servizi, ma mai grandi salti criminali. I clan lo consideravano «poco affidabile». Fu coinvolto nell'inchiesta sulla camorra dei Quartieri spagnoli, condannato. Oggi, dice di lui Federico Cafiero, ormai procuratore aggiunto e coordinatore nella Dda delle indagini sui clan della provincia di Caserta: «Era del tutto inaffidabile, nonostante periodicamente ne inventasse una nuova. Una rivelazione, a suo dire, che poi si rivelava una vera e propria sciocchezza». Come quando disse che sapeva dove si trovava Angela Calentano, o di conoscere i rifugi dei principali latitanti del clan D'Alessandro di Castellammare. Per le «rivelazioni» contro Tiziana Maiolo, ex presidente della commissione Giustizia della Camera, si beccò nel 1997 un processo per calunnia. Due anni fa, poi la sparò più grossa: accusò un pm di Potenza nel famoso processo sulle «toghe sporche» tra Catanzaro e Salerno. Venne sentito a Salerno dal pm Rosa Volpe. Aveva annunciato rivelazioni. Le sue contraddizioni uscirono subito allo scoperto» (sul punto si veda anche l'articolo del 3 giugno 2008: “Toghe lucane”. De Magistris vuol saperne di più sul pentito Cappiello, su www.lucanianews24.it).

Oltre alla richiesta di acquisizione degli articoli di stampa sopra menzionati, si chiede l'acquisizione d'ufficio del certificato del casellario giudiziale aggiornato di Luciano Aviello, al fine di verificare se risultino precedenti condanne per calunnia.

7) RIASSUNZIONE DEL TESTE MARCO QUINTAVALLE E DI ANA MARINA CHIRIBOGA; RICHIESTA DI CONFRONTO TRA I DUE TESTI

La Corte di Cassazione ha demandato al Giudice di rinvio il compito di riesaminare la deposizione del teste Quintavalle, ritenendo che la valutazione operata dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia fosse incompleta e parzialmente illogica.

Sul punto, però, i Giudici d'Appello avevano correttamente posto l'accento sulla tardività della testimonianza di Quintavalle, presentatosi **a distanza di un anno dall'accaduto**. Ciò a dispetto del fatto che, quando fu sentito dagli inquirenti nell'immediatezza dei fatti, non rivelò di aver visto Amanda entrare nel suo negozio di Corso Garibaldi la mattina del 2 novembre intorno alle ore 7,45.

Sulla inattendibilità del teste Quintavalle la difesa si è, peraltro, già espressa nei motivi di appello e ad essi ci si richiama *in toto*.

In questa sede, appare utile richiamare l'attenzione sul seguente passo della motivazione d'appello: *“Va, infatti, ricordato che il Sig. Quintavalle, interrogato dalla Polizia in cerca di notizie utili nei giorni immediatamente successivi alla perpetrazione del delitto, quando ormai i giornali ed i media si occupavano su larga scala della vicenda, non riferì della ragazza che aveva atteso, proprio la mattina del 2 novembre, l'apertura dell'esercizio e che era poi entrata al suo interno, non appena egli aveva aperto al pubblico, recandosi nel reparto ove erano esposti i prodotti per l'igiene e per la casa ... Né egli si presentò nei giorni successivi o nei mesi successivi per riferire dell'accaduto. Egli si presentò, infatti, alla Polizia, in seguito a continue sollecitazioni di un giovane apprendista giornalista che abitava nei pressi del suo esercizio, soltanto un anno dopo, dichiarando di essersi convinto, grazie soprattutto al colore degli occhi (azzurri) e della carnagione (molto chiara), che la ragazza che era entrata nel suo esercizio quella mattina fosse proprio Amanda Knox”*. Ma, soggiunge la Corte: *“che sia trascorso più di un anno prima che il Quintavalle si presentasse alla Polizia non è affatto irrilevante,*

soprattutto sotto il profilo della genuinità del ricordo e della esattezza della identificazione” (pagg. 51-52 sent. App.).

Ed infatti, annota diligentemente la Corte d’Assise d’Appello di Perugia, che il teste ha impiegato addirittura un anno “*per convincersi della esattezza della sua percezione*” e ciò a dispetto della regola – di comune esperienza – per cui il ricordo con il passare del tempo non si fortifica, semmai si indebolisce.

Difatti, “*furono mostrate al Quintavalle, così come alle sue dipendenti e ad altri esercenti della zona, le fotografie di Raffaele Sollecito ed Amanda Knox e che venne chiesto loro, in particolare, di riferire circa un eventuale acquisto, da parte dei due, di prodotti per la pulizia, proprio perché si trattava di un punto oggetto di indagine. Non può dunque, il Quintavalle sostenere che non riferì all’ispettore Volturmo quanto accaduto la mattina del 2 novembre nella convinzione che non si trattasse di circostanza rilevante*” (pagg. 52-53 sent. App.).

Giova ricordare che le affermazioni rese dal commerciante Quintavalle erano state parzialmente smentite dalle sue dipendenti “*che si trovavano esse stesse all’interno dell’esercizio la mattina del 2 novembre 2007 e che, tuttavia, non notarono alcunché di particolare*”, anzi riferirono “*che egli prospettò loro, nei giorni immediatamente successivi all’accadimento, i suoi dubbi circa la identificazione con Amanda Knox della giovane vista entrare nel suo esercizio: egli non aveva espresso loro la certezza che si trattasse di lei, ma soltanto l’eventualità*” (pagg. 53-54 sent. App.).

Ed allora, se la valutazione circa la attendibilità o inattendibilità del teste Quintavalle è un aspetto relevantissimo in sede di rinvio, non potrà prescindere dalla riassunzione della sua testimonianza, ai fini di un diretto apprezzamento circa le caratteristiche intrinseche e la genesi della deposizione di tale teste.

Si avanza, pertanto, richiesta di riassumere i testi Quintavalle e Chiriboga, anche al fine di sottoporli a successivo confronto.

**8) ACQUISIZIONE DELLE FOTOGRAFIE DELL'ISPEZIONE CORPORALE
DI RAFFAELE SOLLECITO DA PARTE DEL DOTT. LALLI
(PARTICOLARI DELLE UNGHIE)**

Secondo l'ipotesi accusatoria, nel corso della presunta aggressione ad opera di Rudy Guede, Amanda Knox e Raffaele Sollecito, quest'ultimo, avvalendosi di un coltello, avrebbe partecipato all'*escalation* criminale, fino a determinare la rottura del reggiseno, dal quale venne strappato e tagliato un pezzetto di stoffa con uniti i gancetti.

Si confrontino le pagg. 399-400 della sentenza di primo grado:

Le tracce biologiche rinvenute su tale reggiseno (circa la rilevanza probatoria degli esiti dell'indagine genetica sul DNA, cfr. Cass.30.6.2004 n. 48349) e riconducibili (oltre che a Meredith) a Rudi Guede per quanto riguarda una bretellina ed a Raffaele Sollecito per quanto riguarda i gancetti, pongono l'uno e l'altro insieme e attivamente presenti sulla scena del crimine; entrambi uniti nell'intento di denudare Meredith che subiva la violenza sessuale quale è documentata dal tampone vaginale. Entrambi, quindi, a perseguire lo stesso obiettivo (cfr. sul concorso che può realizzarsi anche con un'intesa istantanea, senza un previo accordo, per es. Cass. 15.5.2009 n. 25894) connotato di violenza e sessualità.

La recisione del pezzetto di reggiseno sul quale si trovavano i gancetti, uno dei quali risultato piegato, recisione netta che appare operata con un tagliente, impone un'ulteriore considerazione: chi sollecitava con forza i gancetti non riuscendo a sganciare il reggiseno ma solo a piegare e deformare uno dei


gancetti, decideva di tagliare il reggiseno che, infatti, risulta tagliato proprio vicinissimo ai gancetti. A questo punto vanno richiamate le risultanze

E', tuttavia, impossibile che un soggetto che voglia strappare un reggiseno possa lasciare il proprio DNA soltanto sui gancetti metallici e non anche sulla stoffa circostante.

Peraltro, l'imputato neppure avrebbe potuto usare le sole unghie per toccare i ferretti, dal momento che aveva l'abitudine di mangiarcele (si notino i particolari delle successive foto).

Per cui, è assolutamente logico ritenere che - al fine di strappare il reggiseno - l'imputato avrebbe dovuto usare entrambe le mani, toccando inevitabilmente il tessuto, sul quale però non è stato reperito il suo DNA.

Per tale ragione, si chiede di acquisire le fotografie dell'ispezione corporale effettuata, a suo tempo, dal dott. Lalli, con particolare riguardo alle unghie dell'imputato.





9) PERIZIA ANTROPOMETRICA, AVENTE AD OGGETTO L'ESAME DELLA CORPORATURA, DELL'ALTEZZA, DELL'ANDATURA E DEI CARATTERI SOMATICI DEL SOGGETTO RIPRESO DAL VIDEO DEL PARCHEGGIO; RAFFRONTO TRA LE CARATTERISTICHE DI RUDY GUEDE E QUELLE DEL SOGGETTO FILMATO, ANCHE AVUTO RIGUARDO AL VESTIARIO

Come si evince dai fotogrammi estratti dal video del 1° novembre 2007, le telecamere del parcheggio S. Antonio - prossimo a via della Pergola - hanno ripreso, alle ore 19:41 circa (vi è un minimo scarto con l'orario effettivo: vanno aggiunti 12-13 minuti in più) un soggetto con sembianze e vestiario apparentemente simili a quelli del Guede (si noteranno le scarpe da ginnastica con bordo chiaro).

Al fine di comprendere la decisività dell'accertamento tecnico richiesto dalla difesa, si fa presente che vi sono forti analogie tra tale individuo ed il Guede, già solo considerando l'abbigliamento (giaccone e scarpe).

Sotto si riportano le immagini del Guede all'atto del suo arresto, con in mano un giaccone affine a quello rappresentato nei fotogrammi estratti dal video.



Ed ancora, si considerino le immagini delle scarpe di Rudy Guede, NIKE, modello "Outbreak 2", misura 11, tratte dalla presentazione della consulenza tecnica Rinaldi-

Boemia (consulenti della Procura), le cui orme sono state rinvenute sul luogo dell'omicidio.

Scarpe marca NIKE, modello "Outbreak 2", misura 11



Verranno passati ora in rassegna alcuni fotogrammi relativi al video del parcheggio.

In particolare, alle ore 19:41 (19:53 orario reale) del 1° novembre 2007, le telecamere registrarono il transito di un soggetto con le mani in tasca, andatura decisa, **scarpe da ginnastica con bordo chiaro**, jeans, giaccone scuro trapuntato con collo alto.





DIGIEYE - S. ANTONIO



01 Nov 2007 - 19:41:34.49 - Telecamera 7 : ING. CENTRALE

DIGIEYE - S. ANTONIO



01 Nov 2007 - 19:41:38.67 - Telecamera 7 : ING. CENTRALE



Nelle successive immagini (v. parte alta) si scorge il medesimo individuo appostato davanti al parcheggio, nei pressi di via della Pergola.





**Alle ore 20:51:33.00 (orario telecamera)
21:03:33.00 (orario effettivo)
Meredith KERCHER rientra in casa
secondo le immagini
della telecamera n°7
del parcheggio Sant'Antonio
(intorno alle 20,55 secondo la
testimonianza di Sophie Purton)**

*Cfr. teste Mauro Barbadori (pag. 7 trascr. ud. 13 marzo 2009).







In conclusione, qualora il soggetto ripreso dalle telecamere all'uscita del parcheggio risultasse essere Rudy Guede (per abbigliamento, andatura, altezza, ecc.), sarebbe del tutto plausibile la tesi di un suo appostamento innanzi la casa di via della Pergola, effettuato poco prima di realizzare l'effrazione.

La rilevanza di tale accertamento si coglie anche alla luce della supposizione avanzata nella sentenza di annullamento. Secondo la Cassazione, cioè, la tesi del furto sarebbe smentita dal fatto che il rumore del masso, in ipotesi lanciato da terra, avrebbe dovuto destare le preoccupazioni della giovane inglese, in modo da consentirgli di chiedere aiuto all'esterno della casa, prima di essere aggredita (pag. 46 sent. Cass.).

In realtà, se la perizia antropometrica dovesse confermare che la persona ripresa nel video era Rudy Guede, sarebbe dimostrato un ingresso clandestino dello stesso soggetto, prima del ritorno di Meredith in casa, rendendo così del tutto plausibile l'ipotesi del furto degenerato in omicidio a causa dell'imprevisto rientro della giovane inglese.

Tanto premesso, si chiede di disporre una perizia tecnica avente per oggetto: l'esame della corporatura, dell'altezza, dell'andatura e dei caratteri somatici ed antropometrici del soggetto ripreso dalle immagini del video del parcheggio; il raffronto tra le sembianze di Rudy Guede e le caratteristiche del soggetto filmato, anche avuto riguardo al vestiario.

10) ACCERTAMENTO TECNICO IN ORDINE ALLE MODALITÀ CON LE QUALI SAREBBE STATA LANCIATA LA PIETRA CONTRO LA FINESTRA DI FILOMENA ROMANELLI. ACCERTARE SE TALE LANCIO, IN BASE ALLE DIMENSIONI DEL DAVANZALE, ALLE DIMENSIONI DELLA PIETRA E ALLA LOCALIZZAZIONE DEI VETRI RINVENUTI, SIA AVVENUTO DALL'ESTERNO O DALL'INTERNO DELLA STANZA.

Si rinvia sul punto alle considerazioni già svolte nei motivi nuovi presentati in sede di appello (prova decisiva in ordine all'aspetto della simulazione).

11) RICHIESTA DI ASSUNZIONE, EX ART. 197 BIS C.P.P., DI RUDY GUEDE IN ORDINE AI FATTI AVVENUTI LA NOTTE DELL'OMICIDIO

Considerato quanto sopra esposto, si avanza rispettosa richiesta di disporre i seguenti

accertamenti tecnici:

- perizia genetica sulla macchia presente sulla federa del cuscino, al fine di stabilirne la natura e l'attribuibilità;

- previa acquisizione, presso i laboratori della Polizia Scientifica, del residuo estratto di DNA relativo al rep. 165B (gancetto di reggiseno), si chiede di procedere alla ripetizione degli esami mediante un supplemento di perizia genetica;
- perizia antropometrica, avente per oggetto l'esame della corporatura, dell'altezza, dell'andatura e dei caratteri somatici del soggetto ripreso dalle immagini del video del parcheggio S. Antonio poco prima dell'omicidio (1° novembre 2007, ore 19:41, 19:53 orario reale); raffronto tra le caratteristiche di Rudy Guede e quelle soggetto filmato, anche avuto riguardo al vestiario;
- perizia audiometrica sul presunto urlo proveniente dalla casa di via della Pergola in Perugia e sul rumore dei passi, al fine di stabilire se essi fossero udibili - con le finestre chiuse - da parte della Sig.ra Capezzali e/o da altri testi situati nelle vicinanze;
- perizia informatica sul computer Macbook-Pro di Raffaele Sollecito, al fine di accertare ulteriori interazioni umane in orari prossimi a quello del delitto;
- nuova perizia medico-legale ai fini della determinazione dell'effettivo orario-morte di Meredith Kercher;
- accertamento peritale avente ad oggetto le modalità con le quali sarebbe stata lanciata la pietra contro la finestra di Filomena Romanelli, al fine di verificare se tale lancio, in base alle dimensioni del davanzale, alle dimensioni della pietra e alla localizzazione dei vetri rinvenuti, sia avvenuto dall'esterno o dall'interno della stanza.

Si avanza, inoltre, richiesta di acquisire le seguenti **prove documentali:**

- fotografie dell'ispezione corporale di Raffaele Sollecito da parte del dott. Lalli, con specifico riguardo ai particolari delle unghie delle mani;
- articoli di stampa sulle precedenti false affermazioni di Luciano Aviello:
 1. articolo pubblicato su *La Stampa* del 15 agosto 1996, pag. 13, intitolato "Mistero Angela, spunta un identikit";
 2. articolo apparso sul *Mattino.it* del 9 giugno 2010, intitolato "Processo Meredith, spunta un pentito del clan Mariano: «Amanda è innocente»";
 3. articolo del 3 giugno 2008: "Toghe lucane". *De Magistris vuol saperne di più sul pentito Cappiello*, su www.lucanianews24.it;
- video "Paul Ciolino Investigates Witness Nara Capezzali - Amanda Knox Case"
- <http://www.youtube.com/watch?v=Nd-Th8IIxyo>.

Si chiede, inoltre, alla Corte di provvedere - d'ufficio - all'acquisizione del:

- certificato aggiornato del casellario giudiziale di Luciano Aviello, ai fini della valutazione della attendibilità del teste.

La difesa avanza, infine, richiesta di procedere all'assunzione delle seguenti **prove dichiarative**:


- riassunzione dei testi Marco Quintavalle e Ana Marina Chiriboga; confronto i due testi;
- procedere all'esame, ex art. 197 bis c.p.p., del condannato in via definitiva Rudy Guede.

Si incarica al deposito _____


Con osservanza,

Roma, 29 luglio 2013

Avv. Luca Maori



Raffaele Sollecito



Avv. Giulia Bongiorno



ELENCO DEGLI ALLEGATI

- 1) Foto mano Sollecito (ispez. Dott. Lalli)
- 2) Altra foto mano Sollecito (ispez. Dott. Lalli)
- 3) La Stampa, *Mistero Angela, spunta un identikit*, 15 agosto 1996
- 4) Lucanianews24.it, *Toghe Lucane, De Magistris vuol saperne di più sul pentito Cappiello*, 3 giugno 2008
- 5) Il Mattino.it, articolo del 9 giugno 2010
- 6) Paul Ciolino Investigates Witness Nara Capezzali - Amanda Knox Case (video tratto da Youtube)
- 7) Video del parcheggio S. Antonio – telecamera n.7 del 1° novembre 2007